

CCLXXXI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente RAGGIO

i n d i

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Disegni di legge (Annunzio di presentazione) . .	1
Disegno di legge: "Delimitazione dei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 giugno 1965, n. 26". (356) (Discussione);	
BERLINGUER	85
SABA	91
GIANOGLIO, relatore	101
CARRUS, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica	102
MURRU	107
Giuramento di consigliere regionale:	
PRESIDENTE	85
OGGIANO	85
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	2
Legge regionale 19 aprile 1978 concernente: "Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale", rinviata dal Governo centrale (Continuazione della discussione):	
SINI	78
MURRU	79
FADDA	81
LIPPI	82
GIANOGLIO	83
Proclamazione a consigliere regionale:	

PRESIDENTE	2
----------------------	---

La seduta è aperta alle ore 10.

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 maggio 1978, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

"Estensione al personale dell'Ente autonomo del Flumendosa dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale 23 - 6 - 1977, n. 24";

"Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, recante: 'Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia'";

"Modifica alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, concernente norme relative all'organizzazione, al funzionamento degli organi del personale degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste, nonché all'opzione dei dipendenti statali in posizione di coman-

do, in servizio negli uffici stessi".

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MEDDE, Segretario:

"Interpellanza Murru sulla necessità di impiantare un bacino di carenaggio nel porto di Cagliari". (427)

"Interpellanza Murru sullo sciopero dei marittimi della Tirrenia e delle Ferrovie statali adetti ai collegamenti marittimi con la Sardegna". (428)

"Interpellanza Macis - Corrias - Marras - Sechi - Sini sulla concessione di una garanzia per un miliardo in favore della Società Polichem S.p.A.". (429)

"Interpellanza Macis - Marras - Loffredo sullo sciopero dei marittimi aderenti al sindacato autonomo". (430)

"Interpellanza Cardia - Marras - Muravera - Granese sull'esclusione di 18 donne dai corsi di formazione professionale presso il Centro ENA-IP di San Gavino". (431)

"Interpellanza Isola sulla funzionalità dei Centri di dialisi in Sardegna". (432)

"Interpellanza Murru sulle gravi carenze dei servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna". (433)

"Interpellanza Murru sul finanziamento concesso dalla Regione Sarda alla Società "Polichem Sarda" ". (434)

"Interpellanza Murru sul perdurare della crisi dell'Istituto Biochimico Sardo". (435)

"Interpellanza Murru sulla necessità di tra-

sferire il Comune di Burcei dal 22° al 24° Comprensorio". (436)

"Interpellanza Macis - Berlinguer - Marini - Corrias sugli atti compiuti dalla Giunta in adempimento dell'ordine del giorno n. 246 del 26 aprile 1978 concernente la possibilità di mantenere in vita Tuttoquotidiano". (437)

"Interpellanza Murru sul preoccupante dilagarsi della 'peste suina africana' in Sardegna". (438)

"Interpellanza Murru sulle condizioni di assoluta disagio degli abitanti nella zona di "Mulinu Becciu" di Cagliari". (439)

"Interrogazione Murru sui criteri di assunzione della mano d'opera per i servizi antincendi da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari". (820)

"Interrogazione Muledda - Marini - Muravera sulla premiazione dell'Assessore dei trasporti, onorevole Eusebio Baghino, con la coppa 'Lido' ". (821)

Proclamazione a consigliere regionale.

PRESIDENTE. In seguito alle dimissioni dell'onorevole Annibale Francesconi è stato dato incarico alla Giunta permanente delle elezioni di accertare, dagli atti elettorali, quale fosse il candidato maggiormente votato dopo l'ultimo dei proclamati eletti nella lista numero 4 del collegio elettorale di Sassari. Il Presidente della Giunta delle elezioni, con nota del 26 luglio, ha comunicato quanto segue: "In adempimento alla richiesta della Signoria Vostra Onorevole, comunico di aver convocato subito la Giunta delle elezioni per accertare a quale candidato deve essere attribuito il seggio lasciato vacante dal consigliere Annibale Francesconi dimissionario.

La Giunta, riunitasi il giorno 26 luglio 1978, ha preso in esame il verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Sassari e dopo aver constatato che l'onorevole Annibale Francesconi era stato eletto nella li-

sta numero 4, avente il contrassegno "sole nascente, falce e martello P.S.I. - Partito Socialista Italiano" ha accertato che il primo dei candidati non eletti nella stessa lista e circoscrizione è Francesco Oggiano. Sulla base di tali risultanze la Giunta ha deliberato di comunicare alla Signoria Vostra Onorevole che ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 23 marzo 1951, n. 4, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 2 il seggio lasciato vacante dall'onorevole Annibale Francesconi deve essere attribuito al candidato Francesco Oggiano".

Pertanto, proclamo consigliere regionale l'avvocato Francesco Oggiano.

Continuazione della discussione della legge regionale 19 aprile 1978: "Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale 19 aprile 1978: "Ordinamento degli Uffici e stato giuridico del personale regionale", rinviata dal Governo centrale.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura del Titolo I - Ordinamento degli Uffici - Capo I, articolo 1.

MEDDE, *Segretario*:

TITOLO I

Ordinamento degli uffici

CAPO I

Principi e criteri dell'organizzazione amministrativa

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina l'ordinamento amministrativo regionale, il modello delle strutture organizzative, l'individuazione delle funzioni ed i rapporti organici, in modo che la azione

amministrativa sia svolta secondo il disegno unitario delineato dalla programmazione regionale.

L'Amministrazione regionale adegua l'organizzazione delle proprie strutture alle esigenze del mutamento sociale e della trasformazione economica dell'Isola, secondo gli obiettivi fissati dagli organi di governo nel processo di sviluppo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 2

Principi di decentramento

In applicazione dell'articolo 5 della Costituzione e dell'articolo 44 dello Statuto speciale, la Regione, oltre al potenziamento delle autonomie locali, attua nei propri servizi un ampio decentramento amministrativo, conservando prevalentemente compiti d'indirizzo, coordinamento e controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

Criteri dell'organizzazione amministrativa

Sono criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa regionale:

a) la chiarezza nella gestione amministrati-

va e, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la pubblicità negli atti e nei procedimenti;

b) la responsabilizzazione e qualificazione del personale;

c) l'efficienza funzionale, anche attraverso la mobilità e la rotazione del personale;

d) la valorizzazione del momento collegiale;

e) il costante e massimo recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali al fine di rendere sempre più efficiente, spedita e semplificata l'attività;

f) l'economicità della gestione evitando duplicazioni di competenze e dispendio di mezzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO II

Strutture organizzative

Art. 4

Articolazioni dell'organizzazione

L'organizzazione amministrativa regionale si articola in servizi e settori:

— i servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza del Presidente della Giunta e degli Assessori;

— i settori sono articolazioni dei servizi, ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini ed interdipendenti nell'ambito di una stessa materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 5

Istituzione dei servizi

I servizi sono istituiti, modificati o soppressi, tenendo esclusivamente conto delle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell'Amministrazione regionale, sulla base delle competenze individuate dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, entro un numero massimo di 60.

Agli adempimenti di cui al comma precedente si provvede con apposito regolamento di esecuzione, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 5 (sostitutivo totale) — “I servizi sono istituiti, modificati o soppressi, tenendo esclusivamente conto delle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell'Amministrazione regionale e sulla base delle competenze individuate dalla Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, entro un numero massimo di 50.

Agli adempimenti di cui al comma precedente si provvede con apposito regolamento di esecuzione, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale” ”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corona per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marraccini. Ne ha facoltà.

MARRACCINI (D.C.). Per dichiarare, signor Presidente, che siamo d'accordo sull'emendamento che chiarisce alcune perplessità che erano sorte anche in Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 6

Istituzioni dei settori

I settori sono istituiti, modificati o soppressi in base ad effettive esigenze operative, con il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo, entro un numero massimo di 200.

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento Corona - Carrus - Erdas sostitutivo. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

"Art. 6 (sostitutivo totale) — "I settori sono istituiti, modificati o soppressi in base ad effettive esigenze operative, con il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo, entro un numero massimo di 150" ". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corona per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 7

Indirizzo politico-amministrativo

I componenti della Giunta esercitano la direzione politica, indicano gli obiettivi da raggiungere, verificano i risultati conseguiti, chiamano a risponderne i Coordinatori.

Partecipano, qualora lo ritengano opportuno, alle riunioni del Consiglio dei servizi e dei Comitati di servizio, senza diritto di voto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 8

Istituzione dei Servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale

In deroga alla norma dell'articolo 5, sono istituiti i seguenti servizi:

- a) servizio legislativo;
- b) servizio della Ragioneria generale;
- c) servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Al servizio della Ragioneria è preposto un Coordinatore generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 9

*Ufficio di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale*

L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale collabora all'attività del Presidente per:

- a) i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni, e le Autorità politiche e militari;
- b) gli affari riservati;
- c) il cerimoniale e le pubbliche relazioni;
- d) l'amministrazione dei fondi per le spese di rappresentanza.

Salvo il disposto di cui all'articolo 74, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'Ufficio di Gabinetto.

Al capo di Gabinetto è attribuita l'indennità di cui al quarto comma dell'articolo 20, da corrispondersi per 12 mensilità, in sostituzione dell'indennità di Gabinetto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 10

Segreterie particolari

Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

Non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.

Al segretario particolare, non dipendente dall'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale.

Salvo il disposto dell'articolo 74 restano ferme le disposizioni in vigore concernenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 11

Ufficio stampa

Nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito l'ufficio stampa della Regione, che mantiene i rapporti con gli organi di diffusione, e in modo obiettivo, imparziale e concreto cura l'informazione sull'attività dell'istituto regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 12

Gruppi di lavoro

Per lo svolgimento di compiti prevalentemente interdisciplinari di studio, programmazione, elaborazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività amministrative regionali, elaborazione di schemi, di disegni di legge, predisposizione ed eventuale svolgimento di attività per progetti, si provvede di norma con il metodo del lavoro di gruppo mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro sono costituiti per periodi determinati, con aggregazione di personale appartenente a fasce funzionali anche diverse.

Qualora i compiti affidati al gruppo di lavoro richiedano la particolare competenza tecnica o giuridica di estranei all'Amministrazione regionale, il gruppo di lavoro può essere integrato da docenti universitari o da esperti aventi la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale; con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale in relazione all'incarico affidato.

I gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento del Coordinatore generale su conforme decisione del Consiglio dei servizi, se operano per la trattazione di affari interessanti uno o più servizi della Presidenza della Giunta o di uno stesso Assessorato, con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta dei Consigli dei servizi interessati, se operano per la trattazione di affari interessanti più Assessorati o uno o più Assessorati e la Presidenza della Giunta.

Contestualmente alla costituzione del gruppo di lavoro, viene nominato un Coordinatore responsabile della regolare conduzione dei lavori. Ogni componente del gruppo risponde della collaborazione prestata per il conseguimento dei risultati.

Il gruppo risponde collegialmente della

tempestività dei lavori, in relazione al termine fissato per il loro compimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 13

Il Comitato per l'organizzazione ed il personale

E' istituito il Comitato per l'organizzazione ed il personale presieduto dall'Assessore competente in materia di personale.

Il Comitato è composto, oltre che dal suo Presidente, dai Coordinatori generali, dal Coordinatore del servizio di organizzazione e metodo e del personale, nonché da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, nonché da due eletti direttamente dal personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, durano in carica tre anni, se rappresentanti del personale, e possono essere sostituiti da membri supplenti.

Il Comitato per l'organizzazione ed il personale:

a) formula proposte sulle iniziative e i provvedimenti da adottare per un costante adeguamento delle strutture dell'organizzazione regionale alle esigenze della collettività;

b) studia ed elabora proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro, l'organizzazione delle strutture regionali ai fini di una migliore utilizzazione del personale;

c) studia ed elabora proposte concernenti la politica del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione del personale stesso;

d) delibera i criteri di massima cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti di trasferimento del personale tra i vari rami dell'Amministrazione, in relazione alle mutevoli esigenze dei servizi, e dei provvedimenti di trasferimento che comportino mutamento della sede di servizio;

e) formula proposte in ordine al distacco di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale presso gli enti regionali, gli Organismi comprensoriali o comunque sottoposti al controllo della Regione, e per il comando di personale dai suddetti enti presso l'Amministrazione regionale;

f) propone l'istituzione dei corsi di cui all'articolo 39 e delibera sui programmi degli stessi;

g) indica i criteri generali cui attenersi nella costituzione dei gruppi di lavoro tra più rami dell'Amministrazione;

h) decide sui ricorsi contro le decisioni dei Consigli di servizio;

i) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le competenze attribuite al Consiglio di amministrazione dalle norme concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

l) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi o da regolamenti.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

E' in facoltà del Comitato istituire nel suo seno, anche in via permanente, sottocomitati per lo svolgimento di specifici compiti fra quelli di competenza del Comitato medesimo, fatta eccezione di quelli di cui alle lettere d), e), h), i), l).

Contro le decisioni del Comitato di cui alle lettere i) ed l) è dato ricorso alla Giunta regionale.

Funge da Segretario del Comitato un impiegato in servizio presso l'Assessorato competente in materia di personale.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b), c) ed f), il Comitato può avvalersi della consulenza di estranei alla Amministrazione regionale, per non più di due unità, aventi la specifica competenza richiesta.

L'incarico di consulenza è conferito a tem-

po indeterminato, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e non può superare la durata di un anno, ma può essere rinnovato con lo stesso o con successivo decreto e determinato il compenso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 14

Consiglio dei servizi

Nell'ambito della Presidenza della Giunta o di ciascun Assessorato, qualora vi siano più servizi, è costituito il Consiglio dei servizi composto:

- dal Coordinatore generale;
- dai Coordinatori di servizio;
- da un rappresentante del personale per ciascun servizio, eletto dal personale addetto.

Il Consiglio dei servizi:

a) esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa;

b) decide sull'impiego del personale nei servizi, sulla costituzione e composizione dei gruppi di lavoro interessanti uno o più servizi di uno stesso Assessorato o della Presidenza della Giunta;

c) decide su istanze in materia di organizzazione e programmazione dell'attività dei servizi e dei gruppi di lavoro;

d) propone la costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di affari interessanti più Assessorati o uno o più Assessorati e la Presidenza della Giunta;

e) esprime parere sulla nomina e sulla revoca dei Coordinatori di settore;

f) esercita inoltre tutte le competenze

ad esso attribuite in esecuzione di leggi o di regolamenti.

I componenti elettivi del Consiglio dei servizi durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti. Avverso le decisioni del Consiglio è dato ricorso al Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Il Consiglio dei servizi si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Qualora nell'ambito della Presidenza della Giunta o di ciascun Assessorato vi sia un solo servizio, le funzioni del Consiglio dei servizi sono svolte dal Comitato di servizio. Al Comitato di servizio, in questo caso, si applicano i precedenti commi secondo, terzo, quarto e quinto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MEDDE, Segretario:

Art. 15

Comitato di servizio

Nell'ambito di ciascun servizio è costituito un Comitato di servizio, presieduto dal rispettivo Coordinatore e composto dai Coordinatori di settore e da un rappresentante del personale per ciascun settore, eletto dal personale addetto.

Qualora il servizio non sia articolato in settori, il Comitato di servizio è composto dal Coordinatore e da due rappresentanti del personale eletti dal personale addetto.

I componenti elettivi del Comitato durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua prima seduta.

Il Comitato di servizio:

a) esprime pareri e formula proposte sulla organizzazione amministrativa con particolare

riferimento a quella del proprio ambito;

b) decide sull'impiego del personale nei settori, propone al Consiglio dei servizi la costituzione di gruppi di lavoro ed esprime pareri sulla composizione degli stessi;

c) esercita inoltre tutte le competenze ad esso attribuite in esecuzione di leggi o di regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MEDDE, Segretario:

Art. 16

Organi periferici con circoscrizione regionale

Gli organi periferici o quelli statali trasferiti alla Regione, la cui competenza si estende su tutto il territorio dell'isola, sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dall'Assessorato competente per materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MEDDE, Segretario:

Art. 17

Organi periferici con circoscrizione provinciale

Fino a quando non sarà attuato il decentramento autarchico delle funzioni regionali, gli organi regionali e quelli statali trasferiti alla Regione — la cui competenza si svolge nell'ambito delle circoscrizioni provinciali o in ambito

inferiore — assumono la struttura organizzativa periferica di servizio o, eventualmente, di settore dipendente dalla Presidenza della Giunta o dall'Assessore competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo Terzo, articolo 18.

MEDDE, Segretario:

CAPO III

Funzioni di coordinamento

Art. 18

Livelli di coordinamento

Nell'ambito dell'ordinamento amministrativo sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

- Coordinatore generale;
- Coordinatore di servizio;
- Coordinatore di settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MEDDE, Segretario:

Art. 19

Funzioni dei Coordinatori generali

Nell'ambito della Presidenza della Giunta e di ogni Assessorato il Coordinatore generale cura il collegamento fra l'indirizzo politico amministrativo impartito dagli organi di governo ed

i servizi, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Promuove, avvalendosi del Consiglio dei servizi, tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa.

Cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti.

In caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nell'attuazione dei programmi affidati, il Coordinatore generale sollecita il competente Coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione.

Di tale adempimento sostitutivo informa il Consiglio dei servizi.

Il Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, oltre ai compiti previsti dai precedenti commi, cura il collegamento tra i dipartimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché i collegamenti con i diversi servizi dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MEDDE, Segretario:

Art. 20

Nomina dei Coordinatori generali

Le funzioni di Coordinatore generale di cui al precedente articolo, sono conferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della

Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad uno dei Coordinatori di servizio del singolo ramo dell'Amministrazione.

L'incarico di Coordinatore generale ha durata triennale; può essere revocato, con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al Coordinatore generale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una indennità pari al 25 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Essa non è cumulabile con l'indennità di cui al quarto comma dell'articolo 22.

L'indennità salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.

Il Coordinatore generale, in caso di assenza, impedimento o aspettativa non superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un Coordinatore di servizio o, in mancanza di questo, un Coordinatore di settore.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MEDDE, Segretario:

Art. 21

Funzioni dei Coordinatori di servizio e di settore

I Coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.

Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi nel rispetto dell'indirizzo politico-ammini-

strativo impartito dagli organi di governo della Regione.

Adottano gli atti non discrezionali e di esecuzione dei programmi e delle deliberazioni della Giunta, firmano gli atti di impegno e liquidazione di spesa che non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MEDDE, Segretario:

Art. 22

Nomina dei Coordinatori di servizio

L'Assessore competente in materia di personale, su proposta dei componenti della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta, nomina con decreto, fra gli impiegati della VI fascia funzionale che abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale ed avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un Coordinatore per ogni servizio.

L'incarico di Coordinatore di servizio ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al Coordinatore di servizio è corrisposta per la durata dell'incarico un'indennità pari al 20 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio nella VI

fascia funzionale.

L'indennità, salvo quanto disposto dai successivi commi, viene corrisposta per 12 mensilità.

Il Coordinatore di servizio, in caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni, designa all'esercizio delle proprie funzioni un coordinatore di settore.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 23

Nomina dei Coordinatori di settore.

L'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il Consiglio di servizio, nomina con decreto, fra gli impiegati della V e VI fascia funzionale che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, prescegliendoli sulla base dello stato di servizio e della capacità professionale e avuto particolare riguardo alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione, un Coordinatore per ogni settore.

L'incarico di Coordinatore di settore ha durata triennale; può essere revocato con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

Al Coordinatore di settore è corrisposta per la durata dell'incarico un'indennità pari al 10 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della VI fascia funzionale. Detta indennità viene corrisposta per

dodici mensilità salvo quanto previsto dai successivi commi.

In caso di assenza, impedimento ovvero in caso di aspettativa non superiore a sessanta giorni, le funzioni di Coordinatore di settore sono esercitate dal Coordinatore di servizio.

In caso di aspettativa per un periodo superiore a sessanta giorni, l'incarico è sospeso per il corrispondente periodo di tempo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 24

Responsabilità dei Coordinatori

Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i Coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

In particolare i Coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta o dall'Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

— ai Coordinatori di settore dal Coordinatore di servizio, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale;

— ai Coordinatori di servizio e ai Coordinatori generali dal Presidente della Giunta o dall'Assessore a seconda delle rispettive competen-

ze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo II - Capo I - articolo 25.

MEDDE, *Segretario*:

TITOLO II

Ordinamento, stato giuridico ed economico del personale

CAPO I

Norme generali

Art. 25

Fonti normative

Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottoufficiali e delle guardie del Corpo forestale della Regione, delle guardie venatorie dei Comitati provinciali della caccia e delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale, resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 26

Contrattazione triennale

Ogni triennio la Giunta, a far data dal 1° luglio 1979, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione regionale, provvederà all'esame, con carattere di generalità, delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente saranno stabilite, sulla base degli accordi raggiunti fra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali di cui sopra, con apposito disegno di legge che la Giunta stessa dovrà presentare per l'approvazione da parte del Consiglio regionale almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di modifica di cui al comma precedente, decorrono in ogni caso dal giorno successivo a quello di scadenza del triennio precedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO II

Ordinamento del personale

Art. 27

Ruolo e fasce funzionali

Il personale dell'Amministrazione regio-

nale, quello della Azienda foreste demaniali della Regione sarda ed il personale già trasferito dallo Stato alla Regione in forza di norme di attuazione dello Statuto speciale o di norme di decentramento statale, è compreso in un ruolo unico ed inquadrato in sei fasce funzionali.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo la allegata tabella A), le singole qualifiche, raggruppate per equivalenza di mansioni.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per il quale valgono le disposizioni transitorie della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MEDDE, Segretario:

Art. 28

Distacchi e comandi

Al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'apparato pubblico regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, si potrà provvedere:

— al distacco od al comando del personale dell'Amministrazione regionale presso gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane, gli istituti regionali, gli enti strumentali della Regione e gli enti comunque sottoposti al suo controllo;

— al distacco del personale degli istituti regionali e degli enti strumentali della Regione presso l'Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.

L'Amministrazione regionale può inoltre disporre il distacco ed il comando di proprio personale presso gli enti locali territoriali contestualmente all'attuazione del decentramento di funzioni regionali ai medesimi enti.

I distacchi ed i comandi di cui al presente articolo sono disposti, d'intesa tra le Amministrazioni interessate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Con apposita legge regionale sarà disciplinato il comando del personale degli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione presso l'Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MEDDE, Segretario:

Art. 29

Personale degli enti strumentali

Contestualmente alla ristrutturazione degli enti strumentali della Regione si provvederà all'inquadramento del relativo personale dipendente nel ruolo e nelle fasce funzionali di cui al primo comma dell'articolo 27.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici al fine di:

— estendere ai propri dipendenti lo stato giuridico ed il trattamento economico nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge;

— strutturare, per quanto compatibile, la propria organizzazione in conformità con

quella definita nel titolo primo della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MEDDE, Segretario:

Art. 30

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella B).

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Con la stessa procedura, ferma restando la dotazione organica della rispettiva fascia funzionale, al contingente numerico di ciascuna qualifica possono essere apportate variazioni in relazione alle esigenze operative dell'Amministrazione.

La verifica delle esigenze operative di cui al precedente comma è effettuata prima dell'inizio delle procedure per la copertura dei posti resisi vacanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MEDDE, Segretario:

Art. 31

Mansioni del personale della VI fascia funzionale

Il personale della VI fascia funzionale svolge attività di indirizzo e di impulso; cura autonomamente l'istruttoria amministrativa, tecnica e contabile degli affari che richiedono una prevalente attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, firmandone i relativi atti; nell'ambito delle direttive formulate dai competenti Coordinatori cura la definizione degli affari stessi, predisponendone i relativi atti; può essere preposto allo scioglimento di attività ricorrenti, ed in tale ambito indirizza l'attività del personale addetto disponendo l'appropriato impiego del materiale e delle attrezzature; esercita funzioni organizzative ed operative di carattere tecnico richiedenti particolari specializzazioni attinenti a compiti di istituto; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione e rilascia i certificati.

Può svolgere compiti di segreteria.

Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MEDDE, Segretario:

Art. 32

Mansioni del personale della V fascia funzionale

Il personale della V fascia funzionale svolge compiti di collaborazione amministrativa, tecnica e contabile anche con discrezionalità operativa; disimpegna mansioni che attengono ad adempimenti istruttori firmandone, nell'ambito delle direttive formulate dal rispettivo Coordinatore, i relativi atti.

Può svolgere compiti di segreteria.

Sono fatti salvi i limiti di competenza professionale stabiliti da leggi o da regolamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 33

*Mansioni del personale della
IV fascia funzionale*

Il personale della IV fascia funzionale svolge mansioni di carattere economico, amministrativo o contabile, richiedenti apposita preparazione specialistica acquisita anche attraverso corsi professionali a carattere tecnico-pratico.

In particolare dette mansioni sono esercitate nei settori degli archivi, delle biblioteche, della stampa e della tipografia, della foto-cinematografia, dell'elaborazione dei dati, della collaborazione tecnica, amministrativa e contabile in genere.

Nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica professionale riconosciuta, il personale della IV fascia svolge anche attività manuali proprie degli operai specializzati, utilizzando attrezzi, apparecchiatura o strumenti, dei quali è tenuto a provvedere alla ordinaria manutenzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 34

*Mansioni del personale della
III fascia funzionale*

Il personale della III fascia funzionale svolge mansioni di carattere tecnico-pratico richiedenti apposita qualificazione professionale ed è tenuto alla manutenzione ordinaria dei mezzi, strumenti ed apparecchiatura affidatigli.

In particolare, nell'ambito delle specifiche competenze della qualifica di appartenenza, il personale della III fascia svolge attività di dattilografia e stenografia, collaborazione nei settori di archivio e protocollo, di conduzione di centralini telefonici, di perforazione e predisposizione di schede meccanografiche, di conduzione di impianti di riscaldamento e condizionamento, di vigilanza sanitaria ed ogni altra attività assimilabile a quella degli operai qualificati.

Del personale di detta fascia fanno parte altresì gli addetti stabilmente alla conduzione di autoveicoli, con patente D o D-E.

Il personale assunto con la qualifica di dattilografo o stenodattilografo, dopo 15 anni di effettivo servizio nelle relative mansioni o dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, può ottenere, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza e sempreché in possesso della qualificazione professionale eventualmente richiesta, l'assegnazione a diversa qualifica per la quale esista vacanza sul relativo contingente numerico.

L'assegnazione di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Per la sostituzione delle stenodattilografe e delle dattilografe, nel periodo in cui le medesime usufruiscono — nei limiti di legge — del congedo straordinario di cui agli articoli 4 e 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale, munito dei necessari requisiti, prescegliendolo, di norma, secondo l'ordine della graduatoria e sino all'esaurimento della medesima, fra gli idonei dell'ultimo concorso espletato. Al suddetto personale compete

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

il trattamento economico iniziale previsto dalla fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 35

*Mansioni del personale della
II fascia funzionale*

Il personale della II fascia funzionale collabora ai servizi generali del ramo dell'Amministrazione cui è assegnato, ed è adibito a compiti di collegamento nel servizio di corrispondenza, utilizzando, anche per il trasporto di persone, i veicoli forniti a tal fine dall'Amministrazione.

Del personale di detta fascia fanno parte gli addetti a compiti di guardiano e custodia, nonché alla sorveglianza di opere idrauliche, secondo l'orario e le modalità definite in relazione alle esigenze del servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 36

*Mansioni del personale della
I fascia funzionale*

Il personale della prima fascia funzionale svolge mansioni inerenti al servizio di anticamera provvedendo altresì a:

— eseguire il trasporto di fascicoli e di altri oggetti;

— provvedere a mantenere in ordine gli uffici cui è assegnato;

— impiegare gli apparecchi e le macchine in dotazione agli uffici per la riproduzione e la duplicazione dei documenti;

— collaborare ai servizi inerenti al ricevimento ed all'inoltro della corrispondenza;

— collaborare al servizio di rappresentanza in occasione di manifestazioni, mostre e congressi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 37

Divieto di svolgimento di mansioni diverse

E' fatto divieto all'Amministrazione di destinare i propri dipendenti allo svolgimento di mansioni diverse da quelle della fascia di appartenenza.

Fatta salva la possibilità di affidamento di mansioni equivalenti nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, per improrogabili esigenze di servizio il dipendente può essere adibito allo svolgimento di mansioni diverse, comunque non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per un periodo complessivo non superiore a due mesi per ogni biennio.

In ogni caso il transito nelle fasce superiori si consegue esclusivamente in applicazione delle norme contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 38

Attribuzioni di mansioni diverse in caso di inidoneità fisica

Al dipendente che, con la procedura prevista per la dispensa dal servizio per motivi di salute venga riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il Comitato per l'organizzazione ed il personale può attribuire le mansioni di altra qualifica compresa nella stessa fascia di appartenenza, ovvero, a domanda, le mansioni di qualifiche comprese nelle fasce funzionali inferiori, con conservazione, in tale ultimo caso, del trattamento omonimo della fascia funzionale di originaria appartenenza.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale addetto all'impiego degli autoveicoli nel caso di ritiro definitivo della patente di guida ovvero al compimento del cinquantesimo anno di età, prescindendo dalle condizioni di inidoneità fisica.

Alle visite per l'accertamento dell'idoneità assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne faccia domanda e se ne assuma l'onere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO III

Assunzione agli impieghi e disciplina dei concorsi

Art. 39

Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione

L'Amministrazione regionale garantisce la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dipendente, mediante l'istituzione di appositi corsi.

A tali fini l'Amministrazione è autorizzata a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con le Università od altri istituti specializzati.

Il calendario e l'orario di effettuazione dei corsi dovranno essere compatibili, per quanto possibile, con l'orario di lavoro; la frequenza al di fuori dell'orario di lavoro è retribuita con i compensi per lavoro straordinario, fuori dalle limitazioni di cui all'articolo 49.

L'Amministrazione è altresì autorizzata a sostenere, con parere vincolante del Comitato per l'organizzazione ed il personale, le spese occorrenti per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche all'estero, istituiti da Organismi italiani e stranieri, riguardanti specifici settori di interesse regionale.

L'Amministrazione regionale può intendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi.

Il dipendente che dovrà partecipare ai corsi di cui sopra fuori della ordinaria sede di servizio, nel caso di provata necessità per impedimento fisico permanente può avvalersi di un accompagnatore per il quale gli verrà corrisposto a titolo di rimborso spese, un assegno di importo pari al trattamento economico di missione da esso percepito.

L'Amministrazione regionale favorisce la partecipazione ai corsi di cui al primo comma del personale degli enti locali anche non territoriali e degli enti pararegionali, assumendo a proprio carico le spese di viaggio e le indennità di missione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 40

Assunzioni agli impieghi

Fatte salve le norme relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a particolari categorie, le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblico concorso per esami per singole qualifiche o gruppi di qualifiche equivalenti comprese nella stessa fascia funzionale.

L'indizione dei concorsi è obbligatoria quando le vacanze superano il 10 per cento della dotazione organica della fascia funzionale ed è disposta entro tre mesi dal verificarsi di tale condizione.

La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti, entro un anno dalla data della sua approvazione, per i motivi diversi dall'ampliamento della dotazione organica.

I titoli di studio, le qualificazioni professionali e le specializzazioni professionali prescritte relative all'accesso alle fasce funzionali e le singole qualifiche sono indicati nella allegata tabella A) e relative note.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 41

Riserva di posti

Il 30 per cento dei posti a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato agli impiegati dell'Amministrazione regionale che:

— siano provvisti del titolo di studio prescritto e abbiano 4 anni di anzianità di effettivo servizio nella fascia funzionale immediatamente inferiore;

— siano provvisti del titolo di studio richiesto per la fascia funzionale immediatamente inferiore e abbiano 10 anni di anzianità di effettivo servizio in detta fascia.

Relativamente ai concorsi per l'accesso alla quarta, terza e seconda fascia funzionale, la riserva di posti opera a favore degli appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore purché abbiano almeno 8 anni di anzianità di effettivo servizio.

Dal beneficio previsto dal presente articolo è escluso il dipendente a cui nell'ultimo biennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alla lettera a) dell'articolo 60 ovvero a cui nell'ultimo quinquennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

La riserva non opera qualora venga messo a concorso un solo posto.

I posti non utilizzati con la riserva sono assegnati agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 42

Disciplina dei concorsi

All'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali si provvede con apposite anticipazioni del cassiere regionale assoggettate a rendiconto conclusivo da parte del Coor-

dinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Le procedure per il bando e l'espletamento dei concorsi, la costituzione e la composizione delle relative Commissioni giudicatrici, il numero delle prove scritte nonché — in relazione alle singole qualifiche — le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche, sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione.

Nelle Commissioni giudicatrici è sempre garantita una rappresentanza sindacale del personale dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MEDDE, Segretario:

Art. 43

Riconoscimento del servizio in caso di transito

Agli impiegati dell'Amministrazione regionale che transitano nelle fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza è attribuita, nella nuova fascia funzionale, la classe di stipendio e gli aumenti periodici derivanti dall'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata nella misura di due terzi.

L'eventuale anzianità eccedente è valida per l'ulteriore progressione economica.

Il riconoscimento dei due terzi del servizio prestato è valido anche agli effetti giuridici ed in particolare per il raggiungimento dell'anzianità minima necessaria ai fini del conferimento degli incarichi di Coordinatore di cui agli articoli 20, 22 e 23.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MEDDE, Segretario:

Art. 44

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi e gli assunti per obblighi di legge conseguono la nomina in prova.

Per le qualifiche di autista e autista specializzato la nomina in prova è subordinata all'esito favorevole di un esame psicofisico.

Il periodo di prova ha la durata di un anno.

La nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale secondo l'ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto dello stesso Assessore, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Gli impiegati nominati in prova svolgono le mansioni proprie della qualifica rivestita e conseguono la nomina in ruolo condizionatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio dei servizi, sulla base del rapporto compilato dal Coordinatore del servizio cui l'impiegato è addetto.

In caso di giudizio sfavorevole espresso dal Consiglio dei servizi, l'Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto alcun giudizio, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Lo stesso trattamento compete in caso di decesso dell'impiegato durante il periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il dipendente regionale vincitore di concorso che provenga dalla fascia funzionale immediatamente inferiore purché nella stessa abbia superato il periodo di prova.

La nomina in ruolo è disposta, sentito il Comitato per la organizzazione ed il personale, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MEDDE, Segretario:

Art. 45

Mobilità del personale

I partecipanti ai concorsi per l'ammissione agli impieghi regionali — che non provengano da altra fascia funzionale della Amministrazione — devono espressamente assumere l'obbligo di accettare in qualunque momento del loro servizio l'assegnazione, il comando o il distacco presso gli enti o organismi di cui al precedente articolo 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MEDDE, Segretario:

Art. 46

Riconoscimento di servizio extraregionale

Al personale nominato in ruolo, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 44, è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, gli enti pubblici, nonché quello prestato nelle Università come assistente ordinario od incaricato.

Il predetto servizio è valutato:

a) se prestato in carriera corrispondente e con mansioni assimilabili a quelle proprie della qualifica nella quale presta servizio, nella misura di due terzi;

b) se prestato in carriera corrispondente, ma con mansioni non assimilabili a quelle della fascia funzionale nella quale presta servizio o se prestato in carriera immediatamente inferiore, nella misura di un terzo.

I predetti servizi sono fra loro cumulabili ed il complessivo periodo riconosciuto non può in nessun caso essere superiore a cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MEDDE, Segretario:

CAPO IV

Doveri, responsabilità e diritti

Art. 47

Normativa applicabile

I doveri, le responsabilità ed i diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalla presente legge, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme

regionali vigenti, nella materia, alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, i funzionari dell'Amministrazione regionale o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, se convocati dalle competenti Commissioni del Consiglio regionale, hanno l'obbligo di rispondere alle notizie ed informazioni richieste senza l'osservanza del segreto d'ufficio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 48

Spese per la difesa dell'impiegato

Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurati dall'Amministrazione regionale sono rimborsate dall'Amministrazione regionale medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 49

Orario di servizio — Lavoro straordinario

L'orario di servizio corrisponde a 36 ore per settimana, fatte salve le festività infrasetti-

manali riconosciute festive ai sensi della legislazione vigente; la distribuzione giornaliera dell'orario viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica; è altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legislazione vigente.

L'impiegato chiamato a prestare servizio in giornata di riposo settimanale ha diritto entro i successivi quindici giorni ad un giorno di riposo per recupero.

L'impiegato per esigenze di servizio è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario; le prestazioni per lavoro straordinario sono autorizzate con formale provvedimento del Coordinatore di servizio e non possono superare le venti ore mensili per ciascun impiegato.

Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a seduta di Commissione di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui al precedente comma.

Al personale regionale avente sede di servizio in Roma il compenso del lavoro straordinario è attribuito in misura forfettaria pari a 35 ore mensili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 50

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di 30

giorni lavorativi, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente.

Il periodo di cui al precedente comma è proporzionalmente ridotto per effetto dei periodi di aspettativa goduti nell'anno.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferisce, e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto concerne il recupero delle festività soppresse ai sensi della legge 3 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio alla relativa normativa statale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 51

Congedo straordinario

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:

1) per contrarre matrimonio, per la durata di 15 giorni;

2) per la preparazione e partecipazioni a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado, abilitate al rilascio di titoli legali, per un periodo complessivamente non superiore a 20 giorni lavorativi;

3) ove sia mutilato od invalido di guerra o civile o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente per un periodo massimo di 30 giorni;

4) per richiamo alle armi, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il qua-

le è collocato in aspettativa.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Coordinatore preposto al Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale, l'Amministrazione può altresì concedere congedi straordinari:

a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e specializzazione, per un periodo non superiore ad un mese all'anno;

b) per malattia o per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, per un periodo complessivamente non superiore a due mesi all'anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 52

Cumulo e fruizione di congedi straordinari

I congedi straordinari sono tra loro cumulabili e fruibili complessivamente nella misura massima di due mesi per ogni anno solare e sono considerati periodi di servizio utili a tutti gli effetti.

Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico e per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 53

*Comunicazioni di malattie ed impedimenti
e relativi accertamenti*

In caso di malattia o di altro impedimento alle prestazioni di servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all'Amministrazione, indicando il proprio recapito; nel primo caso deve altresì trasmettere all'Amministrazione entro tre giorni dall'inizio dell'assenza un certificato rilasciato dal medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della stessa.

L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso gli organi sanitari statali anche collegiali, o i servizi ispettivi dell'ente assistenziale competente o le cliniche ed istituti universitari.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 54

Collocamento in aspettativa senza assegni

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato — e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge — il dipendente regionale può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni,

avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza; in difetto, oltre le sanzioni disciplinari, il periodo di assenza non è riconosciuto a qualsiasi effetto come servizio utile.

Il collocamento in aspettativa è disposto con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 55

Brevi assenze

L'impiegato regionale può chiedere per iscritto di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, al fine di partecipare, sulla base di formale convocazione, alle riunioni degli organismi rappresentativi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Coordinatore di servizio competente e nell'anno solare non possono eccedere, per ciascun impiegato, la misura complessiva di 12 ore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 56

Agevolazioni per impiegati studenti

I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 57

Trasferimenti

I trasferimenti del personale tra i vari rami dell'Amministrazione o che comportino spostamenti della sede di servizio, sono disposti, secondo criteri di massima deliberati dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, dall'Assessore competente in materia di personale.

I trasferimenti di sede sono disposti:

- su domanda dell'interessato, qualora non ostino esigenze di servizio;
- d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, sentito il dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO V

Documenti personali - Disciplina

Art. 58

Fascicolo personale

Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono iscritti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo in ogni tempo e chiedere rilascio di copia dei citati atti, anche dopo la cessazione del servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni da consegnare per iscritto sono inserite nel fascicolo.

L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 59

La Commissione di disciplina

Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, all'inizio di ogni triennio, è costituita la Commissione di disciplina composta:

- a) da tre membri designati dalla Giunta regionale, ma estranei all'Amministrazione regionale, esperti in discipline giuridiche attinenti al diritto amministrativo e al diritto del lavoro;
- b) da un membro eletto dalla generalità

dei dipendenti.

Di volta in volta la Commissione è integrata da un membro eletto dagli appartenenti alla fascia funzionale cui appartiene il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Con il medesimo decreto la presidenza è attribuita ad uno dei membri di cui alla precedente lettera a).

Funge da Segretario un dipendente della sesta fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato competente in materia di personale.

I compiti attribuiti alla Commissione di disciplina e le relative procedure sono quelli previsti dalla normativa vigente degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

MEDDE, Segretario:

Art. 60

Sanzioni disciplinari

L'impiegato che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) nota di demerito;
- b) riduzione dello stipendio;
- c) sospensione dal servizio;
- d) destituzione.

La nota di demerito consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene inflitta per trasgressioni inerenti al rendimento o per l'inosservanza dell'orario di servizio.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo sono corrispondenti a quelle previste rispettivamente dagli articoli 80, 81 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

MEDDE, Segretario:

Art. 61

Procedura disciplinare

La nota di demerito, esperita la fase istruttoria della contestazione e delle giustificazioni eventualmente dedotte, è irrogata dal Coordinatore generale, su deliberazione del Consiglio dei servizi.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della nota di demerito, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione di disciplina.

Le sanzioni disciplinari diverse dalla nota di demerito sono adottate dall'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta della Commissione di disciplina, esperita la fase istruttoria da parte del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le norme sulla disciplina contenute nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

MEDDE, Segretario:

Art. 63

Effetti delle sanzioni disciplinari

L'irrogazione di tre note di demerito nel corso di un biennio comporta nei confronti del-

l'impiegato il ritardo di un anno nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 60 comporta, rispettivamente, il ritardo di due e quattro anni nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

MEDDE, Segretario:

CAPO VI

Diritti sindacali

Art. 63

Libertà sindacali

E' garantito a tutti i dipendenti regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

MEDDE, Segretario:

Art. 64

Diritto di assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi in assemblea — riguardante la generalità o

gruppi di essi — anche nei luoghi ove prestano la loro attività, durante l'orario di lavoro nel limite di 12 ore annue; le riunioni sono indette, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali ed alle stesse possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

MEDDE, Segretario:

Art. 65

Dirigenti sindacali

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale.

Per il loro riconoscimento, nel numero che sarà concordato con l'Amministrazione, l'organismo sindacale competente è tenuto a darne formale comunicazione all'Assessorato competente in materia di personale.

Il numero dei dirigenti sindacali riconoscibili ai sensi del precedente comma non può comunque essere superiore ad una unità per ogni 200 dipendenti.

Per il libero esercizio del loro mandato essi:

a) non sono soggetti — quando svolgono attività sindacali — alla dipendenza funzionale;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica funzionale rivestita;

c) non possono essere trasferiti dall'ufficio di appartenenza senza preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo.

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 66

Permessi e congedi straordinari retribuiti

I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali e che comunque non possono avere una durata media superiore a tre giorni al mese. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'Amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria, hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 67

Collocamento in aspettativa retribuita

I dirigenti sindacali di categoria possono a richiesta della organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa retribuita per

la durata del loro mandato.

Il numero degli aventi diritto, che non può superare quello di una unità per ogni mille dipendenti, sarà definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative garantendo, in ogni caso, una aspettativa retribuita per ognuna di queste.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Corona, Carrus, Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 67 (aggiuntivo) – Al secondo comma dopo le parole ‘ogni mille dipendenti’ aggiungere ‘o frazione superiore a cinquecento’”. (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corona per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 68

Collocamento in aspettativa non retribuibile

I dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 69

Spazi per affissioni

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime su materie di interesse sindacale e del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 70

Locale per attività sindacale

A ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale facenti capo alle Confederazioni sindacali o che abbiano almeno 100 iscritti, è concesso nella sede centrale dell'Amministrazione regionale l'uso gratuito di un locale — con uso di telefono — da adibire ad ufficio sindacale.

Per gli uffici dislocati negli altri capoluoghi

di provincia viene indicato, di volta in volta, il locale ove le rappresentanze sindacali possono svolgere la loro attività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 71

Delega per contributi associativi

I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.

La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'Amministrazione regionale sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO VII

Trattamento economico

Art. 72

*Onnicomprensività dello stipendio e
chiarezza retributiva*

Il trattamento economico dei dipendenti regionali è basato sulla onnicomprensività dello stipendio e sulla chiarezza retributiva. Ai medesimi è fatto divieto di percepire indennità, proventi o compensi spettanti a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, fatta eccezione per:

a) l'indennità di coordinamento di cui agli articoli 20, 22 e 23;

b) l'indennità di Gabinetto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, e successive modifiche;

c) l'indennità di cassa per il maneggio di denaro di cui al successivo articolo 76;

d) l'indennità di cui alla legge regionale 9 agosto 1967, n. 10;

e) l'indennità di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;

f) l'aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario, le indennità ed i rimborsi relativi al trattamento economico di missione e di trasferimento;

g) le indennità di cui al successivo articolo 78.

Le indennità di cui al n. 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, sono abolite a decorrere dal 1 gennaio 1977.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

MEDDE, Segretario:

Art. 73

Trattamento economico

Il trattamento economico degli impiegati regionali è quello indicato nell'allegata tabella C e relative note che fanno parte integrante della presente legge.

A decorrere dal 1 febbraio 1977 spetta altresì l'indennità di contingenza, da corrispondere in conformità ai criteri di calcolo e con la periodicità operanti per il settore industria e assumendo come termine iniziale della variazione del costo della vita il 1° gennaio 1977.

All'impiegato nominato in prova è attribuita la prima classe di stipendio prevista per la fascia funzionale di appartenenza.

Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima si consegue secondo i tempi previsti nella tabella di cui al primo comma.

Lo stipendio del personale di ruolo è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza del personale medesimo nella stessa classe di stipendio.

Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare la eventuale maggiore retribuzione in godimento.

Gli effetti economici dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui sono maturati i necessari requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 74

Determinazione dell'indennità di gabinetto

Salvo quanto disposto all'articolo 9 per il capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, l'indennità di Gabinetto di cui alla lettera b) dell'articolo 72 è così determinata:

a) per i segretari particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili e calcolati prendendo a base, per gli estranei all'Amministrazione, lo stipendio determinato dall'allegata tabella C per la 4^a classe di stipendio della VI fascia funzionale;

b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 55 ore mensili;

c) per il restante personale nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 75.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 75

Compenso per lavoro straordinario

Il corrispettivo per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/6 dello stipendio lordo mensile determinato come base per ciascuna classe di stipendio, ragguagliato a giornata; lo stesso importo è aumentato del 15 per cento

per il lavoro straordinario prestato in orario diurno nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno e nei giorni festivi, sempreché non si tratti di lavoro compensativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 76.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 76

Indennità di cassa

Al personale addetto al maneggio di valori è attribuita un'indennità mensile di rischio nella misura di lire 30.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 77.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 77

Indennità di trasferta

Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta, la misura stabilita dalla vigente legislazione regionale per il personale appartenente alle diverse carriere e qualifiche, è confermata secondo la seguente tabella di equiparazione:

—Segretario generale	Coordinatore generale
—Ispettore gen. capo	
—Altro personale del-	Altro personale della VI

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

la carriera direttiva fascia funzionale

—Personale della carriera di concetto Personale della V fascia funzionale

—Personale della carriera esecutiva ed ausiliaria e personale salariato Personale delle altre fasce funzionali

L'indennità di prima sistemazione spettante al personale trasferito è stabilita in lire 150.000.

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto).

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applicano nei confronti rispettivamente dei Coordinatori generali e dei Coordinatori di servizio.

Restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento economico di missione e di trasferimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 78

Personale del Centro elaborazione dati

Il personale in servizio presso il Centro elaborazione dati, ai fini della ininterrotta e massima utilizzazione della capacità operativa del sistema elettrocontabile, è tenuto ad osservare particolari turni di lavoro, che non potranno essere di regola inferiori a tre nelle 24 ore, diversi dal normale orario d'ufficio.

Per ogni giornata di effettuazione di turno

di lavoro diverso dal normale orario d'ufficio compete all'impiegato un'indennità di misura pari a tre volte l'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Detta indennità è cumulabile con quella prevista dal richiamato articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e con il compenso per lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 79

Assegnazione delle classi di stipendio

Le classi di stipendio sono assegnate con provvedimento del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conseguimento del diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 80

Quota aggiunta di famiglia

Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli ed i genitori a carico, spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modifica-

zioni, sono attribuite dal Servizio organizzazione e metodo e del personale, senza l'adozione di provvedimento formale; di tali attribuzioni è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del diciottesimo anno di età, il matrimonio, il decesso dei figli, il compimento del ventunesimo anno di età per i figli studenti di scuola media o professionale ovvero occupati come apprendisti, il compimento del ventiseiesimo anno di età per i figli studenti universitari o studenti di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado, il decesso del coniuge o dei genitori.

Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui è sorto o cessato il diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

MEDDE, Segretario:

Art. 81

Aumenti periodici

Gli aumenti periodici biennali, ivi compresi quelli anticipati per la nascita dei figli, sono attribuiti dal Servizio organizzazione e metodo e del personale senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni il Servizio è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82.

MEDDE, Segretario:

TITOLO III

Norme transitorie e finali

CAPO I

Trattamento economico

Art. 82

Con decorrenza dal 1° luglio 1973 e fino al 31 dicembre 1976, al personale avventizio e a quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale — fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottoufficiali e delle guardie forestali — nonché allo stesso personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda — fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti — è concesso un assegno fisso di lire 10.000 mensili lorde, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, a saldo dell'acconto corrisposto per il periodo anzidetto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

“Art. 82 (soppressivo totale) — L'articolo 82 è soppresso”. (4)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare il suo emendamento.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Sono soppressi gli articoli 82, 83 e 84 e sono sostituiti dall'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 83.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 83

Sino al 31 dicembre 1976 ed a saldo dell'anticipazione sui futuri miglioramenti corrisposta ai sensi delle leggi regionali 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21, è concesso un assegno fisso di lire 10.000 mensili lorde per le mensilità ordinarie e per la tredicesima:

— con decorrenza dal 1° gennaio 1975, per il personale trasferito alla Regione Sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES ed ISSCAL soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

— con decorrenza dal 1° novembre 1975, per il personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi degli articoli 22 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale, Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 83 (soppressivo totale) — L'articolo 83 è soppresso”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare il suo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.*

Rinuncio all'illustrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 84

Con decorrenza dal 1° febbraio 1976 e fino al 31 dicembre 1976, al personale di ruolo ed avventizio già appartenente alla “Gioventù italiana” e trasferito alla Regione Sarda ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 64, è concesso un assegno fisso di lire 58.000 mensili lorde per le mensilità ordinarie e per la tredicesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 84 (soppressivo totale) — L'articolo 84 è soppresso”. (6)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 85

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, gli assegni di cui agli articoli 82, 83 e 84 sono elevati dell'importo di lire 15.000 mensili lorde e corrisposti anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 85 (sostitutivo totale) – L'intero articolo 85 è sostituito dal seguente: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, è concesso un assegno fisso di L. 15.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità:

- al personale avventizio ed a quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali;

- al personale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti;

- al personale trasferito alla Regione Sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES-ISS-CAL, soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

- al personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi degli artt. 22 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

- al personale di ruolo ed avventizio già appartenente alla “Gioventù Italiana” e trasferito alla Regione Sarda ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764” ”. (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 86.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 86

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'articolo 82, nella misura elevata dall'articolo 85, a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200.000.000 nell'anno 1978.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 87.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO II

Inquadramento del personale avventizio e di quello dei ruoli della Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda

Art. 87

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste – fatta eccezione per quello appartenente al ruolo di sottufficiali e delle guardie forestali – è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1977 o dalla data di assunzione se successiva, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella D e salvo quan-

to disposto dai successivi commi ed articoli.

La norma di cui al precedente comma si applica nei confronti del personale di ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti-guar-die giurate.

Qualora i posti previsti nell'allegata tabella B non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

L'attribuzione allo stesso personale delle qualifiche indicate nell'allegata tabella A è disposta, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale, avuto riguardo allo specifico titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, ai corsi di qualificazione eventualmente frequentati, alle mansioni e alle funzioni svolte nel corso del servizio prestato, all'eventuale richiesta dell'interessato e ad ogni altro elemento di giudizio che possa meglio identificare le attitudini del dipendente e ricoprire le qualifiche stesse.

Nei casi in cui l'allegata tabella D prevede, in corrispondenza della carriera di provenienza, l'inquadramento in qualifiche ad esaurimento, l'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma ha luogo con la specifica qualifica funzionale ad esaurimento indicata dall'allegata tabella E. Detta attribuzione comporta l'obbligo dell'assolvimento delle mansioni proprie della fascia funzionale nella quale è ricompresa la qualifica stessa in via ordinaria.

Fermo restando quanto disciplinato dal precedente quinto comma, in corrispondenza dei posti che siano istituiti in soprannumero, ai sensi del terzo comma, per l'inquadramento del personale con qualifica ad esaurimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella fascia funzionale nella quale la stessa qualifica è prevista in via ordinaria, sino a riassorbimento dei soprannumeri istituiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 88.

MEDDE, Segretario:

Art. 88

Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 87, e con le decorrenze ivi indicate, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale od immediatamente inferiore al trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda, spettanti al 1° gennaio 1977:

a) stipendio, paga o salario mensile, con i relativi aumenti periodici;

b) assegno fisso mensile previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;

c) assegno fisso mensile previsto dall'articolo 82, nella misura elevata dall'articolo 85;

d) importo pari a undici quattordicesimi dell'indennità giornaliera spettante, per 26 giornate, ai sensi delle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18 e 11 dicembre 1969, n. 32.

L'importo di cui alla lettera d) del precedente comma deve ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale ausiliario e salariato, nelle misure spettanti al personale medesimo secondo le norme istitutive dell'indennità stessa.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Qualora in base alla normativa preesistente, successivamente al 1 gennaio 1977, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della pre-

sente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e d) del secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 89.

MEDDE, Segretario:

Art. 89

L'anzianità complessiva di servizio regionale, accertata in sede di prima applicazione della presente legge, è valida, ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, nella misura pari alla eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 88.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 1977, per il conseguimento della classe di stipendio immediatamente successiva a quella di inquadramento ovvero, in difetto dell'anzianità necessaria a tale conseguimento e sino alla data del conseguimento medesimo, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

L'ulteriore eccedenza di anzianità residua è utilizzata, sia per il conseguimento delle successive classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1978 e nella restante misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1979. Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata nella sua totalità, ai soli fini dell'attribuzione degli au-

menti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 88, sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 88 restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 90.

MEDDE, Segretario:

Art. 90

All'anzianità complessiva di servizio regionale posseduta al 1° gennaio 1977 — già utile per ciascun dipendente, ai fini della progressione in carriera, a norma della legislazione regionale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — sono portate in aumento:

a) le abbreviazioni effettivamente conseguite dai vincitori dei concorsi per merito distinto per la promozione a direttore di sezione e qualifiche corrispondenti e dai vincitori dei concorsi speciali per la promozione a direttore di divisione e qualifiche corrispondenti, nonché quelle effettivamente conseguite dai vincitori di analoghi concorsi, per la cui ammissione è richiesto il possesso di una anzianità ridotta, rispetto a quella necessaria per la progressione di carriera in via ordinaria;

b) le abbreviazioni effettivamente utilizzate ai sensi del quinto comma dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) le abbreviazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.

Per il personale che ha beneficiato dei riconoscimenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, e per quello transitato nelle carriere superiori ai sensi degli articoli 11 e 13 della stessa legge, l'anzianità di servizio è riconosciuta, con le eventuali percentuali di riduzione previste nei predetti articoli, senza le limitazioni di progressione in carriera disposte negli articoli stessi.

Al personale transitato nelle carriere superiori ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, nn. 28 e 29 e della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, l'anzianità maturata nella carriera di provenienza è valutata:

— nel limite dei due terzi, se il transito è avvenuto nella carriera immediatamente superiore;

— nel limite della metà, se il transito è avvenuto in carriera oltre quella immediatamente superiore.

Ai fini di quanto disposto nel comma precedente gli operai e gli ausiliari si considerano appartenenti a carriere di livello equivalente.

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva non sono valutati gli anni di servizio dell'ultimo quinquennio nei quali:

— sia stato riportato giudizio complessivo inferiore a "buono";

— sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio;

— sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione della qualifica, nel qual caso la riduzione d'anzianità opera nella misura di due anni;

— non sia stata conseguita l'idoneità negli scrutini di promozione per merito comparativo, nel qual caso la riduzione di anzianità opera fino alla data dello scrutinio in cui è conseguita l'idoneità alla promozione.

Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano per i periodi di servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non sono cumulabili se riferite allo stesso periodo di tempo e, in caso di concorso, viene applicata la riduzione meno favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 91.

MEDDE, Segretario:

Art. 91

Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale, presso la Società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista anche del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l'Amministrazione o gli enti regionali con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale.

Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:

— per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;

— per metà se prestato in carriere inferiori.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.

Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3 luglio 1967, n. 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 92

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di impiegato avventizio ai sensi delle leggi regionali 16 maggio 1968, n. 28, 5 dicembre 1973, n. 36, 21 aprile 1975, n. 24, nonché della legge 14 luglio 1957, n. 594, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le disposizioni dell'articolo 87, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, o dalla successiva data di assunzione, previo superamento di un colloquio.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero.

Al personale inquadrato nelle fasce ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88 e 89.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 93

L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediatamente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del presente titolo III, che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano forniti del prescritto titolo di studio;

b) siano forniti del prescritto titolo di stu-

dio per la fascia funzionale di inquadramento e in possesso di una anzianità complessiva di servizio non inferiore ai cinque anni;

c) siano forniti del prescritto titolo di studio anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori.

In deroga a quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto e con decorrenza dal 1° gennaio 1978. Ai predetti dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla carriera ausiliaria che da almeno dieci anni ha svolto mansioni, accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, di tipografo, cameriere, magazziniere, coadiutore nei servizi del cerimoniale e di rappresentanza, è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nella III fascia funzionale, con le stesse qualifiche ad esaurimento.

I concorsi interni di cui al primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad appositi corsi di formazione e superamento del conclusivo esame consistente in un colloquio. L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:

- 20 unità per la VI fascia funzionale;
- 30 unità per la V fascia funzionale;
- 20 unità per la IV fascia funzionale;
- 20 unità per la III fascia funzionale.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 ad accezione di quello contemplato nella lettera c) del primo comma al quale il servizio prestato viene valutato nella misura di un mezzo.

Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che, nell'ultimo quinquennio, abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero

abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al "distinto".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 94

L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della VI fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi dell'articolo 93, per il conseguimento dell'aumento di quattro anni dell'anzianità complessiva di servizio regionale, utile ai fini della progressione economica nella stessa fascia.

I concorsi interni di cui al precedente comma consistono in un esame-colloquio e sono indetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, distintamente per gruppi di qualifiche funzionali equivalenti, laddove riunite secondo le lettere a), b), c), d), e e) della nota II contenuta nella allegata tabella A), ovvero per singole qualifiche funzionali negli altri casi.

I concorsi sono indetti per un numero complessivo di 30 posti, che saranno proporzionalmente ripartiti, tra i diversi concorsi, in relazione al numero dei dipendenti in possesso delle qualifiche funzionali richieste per la partecipazione ai singoli concorsi. In mancanza di idonei in uno o più concorsi, subentrano proporzionalmente gli idonei degli altri concorsi.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, ed in soprannumero al contingente di cui al terzo comma, i dipendenti della sesta fascia funzionale che alla data del 1° gennaio 1978 svolgano incarichi o funzioni superiori attribuiti con atto formale dell'autorità competente, avranno riconosciuto il beneficio di cui al primo comma, a domanda.

Le disposizioni di cui al presente articolo

non si applicano ai dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al "distinto" ed i benefici in esse previsti non sono comunque cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 90, salva la valutazione del beneficio più favorevole in caso di concorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 95.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 95

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 92, 93 e 94, le materie di esame, il criterio per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

I colloqui per l'espletamento dei concorsi sono diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica acquisita dagli aspiranti relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto ed alla qualifica cui aspira.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO III

Inquadramento del personale trasferito alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, con l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e con la legge 18 novembre 1975, n. 764

Art. 96

Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori degli impiegati e la pianta organica transitoria dei salariati permanenti, relativi al personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e della legge 18 novembre 1975, n. 764.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere F, G ed H, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

- i ruoli degli impiegati, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

- la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

- i contingenti degli impiegati e dei salariati non di ruolo.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono regolati dalla normativa vigente presso le rispettive amministrazioni di provenienza alla data del trasferimento.

Ferme le disposizioni contenute nel capo I del presente titolo, il trattamento economico spettante è determinato in relazione ai parametri o ai coefficienti indicati per le singole qualifiche e categorie nelle tabelle di cui al precedente secondo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

MEDDE, Segretario:

Art. 97

Il personale di ruolo trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'articolo 96 è inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e pianta organica transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'osservanza delle seguenti disposizioni e con effetto:

- dal 1° gennaio 1975, per il personale già appartenente ai soppressi enti edilizi ISES-ISS-CAL;

- dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

- dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente "Gioventù Italiana".

Per gli impiegati, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data;

Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle F, G e H, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza. La corrispondenza di qualifica è determinata sulla base della corrispondenza del parametro o coefficiente, che se individuato per difetto, è integrato dagli aumenti periodici necessari per assicurare il trattamento economico in atto alla data del trasferimento.

Per i salariati, l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica con siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che, ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non

venissero attribuiti in sede di inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 98.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 98

Il personale non di ruolo, trasferito alla Regione ai sensi delle disposizioni indicate nell'articolo 96, è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento, istituiti con lo stesso articolo e con effetto:

— dal 21 ottobre 1975, per il personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

— dal 17 gennaio 1976, per il personale già appartenente al soppresso ente "Gioventù Italiana".

L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'articolo 97.

L'Amministrazione regionale succede nei rapporti a contratto esistenti per la custodia dei beni trasferiti alla Regione dal soppresso ente "Gioventù Italiana".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 99.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 99

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il perso-

nale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nella pianta organica transitori ai sensi dell'articolo 97, è inquadrato nelle fasce funzionali previste dalla presente legge, secondo le corrispondenze di carriera indicate nella allegata tabella D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

Per il personale non di ruolo, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'articolo 98, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 92 e 95. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione di provenienza e dell'Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dello stesso articolo 92.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui all'allegata tabella B, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Al personale di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 87.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 100.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 100

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 99, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 88. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977, sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque

attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Al fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

- a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) assegno perequativo;
- d) indennità di funzione prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- e) somma erogata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268;
- f) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;
- g) assegno fisso previsto dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 21;
- h) assegno fisso previsto dall'articolo 83, nella misura elevata dall'articolo 85;
- i) assegno fisso previsto dall'articolo 84, nella misura elevata dall'articolo 85.

La misura mensile degli elementi indicati alle lettere a) ed f) del precedente comma è determinata, per il personale già appartenente ai soppressi enti ISES, ISSCAL e "Gioventù Italiana", nell'importo pari a un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.

L'indennità e gli assegni indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente comma devono ricomprendersi esclusivamente nel computo del trattamento economico del personale previsto dalla norme istitutive dell'indennità e degli assegni medesimi.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 101.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 101

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976 dal personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'articolo 99, è cumulato con il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza; tale ultimo servizio, salvo più favorevole valutazione presso l'Amministrazione di provenienza ai fini della progressione in carriera, è così valutato:

- per intero, se prestato in ruolo nella carriera di appartenenza;
- per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera immediatamente inferiore;
- per metà, se prestato in ruolo in carriera ulteriormente inferiore;
- per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla carriera di appartenenza;
- per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera di appartenenza;
- per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.

In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 90.

L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 100.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

- del trenta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

— del cinquanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1978;

— del venti per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato o cessi dal servizio anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 100 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 100, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 102.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 102

Il personale dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici trasferiti alla Regione, in posizione di comando ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, può chiedere, entro tre mesi dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dal primo comma.

I provvedimenti relativi alla domanda di passaggio sono adottati dall'Assessore degli af-

fari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il personale che si avvale di detta facoltà, e nei confronti del quale l'Amministrazione regionale si pronuncia affermativamente, è inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni previste dai commi primo, terzo e quarto dell'articolo 99.

Il personale che non si avvale della facoltà di cui al primo comma e quello nei cui confronti l'Amministrazione si pronuncia negativamente, può essere mantenuto in servizio nella posizione di comando per non più di sei mesi dalla scadenza prevista per l'esercizio dell'opzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 103.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 103

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 102, con la decorrenza dalla data dell'inquadramento, è attribuita la classe di stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla stessa data. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti alla data dell'inquadramento, nella misura mensile lorda:

- a) stipendio, con i relativi aumenti periodici;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) assegno perequativo;
- d) indennità di funzione prevista dall'arti-

colo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Detto trattamento economico è incrementato, ai soli fini del presente articolo, in misura pari all'importo degli assegni fissi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 21, 1 dal combinato disposto dagli articoli 83 e 85 e della presente legge.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità, di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 104.

MEDDE, Segretario:

Art. 104

Nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 102, il servizio continuativo reso presso l'Amministrazione di provenienza, valutato secondo le modalità indicate per suddetto servizio dal primo comma dell'articolo 101, è valido per la progressione economica nella fascia funzionale. A tale anzianità di servizio si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 90.

L'anzianità di servizio indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella C in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 103.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del secondo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

— del trenta per cento a decorrere dalla data di inquadramento;

— del cinquanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1979;

— del venti per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Tuttavia, nei confronti del personale che cessa dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 103 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per la attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 103, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105.

MEDDE, Segretario:

CAPO IV

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, già appartenente ai soppressi enti della formazione professionale (INAPLI, ENALC, INIASA)

SEZIONE I

Ruoli transitori ad esaurimento

Art. 105

Sono istituiti ad esaurimento i ruoli transitori del personale docente e non docente e le piante organiche transitorie degli intermedi e dei salariati permanenti relativi al personale

trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Le tabelle, annesse alla presente legge sotto le lettere I, L ed M, determinano separatamente, in relazione alle amministrazioni di provenienza:

- i ruoli degli impiegati amministrativi e tecnici, le carriere e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

- i ruoli del personale docente, i gruppi e le qualifiche, con la relativa dotazione organica;

- la pianta organica degli intermedi, la qualifica professionale, con la relativa dotazione organica;

- la pianta organica dei salariati permanenti, le categorie di servizio e le qualifiche professionali, con la relativa dotazione organica;

- i contingenti del personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, e con mansioni impiegate, docenti e salariali.

Lo stato giuridico del personale di cui al presente articolo è regolato dalla normativa vigente presso l'INAPLI alla data del trasferimento.

Ferme di disposizioni contenute negli articoli 83 e 85, al personale predetto compete il trattamento economico determinato secondo la normativa vigente presso i rispettivi enti di provenienza alla data di trasferimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 106.

MEDDE, Segretario:

Art. 106

Il personale di ruolo e quello allineato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'articolo 105 e inquadrato ad esaurimento nei rispettivi ruoli e piante organiche transitori istituiti con lo stesso articolo, con l'os-

servanza delle seguenti disposizioni e con effetto dal 21 ottobre 1975.

Per gli impiegati e per il personale docente, l'inquadramento è disposto in relazione al ruolo e alla carriera o gruppo di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento e con la qualifica rivestita alla stessa data.

Qualora gli impiegati rivestano una qualifica non prevista nelle allegate tabelle I, L e M, l'inquadramento è disposto in ruolo, carriera e qualifica corrispondenti a quelli di provenienza.

Per i salariati l'inquadramento è disposto in relazione alla categoria di servizio e qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica non siano sufficienti per poter procedere all'inquadramento in conformità di quanto disposto dai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero.

I posti delle singole qualifiche previste nella dotazione organica e quelli, che ai sensi del precedente comma, siano stati istituiti in soprannumero, sono soppressi all'atto della cessazione dal servizio del personale che riveste le qualifiche medesime. Sono altresì soppressi i posti che non venissero attribuiti in sede di inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 107.

MEDDE, Segretario:

Art. 107

Il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi della disposizione indicata nell'articolo 105 è inquadrato nei rispettivi contingenti transitori ad esaurimento istituiti con lo stesso articolo e con effetto dal 21 ottobre 1975.

L'inquadramento ha luogo in relazione alla categoria di mansioni ed all'eventuale qualifica professionale di provenienza, con l'anzianità posseduta alla data del trasferimento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi quinto e sesto dell'articolo 106.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 108.

MEDDE, *Segretario*:

SEZIONE II

Ruolo speciale del personale della formazione professionale

Art. 108

In attesa che, con successiva legge regionale, venga disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di addestramento professionale, delegate alla Regione sarda ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, con decorrenza dal 1° gennaio 1977 è istituito il ruolo speciale regionale del personale della formazione professionale.

Il ruolo speciale di cui al precedente comma si articola in cinque fasce funzionali.

Nell'ambito di ciascuna fascia funzionale sono individuate, secondo l'allegata tabella N, le singole qualifiche funzionali, raggruppate per equivalenza di mansioni.

La dotazione organica complessiva del personale per ciascuna fascia funzionale è stabilita secondo l'allegata tabella O.

Il contingente numerico per ciascuna qualifica, nel limite della dotazione organica di ciascuna fascia funzionale, è determinato con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Co-

mitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 109.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 109

Lo stato giuridico del personale inquadrato nel ruolo speciale istituito dall'articolo 108 è regolato dalle seguenti disposizioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, dalle norme contenute nel titolo secondo della presente legge.

Il trattamento economico è quello indicato nell'allegata tabella P e relative note, che fanno parte integrante della presente legge.

In materia di trattamento economico, si applicano il principio dell'onnicomprendività e le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 72, intendendosi sostituita la indennità di cui alla lettera a) di detto primo comma con quella prevista dal successivo articolo 117 per il Direttore di centro.

Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi dal secondo al settimo dell'articolo 73 e quelle degli articoli 75, 79, 80 e 81.

In materia di trattamento economico di missione e di trasferimento, al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 77, secondo la seguente tabella di equiparazione:

RUOLO UNICO	RUOLO SPECIALE
— Personale VI fascia	— Personale V fascia
— Personale V fascia	— Personale IV fascia
— Personale IV e III fascia	— Personale III fascia
— Personale delle altre fasce	— Personale delle altre fasce.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 110.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 110

Il personale della quinta fascia funzionale svolge attività d'indirizzo ed impulso delle strutture in cui opera, curando la sintesi di detta attività al fine di un costante perfezionamento dell'azione formativa dei centri.

Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche in conformità dei programmi stabiliti, coordina ed indirizza il lavoro pratico collaborando alla funzionalità del centro in cui opera e relazionando, ad ogni conclusione del corso, sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. Adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 111.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 111

Il personale della quarta fascia funzionale svolge compiti di carattere amministrativo, tecnico o contabile, anche con responsabilità di segreteria e di immediata collaborazione negli adempimenti amministrativi della struttura ove presta servizio.

Se docente, impartisce l'insegnamento di materie teoriche o tecnico-pratiche conforme-

mente ai programmi didattici stabiliti; nello svolgimento delle attività didattiche è tenuto a collaborare per la riuscita dei corsi addestrativi, relazionando ad ogni conclusione del corso sull'attività svolta e su eventuali innovazioni da proporre per una maggiore efficacia delle attività medesime. E' responsabile delle attrezzature utilizzate in occasione delle esercitazioni ed adempie ad ogni altra attività richiesta da esigenze funzionali del centro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 112.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 112

Il personale della terza fascia funzionale è addetto a compiti amministrativi di natura prevalentemente esecutiva e a compiti aziendali per i quali sia richiesta specializzazione professionale, responsabilità per deposito o custodia in orari disagiati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 113.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 113

Il personale della seconda fascia funzionale è addetto ai servizi di anticamera, di custodia, di messa in ordine dei locali e delle attrezzature.

Può essergli affidata la cura della biancheria e delle vettovaglie aziendali, nonché l'assolvimento di compiti per i quali sia richiesta una

qualificazione professionale.

Di detto personale fanno parte gli addetti alla conduzione degli autoveicoli, ai quali è richiesta altresì la piccola manutenzione del mezzo in dotazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 114.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 114

Il personale della prima fascia funzionale è adibito a compiti di pulizia e trasporto di bagagli, od a servizi generali aziendali nel cui assolvimento non sia richiesta qualificazione professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 115.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 115

Il personale appartenente alle fasce funzionali di cui alla presente sezione, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse, purché non proprie delle fasce inferiori a quella di appartenenza, per esigenze di servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 116.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 116

Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio di direzione che esercita, in quanto compatibili, le attribuzioni del Comitato di servizio di cui all'articolo 15.

Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore del centro, che lo presiede, e da tre docenti eletti, per la durata di un triennio, dal personale in servizio presso il centro medesimo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 117.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 117

Il Direttore di centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fra i dipendenti del ruolo speciale della formazione professionale, inquadrati nella V e IV fascia funzionale.

La nomina a Direttore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al Direttore di centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della V fascia del ruolo di appartenenza. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previ-

sto dall'ultimo comma dell'articolo 22.

In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni dal Direttore del centro, le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di direzione designato dallo stesso Direttore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 118.

MEDDE, Segretario:

Art. 118

Il Direttore di centro ha funzione di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Avvalendosi del Consiglio di direzione, promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti e relazionando all'Assessorato competente in ordine agli stessi risultati ed ai fatti per i quali i dipendenti si siano resi responsabili di infrazioni disciplinare.

Il Direttore del centro, nel quale sia svolta attività addestrativa inferiore a 5 corsi normali, è obbligato ad effettuare non meno di otto ore d'insegnamento settimanale, tenuti presenti il titolo di studio posseduto e le attitudini professionali acquisite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 119.

MEDDE, Segretario:

Art. 119

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all'attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale medesimo presta servizio.

L'articolazione dell'orario nella settimana è disposta con atto del Direttore del centro, sentito il Consiglio di direzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 120.

MEDDE, Segretario:

Art. 120

Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall'articolo 50 a conclusione del corso addestrativo e non oltre l'inizio di quello successivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 121.

MEDDE, Segretario:

Art. 121

La Commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell'articolo 59, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della funzionale a cui appartiene l'inquisito,

zione del membro indicato dal secondo comma del medesimo articolo 59.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 122.

MEDDE, *Segretario*:

SEZIONE III

Inquadramento nel ruolo speciale della formazione professionale

Art. 122

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale in servizio alla stessa data, già inquadrato ad esaurimento nei ruoli e nelle piante organiche transitorie ai sensi dell'articolo 106, è inquadrato nelle fasce funzionali previste nella sezione II del presente capo, secondo le corrispondenze di carriera, di gruppo o di qualifiche professionali indicate nell'allegata tabella Q e salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Per il personale non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, già inquadrato ad esaurimento nei contingenti transitori ai sensi del primo comma dell'articolo 107, l'inquadramento nelle predette fasce è disposto con le modalità previste dagli articoli 92 e 95. Il servizio cumulativamente prestato alle dipendenze dell'Ente di provenienza e dell'Amministrazione regionale è valutato nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 92.

Qualora i posti previsti nella dotazione organica di cui all'allegata tabella O, non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni dei precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Al personale di cui al presente articolo, dell'attribuzione delle qualifiche fun-

zionali previste dalla tabella N, si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 87.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 123.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 123

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 122, e con la decorrenza ivi indicata, sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 88. Qualora il trattamento economico in atto al 1° gennaio 1977 sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento, è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione spettanti al 1° gennaio 1977, nella misura mensile lorda:

- a) stipendio, paga o salario, con i relativi aumenti periodici;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) assegno temporaneo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 732;
- d) assegno fisso previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1976, n. 48, e 20 giugno 1977, n. 21;
- e) assegno fisso previsto dall'articolo 83, nella misura elevata dall'articolo 85.

La misura mensile degli elementi indicati alle lettere a) e c) del precedente comma è determinata nell'importo pari ad un tredicesimo del corrispondente importo annuo lordo.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indenni-

tà di qualsiasi natura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 124.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 124

Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale, il servizio regionale prestato, dalla data del trasferimento al 31 dicembre 1976, del personale inquadrato nelle fasce ai sensi dell'articolo 123, è cumulato con il servizio già utile presso l'Ente di provenienza ai fini della progressione in carriera ovvero, per il personale docente, nelle classi di stipendio, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma del predetto articolo.

In sede di determinazione dell'anzianità complessiva di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dal primo comma, lettera a), e dai commi quinto e sesto dell'articolo 90.

L'anzianità complessiva indicata dal primo comma è valida, ai fini in esso previsti, nella misura pari alla eventuale differenza tra la stessa anzianità e quella indicata nell'allegata tabella O in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'articolo 123.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del terzo comma, è utilizzata sia per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella di inquadramento, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici, nella misura:

- del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1977;
- del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Tuttavia, nei confronti del personale che dopo il 1° gennaio 1977 sia cessato ovvero cessi dal servizio, anche volontariamente, l'anzianità residua è utilizzata integralmente, ai soli fini del-

l'attribuzione degli aumenti periodici corrispondenti, con effetto dal primo giorno del mese precedente a quello della cessazione.

Al personale, cui ai sensi dell'articolo 123 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, la eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Essi, tuttavia, non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'articolo 123, restando comunque confermato il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO V

Norme comuni e finali

Art. 125

Per gli effetti previsti dall'articolo 26, il termine della prima contrattazione triennale è fissato alla data del 1° luglio 1979.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 126.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 126

Fino all'istituzione dei servizi e dei settori di cui all'articolo 4, nulla è innovato nell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione

regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda; sono altresì fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza del ruolo e della carriera di appartenenza, nonché della qualifica rivestita e delle funzioni conferite ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'assegnazione definitiva delle qualifiche funzionali, il personale assume la qualifica provvisoria di impiegato amministrativo o tecnico, ovvero di docente, nella fascia funzionale di inquadramento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 127.

MEDDE, Segretario.

Art. 127

In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al Comitato per l'organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del medesimo, da un Comitato provvisorio così composto:

- dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;
- dal Segretario generale e dai Direttori dei Servizi degli Assessorati regionali;
- dal Direttore della Ragioneria;
- dal Capo ufficio del personale;
- da sei rappresentanti del personale regionale designati dalle Organizzazioni sindacali del personale medesimo maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente in servizio presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 128.

MEDDE, Segretario.

Art. 128

Sino alla data dell'insediamento del Comitato per l'organizzazione ed il personale, il Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai seguenti compiti residui e relativi ai periodi precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge:

a) effettuazione degli scrutini di promozione;

b) attribuzione dei giudizi complessivi.

Il Comitato per l'organizzazione ed il personale, formalmente costituito ai sensi dell'articolo 13, esercita le attribuzioni del Consiglio di amministrazione previste dal precedente comma ed eventualmente residue, sino alla loro definizione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 129.

MEDDE, Segretario.

Art. 129

Sino a quando non venga provveduto alla integrale copertura dei posti dell'organico di cui alle tabelle B ed O allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell'articolo 49, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate sino ad un massimo di trenta ore mensili per ciascun impie-

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

gato.

In ogni caso le prestazioni mensilmente retribuibili non possono eccedere il limite globale corrispondente a venti ore per ciascun impiegato in servizio presso l'Amministrazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento aggiuntivo Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 129 (aggiuntivo) — Dopo il primo comma inserire il seguente comma: “La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale” ”. (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corona per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 129 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 130.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 130

I concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, sono portati a compimento. Resta ferma la facoltà prevista dal-

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite dei posti disponibili alla data predetta.

I vincitore dei concorsi predetti, nonché gli eventuali idonei previsti dalla norma di cui al precedente comma, sono inquadrati nel ruolo unico regionale e nelle fasce funzionali, secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella D, con il trattamento economico della classe di stipendio iniziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 131.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 131

In deroga alla norma di cui all'articolo 72, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il Centro regionale di programmazione al 1° gennaio 1977, sono concessi i compensi speciali previsti dall'articolo 14, comma terzo, della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 132.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 132

La norma di cui al quarto comma dell'articolo 34 si applica anche al personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche se non in possesso della patente

D o D-E.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 133.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 133

Il divieto di cui al primo comma dell'articolo 72 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 74, 75, 77 e 78 hanno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, pertanto, sino alla stessa data, le indennità ed i compensi previsti dalle predette disposizioni sono liquidate secondo le norme e sulla base degli stipendi in precedenza vigenti.

Le indennità di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, corrisposte successivamente al 1° gennaio 1977, sono sottoposte a congruaggio, in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute nel capo secondo del presente titolo.

L'incremento della misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1977 al personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo, viene assorbito nell'indennità di contingenza spettante dalla stessa data, nel limite dell'incremento stesso.

Gli assegni previsti dagli articoli 82, 83 e 84 nella misura elevata dal 1° gennaio 1977, con l'articolo 85, sono assorbiti in sede di attribuzione del trattamento economico che viene effettuata ai sensi degli articoli 88, 100 e 123.

Fino a quando non venga definito il tratta-

mento economico spettante in applicazione della presente legge, al personale in servizio viene corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo congruaggio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 134.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 134

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di un potere discrezionale definisca in modo compiuto:

a) l'ambito di competenza propria dei Coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l'esercizio dei diversi gradi di attribuzioni;

b) i limiti entro i quali possano essere delegate le attribuzioni del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché quelle proprie dei Coordinatori;

c) le modalità da osservare nella comunicazione dei provvedimenti adottati ai competenti organi superiori e i termini entro i quali si procede all'annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti medesimi per motivi di legittimità o di merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 135.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 135

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 136.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 136

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 135, nei confronti del personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo non ha luogo l'iscrizione al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Il personale indicato al primo comma, fermo restando il diritto di opinione di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) od alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.).

Ai fini del trattamento assistenziale l'iscrizione ha luogo secondo la disciplina prevista per il personale regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 137.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 137

Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l'Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 138.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 138

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è tenuta a presentare un disegno di legge concernente la definitiva ristrutturazione del Centro regionale antimalarico e anti-insetti (C.R.A.A.I.) e contemporaneamente definire l'organico.

Entro tale data, con altro disegno di legge, la Giunta regionale è tenuta alla definizione della posizione del personale dei servizi regionali anti-incendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 138 bis.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 138 bis

Il funzionamento degli organi collegiali

previsti dagli articoli 12, 13, 14, 59, 126, 127 della presente legge è disciplinato da apposite norme regolamentari di esecuzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 139.

MEDDE, Segretario:

Art. 139

L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al Comune di Sassari le spese relative agli emolumenti corrisposti alla dipendente impiegata che dal 14 ottobre 1960 al 15 maggio 1968 ha prestato ininterrotto servizio, senza formale provvedimento di comando, presso gli uffici della Sezione di controllo sugli atti degli enti locali della Provincia di Sassari; la relativa somma, valutata in complessive lire 8.600.000, graverà sul capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 140.

MEDDE, Segretario:

Art. 140.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge — escluse quelle pertinenti al personale trasferito a termini dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e quelle relative al personale in servizio presso l'Azienda delle foreste dema-

niali — per il periodo compreso fra il 1° luglio 1973, e il 5 dicembre 1976, valutate in lire 803.000.000, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978.

Fanno altresì carico allo stesso capitolo ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi, le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge — con l'esclusione anzidetta — valutata in lire 1.373.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi e in ulteriori annue lire 752.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 572.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali). Fanno altresì carico al medesimo capitolo le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 135 valutate in lire 8.600.000.

Alle spese medesime si fa fronte:

— quanto a lire 750.212.855 mediante l'impiego delle somme disponibili sullo stanziamento del capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario 1978;

— quanto a lire 3.359.145 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1978 (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per il 1978).

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 e per quelli successivi — con l'esclusione anzidetta — valutate in annue lire 550.000.000 (di cui lire 370.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali) si farà fronte con l'aumento dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

La denominazione del capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978, è modificata come segue: "Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai dipen-

denti dell'Amministrazione regionale: indennità di mansione ai centralinisti ciechi; indennità di cassa per il maneggio di denaro; indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata; indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico (spesa obbligatoria)".

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— Cap. 03016 L. 3.559.387.145

In aumento:

— Cap. 02016 L. 3.472.387.145

— Cap. 02019 L. 87.000.000

Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 02017, 02022, 02027, 02028, 02029, 02032, 02033, 02035, dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978, sono trasferite, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, da registrarsi alla Corte dei Conti, al capitolo 02016 dello stesso stato di previsione.

E' altresì trasferita al capitolo 02016 la somma di lire 2.025.000.000 tratta dallo stanziamento del capitolo 02034, in quanto eccedente le esigenze relative al personale dei sottufficiali e delle guardie forestali.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02093 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 42 si fa fronte con le disponibilità

del capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 86 della presente legge, relativo alla concessione al Fondo di cui alla legge 5 maggio 1965, n. 15, di una sovvenzione di lire 20.000.000 nell'anno 1978, si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il capitolo con la denominazione e con lo stanziamento sottoindicato:

- Cap. 02039 (Titolo I - Sezione I - Categoria 2) - Sovvenzione straordinaria a favore del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15

L. 200.000.000

Nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

— Cap. 03016 L. 200.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relative al personale trasferito a termini dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per il periodo compreso fra il 21 ottobre 1975 ed il 31 dicembre 1976, valutate in lire 58.000.000, fanno carico al capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978. Fanno altresì carico allo stesso capitolo e a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi le maggiori spese derivanti, per il personale medesimo, dalla applicazione della presente legge, valutate

in lire 363.612.855 per il 1977 e per gli anni successivi, e in ulteriori annue lire 233.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 229.500.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e lire 3.500.000 per indennità dirigenziali).

La denominazione del capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 è modificata come segue: "Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all'attività di formazione professionale (spesa obbligatoria)".

Alle spese medesime si farà fronte:

— quanto a lire 101.612.855 mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 (lettera M dell'elenco n. 4 allegato al bilancio);

— quanto a lire 916.612.855 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— Cap. 03016 L. 916.612.855

In aumento:

— Cap. 02023 L. 1.018.225.710

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al personale di cui al quattordicesimo comma, per l'anno 1979, e per quelli successivi, valutate in annue lire 2.500.000, per indennità dirigenziali, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremen-

to.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge relativamente al personale in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione, escluse le guardie giurate, per il periodo compreso fra il 1° luglio 1973 e il 31 dicembre 1976, valutate in lire 49.000.000, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978.

Fanno altresì carico allo stesso capitolo e a quello ad esso corrispondente nei bilanci per gli anni successivi le maggiori spese derivanti per il 1977 e per gli anni successivi dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 60.000.000, ed in ulteriori annue lire 20.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 10.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali).

Alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1978, in dipendenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al diciannovesimo comma, valutate in annue lire 904.374.000 (di cui 815.714.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, lire 37.330.000 per straordinario, lire 11.330.000 per indennità di missione e lire 40.000.000 per contributi in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336) si farà fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 05036 dello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno 1978.

Con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento, si farà fronte alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'inquadramento anzidetto per l'anno 1979, valutate in annue lire 346.286.000 (di cui lire 336.286.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

- Cap. 05036	L.	904.374.000
- Cap. 03016	L.	189.000.000

in aumento:

- Cap. 02016	L.	959.670.000
- Cap. 02019	L.	45.044.000
- Cap. 02050	L.	22.660.000
- Cap. 02051	L.	14.670.000
- Cap. 02054	L.	11.330.000
- Cap. 02020	L.	40.000.000

Nell'elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978 è eliminata la previsione indicata alla lettera H, spese correnti.

Nel bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

*Entrate:**in diminuzione:*

- Cap. 1202	L.	904.374.000
-------------	----	-------------

*Spese:**in diminuzione:*

- Cap. 1104	L.	422.000.000
- Cap. 1105	L.	395.000.000
- Cap. 1106	L.	35.000.000
- Cap. 1108	L.	20.500.000
- Cap. 1109	L.	9.000.000
- Cap. 1110	L.	20.000.000
- Cap. 1116	L.	2.874.000

Le spese derivanti dall'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali, valutate - a decorrere dal 1979 - in annue lire 10.000.000. faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1979 e per quelli successivi. Alle spese stesse

si farà fronte con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale Corona - Carrus - Erdas. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

"Art. 140 - L'intero articolo 140 è sostituito dal seguente: 'Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge - escluse quelle pertinenti al personale trasferito a termini dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e quelle relative al personale in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali - valutate in lire 1.173.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi e in ulteriori annue lire 752.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui L. 572.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al Cap. 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi. Fanno altresì carico al medesimo capitolo del bilancio per l'anno 1978 le spese derivanti dalla applicazione dell'art. 139 valutate in lire 8.600.000.

Alle spese medesime si fa fronte:

- quanto a lire 750.212.855 mediante l'impiego delle somme disponibili sullo stanziamento del Cap. 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978;

- quanto a lire 2.356.387.145 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del Cap. 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1978 (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per il 1978).

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 e per quelli successivi - con l'esclusione anzidetta - valutate in annue lire 550.000.000 (di cui lire 370.000.000 per assegni fissi e trat-

tamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 180.000.000 per indennità dirigenziali) si farà fronte con l'aumento della imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

La denominazione del Cap. 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978, è modificata come segue: "Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza ai dipendenti dell'Amministrazione regionale; indennità di mansione ai centralinisti ciechi; indennità di cassa per il maneggio di denaro; indennità di rischio al personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla in qualità di guardia giurata; indennità al personale in servizio presso il centro meccanografico (spesa obbligatoria)".

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

- Cap. 03016	L.	2.356.387.145
--------------	----	---------------

in aumento:

- Cap. 02016	L.	2.269.387.145
- Cap. 02019	L.	87.000.000

Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti dei capitoli 02017, 02022, 02027, 02028, 02029, 02032, 02033, 02035, dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno 1978, sono trasferite con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione da registrarsi alla Corte dei Conti, al capitolo 02016 dello stesso stato di previsione.

E' altresì trasferita al capitolo 02016 la somma di lire 2.025.000.000 tratta dallo stanziamento

del capitolo 02034, in quanto eccedente le esigenze relative al personale dei sottufficiali e delle guardie forestali.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 39 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02093 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 42 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 02102 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1978 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci per gli anni successivi.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 86 della presente legge, relativo alla concessione al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, di una sovvenzione di lire 200.000.000 nell'anno 1978, si fa fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è istituito il capitolo con la denominazione e con lo stanziamento sottoindicato:

- Cap. 02038 - Sovvenzione straordinaria a favore del fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15,	L.	200.000.000
--	----	-------------

Nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

- Cap. 03016	L.	200.000.000
--------------	----	-------------

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, relative al personale trasferito a termini dell'art. 22 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, valutate in lire 333.612.855 per il 1977 e per gli anni successivi, e in ulteriori annue lire 233.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 229.500.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e lire 3.500.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 ed a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi.

La denominazione del capitolo 02023 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 è modificata come segue: "Stipendi, paghe ed altri assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale addetto all'attività di formazione professionale (spesa obbligatoria)".

Alle spese medesime si farà fronte:

— quanto a lire 101.612.855 mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto del capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 (lettera M dell'elenco numero 4 allegato al bilancio);

— quanto a lire 798.612.855 mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio (lettera H dell'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978).

Negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

— Cap. 03016 L. 798.612.855

in aumento:

— Cap. 02023 L. 900.225.710

Alle ulteriori maggiori spese derivanti dal-

l'applicazione della presente legge, relativamente al personale di cui al 14° comma, per l'anno 1979, e per quelli successivi, valutate in annue lire 3.500.000, per indennità dirigenziali, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge relativamente al personale in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione, escluse le guardie giurate, valutate in lire 60.000.000 per il 1977 e per gli anni successivi ed in ulteriori annue lire 20.000.000 dal 1° gennaio 1978 (di cui lire 10.000.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali), fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1978 e a quello ad esso corrispondente nei bilanci degli anni successivi.

Alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1978, in dipendenza dell'inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al 19° comma, valutate in annue lire 360.974.000 (di cui lire 340.600.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, lire 9.500.000 per straordinario, lire 8.000.000 per indennità di missione e lire 2.874.000 per contributi in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336) si farà fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 05036 dello stato di previsione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno 1978.

Con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento, si farà fronte alle ulteriori maggiori spese derivanti al bilancio della Regione dall'inquadramento anzidetto per l'anno 1979, valutate in annue lire 889.686.000 (di cui lire 879.686.000 per assegni fissi e trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza, e lire 10.000.000 per indennità dirigenziali).

Negli stati di previsione della spesa del

bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

- Cap. 05036	L.	360.974.000
- Cap. 03016	L.	140.000.000

in aumento:

- Cap. 02016	L.	459.000.000
- Cap. 02019	L.	21.600.000
- Cap. 02050	L.	4.500.000
- Cap. 02051	L.	5.000.000
- Cap. 02054	L.	8.000.000
- Cap. 02020	L.	2.874.000

Nell'elenco n. 4, allegato al bilancio della Regione per l'anno 1978 la previsione indicata alla lettera H, spese correnti, è ridotta a lire 1.370.000.000.

Nel bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrate:

in diminuzione:

- Cap. 1202	L.	360.974.000
-------------	----	-------------

Spese:

in diminuzione:

- Cap. 1104	L.	194.000.000
- Cap. 1105	L.	132.000.000
- Cap. 1106	L.	14.600.000
- Cap. 1108	L.	4.500.000
- Cap. 1109	L.	5.000.000
- Cap. 1110	L.	8.000.000
- Cap. 1116	L.	2.874.000

Le spese derivanti dall'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali, valutate - a decorrere dal 1979 - in annue lire 10.000.000, faranno carico ad un apposito ca-

pitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno 1979 e per quelli successivi. Alle spese stesse si farà fronte con l'aumento dell'imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento" ".
(9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corona per illustrare questo emendamento.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Chiedo la parola.

PRESIDENTE. In che cosa chiede la parola, onorevole Murru, siamo in sede di votazione. Potrà parlare sulle tabelle.

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegato.

Si dia lettura della tabella A.

MEDDE, *Segretario*:

TABELLA "A"

Individuazione delle singole qualifiche ed indicazioni dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi pubblici per ciascuna qualifica.

1) VI FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
------------	------------------

- Esperto in materie amministrative
- Esperto in materie

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

giuridiche	
- Esperto in finanze e contabilità pubblica	
- Esperto in materia di programmazione	
- Esperto in organizzazione e metodo	
- Esperto in sistemi informativi	
- Esperto statistico	
- Esperto in urbanistica	
- Esperto in ingegneria civile	Diploma di laurea
- Esperto in ingegneria mineraria	
- Esperto in ingegneria idraulica	
- Esperto in trasporti	
- Esperto in scienze agrarie e forestali	
- Esperto geologo	
- Esperto in materie sociologiche	
- Esperto in materia sanitaria	
- Esperto in materia tecnico-biologiche	
- Esperto in materia veterinaria	
- Esperto in materia di istruzione	
- Esperto in biblioteche	

2) V FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Segretario	
- Ragioniere	
- Geometra	
- Perito agrario e	

forestale	
- Perito chimico	
- Perito minerario	
- Perito industriale	Diploma di istruzione media superiore
- Assistente sociale	
- Programmatore di procedure meccanografiche	
- Collaboratore tecnico	
- Ufficiale idraulico	
- Assistente sanitario	
- Disegnatore	

3) IV FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE TITOLO DI STUDIO

- Archivista specializzato	
- Assistente amministrativo	
- Assistente tecnico	
- Assistente contabile	
- Operatore meccanografico	
- Fotocineoperatore	
- Tipografo Offset	
- Operaio specializzato:	Diploma di scuola media inferiore con specializzazione professionale
Meccanico	
Muratore	
Elettricista	
Elettrauto	
Idraulico	
Saldatore elettrotogenista	
Falegname	
Conduttore mezzi meccanici pesanti	
Radiotecnico	
Elettrotecnico	

4) III FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Telefonista	
- Coadiutore	
- Addetto d'archivio	
- Perforatore meccanografico	
- Dattilografo	
- Stenodattilografo	Diploma di scuola media inferiore con qualificazione professionale
- Autista specializzato	
- Guardia di sanità	
- Operaio qualificato:	
Giardiniere	
Vivaista	
Cameriere	
Conduttore di caldaie a vapore e di impianti di condizionamento	

5) II FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Addetto ai servizi forestali	
- Addetto ai servizi zootecnici	
- Guardiano di bonifica	Diploma di scuola media inferiore
- Sorvegliante idraulico	
- Custode	
- Autista	
- Rilegatore	
- Lucidatore	
- Autolavaggista	

6) I FASCIA FUNZIONALE

QUALIFICHE	TITOLO DI STUDIO
- Addetto ai servizi	

di anticamera : Diploma scuola l'obbligo
- Operaio comune

Nota I: I titoli specifici richiesti per l'ammissione ai concorsi sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 42.

Per scuola d'obbligo s'intende quella dell'epoca in cui il candidato avrebbe dovuto concludere il corso di studi.

Nota II: Le seguenti qualifiche si considerano equivalenti per mansioni:

- a) esperto in materie amministrative;
" " " giuridiche;
" " finanza e contabilità pubblica;
- b) esperto in materia di programmazione;
" " organizzazione e metodo;
" " sistemi informativi;
" " statistico;
- c) esperto in urbanistica;
" " ingegneria civile;
" " " mineraria;
" " " idraulica;
" " trasporti;
- d) esperto in scienze agrarie e forestali
" geologo;
- e) esperto in materie sociologiche;
" " " di istruzione;

- f) segretario:
 ragioniere;
- g) perito chimico;
 " minerario;
 " industriale;
- h) archivista;
 assistente segretario;
- i) stenodattilografo;
 dattilografo

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "B"

DOTAZIONE ORGANICA

	FASCE FUNZIONALI					
N.	VI	V	IV	III	II	I
P O S T I	438	614	430	350	232	264

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella "C".

MEDDE, Segretario:

TABELLA "C"

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DEL RUOLO UNICO REGIONALE

FASCIA FUN- ZIONA- LE	CLASSI DI STIPENDIO						
	1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^
	anni 0	3	7	11	15	19	24
	PARAMETRI						
I	76	82	90	98	103	109	116
II	87	94	103	113	119	123	133
III	96	102	114	123	130	137	146
IV	102	108	119	130	138	146	156
V	114	123	136	152	157	178	194
VI	123	135	147	167	194	209	230

a) il parametro 100 è uguale al trattamento economico mensile corrispondente all'ex coefficiente 142, nella misura in atto al 1° gennaio 1977, maggiorato dell'acconto di cui all'articolo della L.R. 11 giugno 1974, n. 15. Il valore del punto parametrico è uguale a lire 4551.

b) la prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda classe di stipendio si consegue dopo tre anni di permanenza nella prima. Le successive classi terza, quarta, quinta e sesta si conseguono dopo quattro anni di permanenza nella classe immediatamente precedente. La settima classe si consegue dopo cinque anni di permanenza nella sesta;

c) restano salve le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 30 luglio 1970, n. 6.

d) Gli anni indicati nel riquadro contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazione dell'anzianità residua ai sensi e per gli effetti degli articoli 89 e 101.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella D.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "D"

Inquadramento nelle fasce funzionali del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, nonché del personale dei ruoli transitori ad esaurimento,

già appartenente alle Amministrazioni dello Stato, all'ISES-ISSCAL e alla "Gioventù Italiana", e degli avventizi.

VI FASCIA FUNZIONALE

— Personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo, tecnico e ad esaurimento dell'Amministrazione centrale e personale della carriera direttiva dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali.

— Personale della carriera direttiva del ruolo transitorio ad esaurimento e già appartenente all'ISES e all'ISSCAL.

— Personale dei ruoli transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato, delle carriere dirigenziali e direttive amministrativa e tecnica.

V FASCIA FUNZIONALE

— Personale della carriera di concetto dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale e dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

— Personale della carriera di concetto dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativi e tecnici, già appartenente all'ISES - ISSCAL, alle Amministrazioni dello Stato e all'Ente "Gioventù Italiana".

— Avventizi di 2^a categoria.

IV FASCIA FUNZIONALE

— Capo operai, salariati permanenti di 1^a categoria delle piante organiche dei salariati permanenti dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

— Salariati permanenti di 1^a categoria (operai specializzati) della pianta organica transitoria ad esaurimento del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

CON QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

— Personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale e personale della carriera esecutiva dei ruoli amministrativo e tecnico degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

— Personale della carriera esecutiva dei ruoli transitori ad esaurimento amministrativo e tecnico, già appartenente all'ISES e all'ISSCAL, alle Amministrazioni dello Stato ed all'Ente "Gioventù Italiana".

— Avventizi di 3^a categoria.

III FASCIA FUNZIONALE

— Salariati permanenti di 2^a categoria delle piante organiche rispettivamente riferiti alla Amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

— Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici con patenti di guida D o D-E ovvero addetto stabilmente per almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla guida di autoveicoli, dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda foreste demaniali.

— Personale della carriera ausiliaria "Guardia di sanità" del ruolo tecnico ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

— Salariati permanenti di 2^a e 3^a categoria delle piante organiche dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste nonché dell'Azienda foreste demaniali.

— Salariati permanenti di 3^a categoria — operai qualificati — della pianta organica transitoria ad esaurimento, già appartenenti alle

Amministrazioni dello Stato.

II FASCIA FUNZIONALE

— Personale della carriera ausiliaria dei ruoli tecnici dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste, nonché dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

— Personale della carriera ausiliaria — sorveglianti idraulici — dei ruoli tecnici transitori ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

CON LE QUALIFICHE FUNZIONALI AD ESAURIMENTO

— Salariati permanenti di IV categoria delle piante organiche rispettivamente riferite alla Amministrazione centrale, agli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e foreste e all'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda.

— Salariati permanenti di IV categoria — operaio comune — della pianta organica transitoria del personale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

— Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale.

— Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli uffici e servizi periferici dell'agricoltura e delle foreste.

— Personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo ad esaurimento, già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

— Avventizi di IV categoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella E.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "E"

Elenco delle qualifiche funzionali ad esaurimento di cui al 5° comma dell'articolo 87.

Ex carriera esecutiva: ()
Telefonista ()
Coadiutore ()
Addetto d'archivio ()
Dattilografo () IV fascia funzionale
Stenodattilografo ()

Ex salariati permanenti ()
di I categoria: ()

Cameriere ()
Addetto servizi zootecnici ()

Ex salariati permanenti ()
di 2° categoria: ()

Custode () III fascia funzionale

Ex salariati permanenti ()
di 3° categoria: ()

Autolavaggista ()

Ex carriera ausiliaria: ()

Addetto ai servizi di anticamera ()

() II fascia funzionale

Ex salariati permanenti ()
di 4° categoria: ()

Operaio comune ()

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella F.

MEDDE, *Segretario:*

TABELLA "F"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente agli enti edilizi soppressi ISES ed ISSCAL (art. 96)

**RUOLO TECNICO AMMINISTRATIVO
DI SERVIZIO SOCIALE**

a) *Carriera direttiva*

— Capo ripartizione	—
— Capo ufficio	1
— Capo Sezione	2
— Consigliere di 1 ^a classe	1
— Consigliere di 2 ^a classe	—
— Consigliere di 3 ^a classe	—

TOTALE	4
--------	---

b) *Carriera di concetto*

Assistenti sociali

— Segretario capo	—
— Segretario principale	2
— Primo segretario	9
— Segretario di 1 ^a classe	5
— Segretario di 2 ^a classe	4
— Segretario di 3 ^a classe	—

TOTALE	20
--------	----

c) *Carriera esecutiva*

— Archivist capo	—
— Archivist	1
— Primo applicato	1
— Applicato di 1 ^a classe	—
— Applicato di 2 ^a classe	1
— Applicato di 3 ^a classe	—

TOTALE	3
--------	---

RUOLO TECNICO

Carriera di concetto

Geometri

— Segretario capo	—
— Segretario principale	—
— Primo segretario	1
— Segretario di 1 ^a classe	—
— Segretario di 2 ^a classe	—
— Segretario di 3 ^a classe	—

TOTALE	1
--------	---

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

a) Ingegneri

Parametro

530	
487	2
455	
426	
387	Ingegnere ed urbanista capo ed equiparate
	9
307	Ingegnere superiore
257	
218	Ingegnere
	—

TOTALE	11
--------	----

b) Medici

Parametro

530	
487	
455	—
426	
387	Medico superiore di 1 ^a classe
307	Medico superiore
257	1

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

218 Medico	—
TOTALE	<u>1</u>

c) Veterinari

Parametro

530	
487	
455	1
426	
387 Veterinario superiore di 1 classe	
307 Veterinario superiore	
257	
218 Veterinario	—
TOTALE	<u>1</u>

Carriera di concetto

Parametro

370 Geometra capo ed equi- parato	5
302	
260 Geometra principale ed equiparate	29
227	
188	
160 Geometra ed equiparate	24
TOTALE	<u>58</u>

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella G.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "G"

Ruoli transitori ad esaurimento del perso-

nale già appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 96).

RUOLO DIRIGENZIALE

Carriera dirigenziale

Livello di funzione

C Dirigente generale	—
D Dirigente superiore	—
E Primo dirigente	7
TOTALE	<u>7</u>

Carriera direttiva

Parametro

530	
487	
455	3
426	
387 Direttore aggiunto di di- visione ed equiparate	
307 Direttore di sezione ed equiparate	5
257	
190 Consigliere amministrativo	2
TOTALE	<u>10</u>

Carriera di concetto

Parametro

370 Segretario capo ed equi- parate	—
297	
255 Segretario principale ed equiparate	7
218	
178	3
160 Segretario ed equiparate	
TOTALE	<u>10</u>

Carriera esecutiva

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

Parametro	
243 Coadiutore superiore ed equiparate	4
213	
183 Coadiutore principale ed equiparate	24
163	
133	
120 Coadiutore ed equiparate	6
TOTALE	34

Carriera ausiliaria

Parametro	
165	
143 Commesso Capo	13
133	
115	
100 Commesso ed equiparate	6
TOTALE	19

Carriera esecutiva

Parametro	
245 Assistente superiore ed equiparate	4
218	
188 Assistente principale ed equiparate	12
163	—
143	
128 Assistente ed equiparate	
TOTALE	16

Carriera ausiliaria

a) Sorveglianti idraulici

Parametro	
190	8
165 Sorvegliante idraulico capo	

168	
143	
127 Sorveglianza idraulico	9
TOTALE	17

b) Guardie di sanità

Parametro	
235	
188 Capo guardia di sanità	7
163	
143	
133 Guardia di sanità	2
TOTALE	9

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI
PERMANENTI

Parametro	
210 Capo operaio	—
190	2
165 Operaio specializzato	
173	6
146	
129 Operaio qualificato	
153	
133	16
115 Operaio comune ed equiparate	
TOTALE	24

CONTINGENTE DI PERSONALE
NON DI RUOLO

Parametro	
100 Avventizio di 4 ^a categoria	2
129 Operaio qualificato	1
TOTALE	3

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione.

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella H.

MEDDE, *Segretario*:

TABELLA "H"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente al soppresso ente "Gioventù Italiana" (art. 96).

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

Ragionieri

ex coeff.	402	Ragioniere princip.	—
" "	325	Primo ragioniere	1
" "	271	Ragioniere	—
" "	229	Ragioniere aggiunto	—
" "	202	Vice ragioniere	—

TOTALE	1
--------	---

Carriera esecutiva

ex coeff.	271	Archivista capo	5
" "	229	Primo archivista	—
" "	202	Archivista	—
" "	180	Applicato	—
" "	157	Alunno d'ordine	—

TOTALE	5
--------	---

CONTINGENTE DEL PERSONALE
NON DI RUOLO

<i>Avventizi di IV categoria</i>	1
----------------------------------	---

TOTALE	1
--------	---

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione.
Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella I.

MEDDE, *Segretario*:

TABELLA "I"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente all'ex I.N.A.P.L.I. (art. 105)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

ex coeff.	670	Ispettore generale	—
" "	500	Capo servizio	1
" "	402	Capo sezione	—
" "	325	Consigliere di 1^ classe	—
" "	271	Consigliere di 2^ classe	—
" "	229	Consigliere di 3^ classe	—

TOTALE	1
--------	---

Carriera di concetto

a) Segretari

ex coeff.	500	Segretario capo	—
" "	402	Segretario principale	—
" "	325	Primo segretario	1
" "	271	Segretario	—
" "	229	Segretario aggiunto	—
" "	202	Vice segretario	—

TOTALE	1
--------	---

b) Ragionieri

ex coeff.	500	Ragioniere capo	—
" "	402	Ragioniere principale	1
" "	325	Primo ragioniere	2
" "	271	Ragioniere	1
" "	229	Ragioniere aggiunto	1
" "	202	Vice ragioniere	—

TOTALE	5
--------	---

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

Carriera esecutiva

ex coeff.	325	Archivista superiore	1
"	"	271 Archivista capo	1
"	"	229 Primo archivista	15
"	"	202 Archivista	2
"	"	180 Applicato	1
"	"	157 Applicato aggiunto	—

TOTALE	20
--------	----

Carriera ausiliaria

ex coeff.	173	Commesso	6
"	"	159 Usciere capo	2
"	"	151 Usciere	—
"	"	142 Inserviente	—

TOTALE	8
--------	---

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

ex coeff.	670	Ispettore generale tecnico	—
"	"	500 Capo servizio tecnico	1
"	"	402 Ingegnere capo	—
"	"	325 Ingegnere superiore	—
"	"	271 Ingegnere	—

TOTALE	1
--------	---

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gruppo A - Direttori ed Insegnanti

ex coeff.	500		
"	"	402	
"	"	325	1
"	"	271	
"	"	229	

TOTALE	1
--------	---

Gruppo B - Direttori ed Insegnanti

ex coeff.	402		
"	"	325	
"	"	271	29
"	"	229	

TOTALE	29
--------	----

Gruppo C - Istruttore

ex coeff.	325		
"	"	271	
"	"	229	40
"	"	202	
"	"	180	

TOTALE	40
--------	----

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON
DI RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO— *Impiegati*

a) Concetto:		
- Vice segretario		5
b) Esecutivi:		
- Applicato aggiunto		5
c) Ausiliari:		
- Inserviente		5

TOTALE	15
--------	----

— *docenti*

a) Gruppo B:		
- Insegnante		43
- Istruttore		4

TOTALE	47
--------	----

b) Gruppo C:		
- Istruttore		26

TOTALE	26
--------	----

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella L.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "L"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente all'ex E.N.A.L.C. (art. 105)

RUOLO DEGLI IMPIEGATI ALBERGHIERI

- Direttore	1
- Vice direttore	1
- Primo Segretario	2
- Segretario con mansioni di ricevimento e cassa	1
- Segretario didattico	1
- Economo	1
- Prefetti di disciplina	1
- Impiegato d'ordine	1

TOTALE 9

PIANTA ORGANICA DEGLI INTERMEDI

- Istruttore tecnico di sala - (Primo maître)	2
- Primo portiere	1
- Istruttore tecnico di cucina e Capo cuoco	1

TOTALE 4

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

a) Servizio di portineria:	
Portiere di notte	1
b) Servizio di sala:	
Demi chef	2
c) Servizio bar:	

Istruttore tecnico di bar e primo barman	1
d) Servizio di cucina e dispensa:	
Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita	2
Primo dispensiere	1
Secondo dispensiere	1
e) Servizio ai piani:	
Governante unica	1
Facchino ai piani	3
Cameriera ai piani	3
f) Servizio di guardaroba:	
Capo guardarobiera - unica consegnataria	1
Guardarobiera	1
Donna di guardaroba	2
Stiratrice	2
g) Operai ausiliari:	
Operai specializzati	2
Operai qualificati - autista	1
Operai comuni	2

TOTALE 26

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

ex coeff. 500	Segretario capo	-
" "	402 Segretario principale	1
" "	325 Primo segretario	1
" "	271 Segretario	1
" "	229 Segretario aggiunto	5
" "	202 Vice segretario	2

TOTALE 10

Carriera esecutiva

ex coeff. 325	Archivista superiore	-
" "	271 Archivista capo	-
" "	229 Primo archivista	-
" "	202 Archivista	3
" "	180 Applicato	1
" "	157 Applicato aggiunto	2

TOTALE 6

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173	Commesso	2
" " 159	Usciere capo	4
" " 151	Usciere	1
" " 142	Inserviente	1

TOTALE	7
--------	---

ex coeff. 173	Agente tecnico capo	1
" " 159	Agente tecnico	—

TOTALE	1
--------	---

RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE

Gruppo A: Direttore ed Insegnante

ex coeff. 500		
" " 402		
" " 325	4	
" " 271		
" " 229		
TOTALE	4	

Gruppo B: Direttore ed Insegnante

ex coeff. 402		
" " 325		
" " 271	14	
" " 229		
TOTALE	14	

Gruppo C: Istruttore

ex coeff. 325		
" " 271		
" " 229	5	
" " 202		
" " 180		
TOTALE	5	

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI
RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO

INDETERMINATO N. 12

Mansioni salariali

Aiuto portiere	1
Lavapiatti	1
Officiere	1
Facchino ai piani	1
Lavandaia	1
Operai specializzati	2
TOTALE	7

Mansioni docenti

Insegnante A	1
Insegnante od Istruttore B	3
Istruttore C	1
TOTALE	5

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella M.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "M"

Ruoli transitori ad esaurimento del personale già appartenente all'ex I.N.I.A.S.A. (art. 105)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

ex coeff. 670	Ispettore generale	—
" " 500	Capo Servizio	—
" " 402	Capo Sezione	1
" " 325	Consigliere di 1° classe	—
" " 271	Consigliere di 2° classe	—

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

ex coeff. 229 Consigliere 3^a classe —

TOTALE	1
--------	---

Carriera di concetto

ex coeff. 500 Segretario capo —

“ “ 402 Segretario principale —

“ “ 325 Primo segretario 1

“ “ 271 Segretario —

“ “ 229 Segretario aggiunto —

“ “ 202 Vice segretario 2

TOTALE	3
--------	---

Carriera ausiliaria

ex coeff. 173 Commesso —

“ “ 159 Usciere capo 3

“ “ 151 Usciere 1

“ “ 142 Inserviente —

TOTALE	4
--------	---

PERSONALE DOCENTE

Gruppo B - Direttore, Insegnante ed Istruttore

ex coeff. 402

“ “ 325 10

“ “ 271

“ “ 229

TOTALE	10
--------	----

Gruppo C - Istruttore

ex coeff. 325

“ “ 271

“ “ 229 3

“ “ 202

“ “ 180

TOTALE	3
--------	---

CONTINGENTE DEL PERSONALE NON DI
RUOLO CON RAPPORTO A TEMPO

INDETERMINATO

— *Impiegati*

a) Concetto:

Vicesegretario 5

b) Esecutivi:

Applicato aggiunto 4

TOTALE	9
--------	---

— *Docenti*

Insegnanti ed Istruttori B 4

Istruttori C 3

TOTALE	7
--------	---

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella N.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "N"

Individuazione delle singole qualifiche del ruolo speciale della formazione professionale

V FASCIA FUNZIONALE

Esperto in amministrazione di azienda

Esperto in materia di formazione professionale

Esperto in materie giuridiche

Esperto in materia di programmazione

Esperto in sistemi informativi

Insegnante laureato in economia e commercio

“ “ “ in scienze economiche e bancarie

“ “ “ ingegneria meccanica

“ “ “ architettura

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

Insegnante laureato in lettere

“ “ “ scienze statistiche

“ “ “ ingegneria

“ “ “ materie tecnico-biologiche

IV FASCIA FUNZIONALE

Segretario

Ragioniere

Insegnante con diploma di scuola media superiore e specializzazione in materia di insegnamento nei corsi d'addestramento o di qualificazione professionale

Primo Segretario. Segretario didattico

Segretario con mansioni di ricevimento e cassa. Segretario al controllo. Segretario unico. Segretario di amministrazione. Prefetto di disciplina. Impiegato d'ordine.

Economo.

Istruttore tecnico di sala (1° Maître—). Istruttore tecnico di cucina e Capo cuoco. Istruttore tecnico di bar e 1° Barman. Aiuto istruttore tecnico di cucina e cuoco capo partita. Primo portiere. Sotto capo cuoco. Demi chef con funzione docente. Portiere di notte. Governante unica. Capo ricevimento. Capo guardarobiera unica consegnataria. II e III Maître.

III FASCIA FUNZIONALE

Archivista

Dattilografo

Operaio specializzato

Autista. Centralinista.

Primo dispensiere. Demi chef. Guardarobiera. Barman. Aiuto portiere. II portiere. Chef de rang. Chef d'étage. Aiuto cuoco. Cuoco di famiglia. Cassiere bar. Cassiere ristorante.

II FASCIA FUNZIONALE

Inserviente

Operaio qualificato

Donna di guardaroba. II dispensiere

Stiratrice e rammendatrice. Commissioniere. Guardia di notte. Lavandaia. Facchino ai piani. Cameriera, Cameriera ai piani. Lavapiatti. Officiere. Uomo di fatica. Comis di sala. Comis di bar. Comis di cucina.

I FASCIA FUNZIONALE

Operaio comune

Facchino al personale. Facchino di cucina.

Aiuto cameriera. Aiuto facchino.

Donna al personale. Aiuto donna di guardaroba.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella O.

MEDDE, Segretario:

TABELLA "O"

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

	FASCE FUNZIONALI				
N. P O S T I	V	IV	III	II	I
	18	230	40	40	16

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella P.

MEDDE, *Segretario*:

TABELLA "P"

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RUOLO
SPECIALE DEL PERSONALE DELLA FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE

FASCIA FUNZIONALE	CLASSI DI STIPENDIO					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
	anni 0	3	6	10	15	20
	PARAMETRI					
I	100	108	117	125	134	142
II	111	127	130	140	150	160
III	125	135	146	157	168	79
IV	138	151	164	178	191	204
V	153	168	183	198	213	228

A) Il valore del punto parametrico è uguale a lire 2.860.

b) La prima classe corrisponde allo stipendio mensile iniziale di ciascuna fascia funzionale. La seconda e la terza classe si conseguono dopo tre anni di permanenza nella precedente. La quarta classe si consegue dopo quattro anni di permanenza nella terza mentre la quinta e la sesta si conseguono dopo cinque anni di permanenza nella precedente.

c) Le mensilità da corrispondersi nell'anno sono in numero di 14 e sono integrate dall'indennità di contingenza secondo quanto previsto dall'articolo 109.

d) Gli anni indicati nel riquadro, contrassegnato con l'asterisco rappresentano l'anzianità di servizio da detrarsi ai fini della determinazio-

ne della anzianità residua ai sensi e per gli effetti dell'art. 124.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questa tabella l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per confermare tutte le perplessità e le riserve già espresse nel corso della prima approvazione della legge da parte del Consiglio e si è dichiarato dello stesso avviso ieri il collega Marini. Sul complesso della legge il giudizio è positivo ma — a nome del Gruppo del Partito Comunista — ribadiamo il nostro giudizio negativo sugli articoli 5 e 6 che interessano la quantificazione dei servizi e dei settori, perché a nostro avviso alla base della proposta della Giunta è mancata una motivazione politico-organizzativa della struttura della Regione. Tuttavia riteniamo che siano stati apportati alcuni miglioramenti e faccio riferimento, in particolare, al fatto che è stato contenuto il costo finanziario della legge, e mi pare opportuno sottolineare, a questo proposito, il senso di responsabilità che è stato dimostrato dalle organizzazioni sindacali.

Pertanto a nome del Gruppo comunista dichiaro il voto favorevole sulla legge. Assumiamo questa decisione con grande senso di responsabilità, dopo esserci confrontati — come nostro costume — con le organizzazioni sindacali.

Esprimiamo inoltre il voto favorevole perché pensiamo che senza il nostro consenso la legge rischia di non essere approvata a causa della possibilità che anche in questa occasione possano determinarsi quelle divisioni che sono avvenute in fase di prima votazione e che (voi ricorderete) ha visto ben sedici voti contrari individuabili in larga misura nel Gruppo della Democrazia Cristiana.

La preoccupazione che la legge non passi nasce quindi dal voto precedente e dal fatto che ci ha messo sull'avviso, ce lo consenta l'onorevole Gianoglio, proprio la sicurezza con la quale ieri dichiarava inutile al fine dell'approvazione della legge il voto del Gruppo comunista. Concludendo voglio dire che votando a favore della

legge siamo consapevoli di agevolare, finalmente dopo trent'anni, l'avvio di una riforma seria e democratica della Regione, di una riforma finalizzata agli obiettivi della programmazione democratica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo sommessamente chiedere scusa ai tanti lavoratori dipendenti della Regione perché di questo problema, a me molto pertinente, mi sarei voluto interessare approfondendolo e apportando il modestissimo contributo della mia esperienza, sindacale, maturata, in modo particolare, a contatto con i dipendenti dagli Enti pubblici: nel contesto giuridico e organizzativo di questo settore del mondo del lavoro. Devo chiedere scusa perché, non avendo il dono della ubiquità non posso interessarmi contemporaneamente di tanti problemi. Devo allo stesso tempo evidenziare che sotto l'aspetto politico ben ha fatto il mio collega di Gruppo, l'onorevole Offeddu, nel confermare ciò che aveva espresso nell'intervento precedente, in occasione della prima discussione del disegno di legge 169.

Questo è un disegno di legge di comodo; un disegno di legge che è frutto di anni di lavoro, col concorso di determinati organismi e organizzazioni sindacali che si inquadrano oggi in quella organizzazione sindacale para-governativa, manca di quell'aspetto che caratterizza la lotta sindacale, quell'aspetto che permea la contestazione vera e propria. Siamo ancora nella fase della lotta di classe se è vero, come è vero, che il verbo soprattutto della triplice guidata e trainata dalla C.G.I.L. che si ispira alla concezione marxista, è la lotta di classe. Ma è mancata questa lotta di classe sostituita da un contributo puro e semplice al compromesso che non consente che i lavoratori diventino protagonisti attivi della vita nel campo del lavoro, ma succubi di una volontà verticistica che proviene dall'alto e, in questo caso, dalla Giunta e dalle organizzazioni politiche che questa Giunta sostengono all'insegna dell'intesa, ovvero all'insegna del cosiddetto arco

non costituzionale ma anticostituzionale. Fatta questa premessa secondo il mio modesto punto di vista, dopo aver dato una lettura molto, ma molto veloce nelle ore notturne che hanno preceduto questa seduta, ritengo che oculatamente i censori di questa legge dovrebbero valutare a fondo le lacune, le carenze e le inadempienze nei confronti della Regione come Ente a sé stante, e soprattutto nei confronti del personale.

Non si dimentichi che qui è stato violato un principio di fondo, nei confronti dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori anziani ai quali noi tutti dobbiamo sentire un senso di riconoscenza per aver avuto come loro eredità non solo la serietà del lavoro ma anche la facoltà di comprendere le giuste rivendicazioni sindacali siano esse giuridiche che economiche. Se l'organo di controllo si attarderà — secondo il mio modo di vedere — ad esaminare in maniera approfondita gli aspetti negativi di questo disegno di legge non potrà che respingerlo una seconda volta; soprattutto se gli anziani, quelli che sono in trattamento di quiescenza e che aspirano ad andare in quiescenza tra non molto, faranno valere i loro sacrosanti diritti per quanto riguarda l'aspetto di quelli acquisiti.

Non si dimentichi che l'Istituto autonomo della Regione lo è in tutti i sensi, e quindi anche, evidentemente, contro la demagogia che si fa per determinate remunerazioni, mi si passi la parola onorevole Corona. L'articolo 36 non è stato interpretato né valutato appieno neanche da quegli organi che sono preposti al controllo di determinate leggi. Ebbene, se l'Istituto autonomistico vale per quanto concerne la selezione, non si dimentichi che siamo un organo legislativo che ha la possibilità di selezionare il suo personale, e quindi osservando il dettame giuridico ma anche la concezione spirituale dell'articolo 36, il lavoro va retribuito secondo quantità e secondo qualità.

Allora delle due una, o il personale della Regione a qualsiasi livello e in qualsiasi categoria è selezionato quindi ben gli si addice la copertura dell'articolo 36, oppure è personale non selezionato, è personale di tipo clientelare, come il più delle volte è stato rimarcato anche

in quest'Aula; allora si deve inficiare non la valutazione che si fa del personale, ma il modo con cui è stato assunto e il modo con cui gli sono state attribuite determinate mansioni che non poteva svolgere.

Si va incontro a delle spese notevoli, si va incontro a delle spese però — si dice — contenute, e anche sotto questo aspetto, caro collega che mi ha preceduto, la spesa non è buona o cattiva in misura della quantità, la spesa è buona o cattiva a seconda dell'indirizzo, a seconda della sua produttività. Pagare poco, stipendiare poco, remunerare poco o molto un alto funzionario, un impiegato di concetto, uno della categoria esecutiva o uno che faccia parte della categoria degli ausiliari non ha nessun significato perché può essere pagato poco e rendere molto sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, può essere pagato molto e rendere niente. Il problema non è da esaminare sotto l'aspetto dello stipendio: gli si dà uno stipendio contenuto perché, ecco, l'altra beffa a mio modo di vedere, si fanno delle osservazioni così come sono state fatte allorquando si è voluta inventare la famosa giungla retributiva in Italia, allorquando si è contestato lo stipendio di una dattilografa o di uno stenografo del Parlamento così come indicava la contestazione dei funzionari del Consiglio regionale. Ma vi rendete conto che sotto l'aspetto quantitativo, e vivaddio, fino a quando ci sarà possibilità di invocare anche l'aspetto morale e spirituale del lavoro, del lavoratore, dobbiamo tenere presente che la qualità deve anche essere appagata sotto un certo profilo. E allora le osservazioni che ho sentito per quanto riguarda il contenimento della spesa le devo analizzare una per una, e vorrò vedere se con tabelle statistiche, se con l'esame analitico della produzione dei dipendenti della Regione potremo veramente fare dei raffronti, raffronti obiettivi a livello di statistiche tra quello che si può produrre e che si produce oggi e si produrrà domani e quello che, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo producevano i funzionari di ieri. L'organico è una dimostrazione lampante che, all'aumento e alla meccanizzazione dei servizi, quindi alla loro implicita celerità non è corrisposto negli ultimi anni un adeguato rendimen-

to. Questi sono esami da fare con approfondimento, questo avremmo dovuto fare se avessimo avuto il tempo, e ci auguriamo di poterlo fare nel caso in cui dovessimo riesaminare questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, mi consenta di rivolgermi a lei e ai colleghi che interverranno successivamente, che se si apre la discussione sulla tabella P, tutti possono intervenire ampiamente ma soltanto su quella tabella.

Se però, come è prassi, i colleghi intendono utilizzare l'occasione per fare dichiarazioni di voto, vorrei pregarli di attenersi ai cinque minuti prescritti dal Regolamento, altrimenti sarò costretto a richiamarli al tema; questo per impedire che si riapra la discussione generale. Ciò, mi consenta, e le chiedo scusa, vale per lei e per gli altri colleghi naturalmente.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Presidente, io la ringrazio del suo richiamo ma credevo di poter svolgere, anche se brevemente, un intervento politico per due ragioni: primo, lo ripeto, per chiedere scusa a tutto coloro che attendevano un mio approfondito esame di questa legge; secondo, perché l'intervento che mi ha preceduto era un intervento squisitamente politico.

PRESIDENTE. Sì, ma contenuto nei cinque minuti. Il richiamo che faccio è questo. La invito pertanto ad avviarsi alla conclusione.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Io già altra volta ho avuto occasione di dirglielo, signor Presidente, mi deve perdonare, io non ho il dono della sintesi, e allora cerco di contenere ...

PRESIDENTE. Ho il dovere di fare rispettare il Regolamento.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Ho finito, signor Presidente, mi appello soltanto alla sua squisita sensibilità politica per capire che certi problemi non possono essere trattati in cinque minuti.

Allora rientrando nel discorso, non credo che con questa nuova legge, anche se rabberciata, anche se emendata nei suoi punti essenziali, il personale abbia la possibilità di ritenersi pago almeno per quanto riguarda le sue aspettative iniziali, e non si potrà ritenere pago soprattutto per quanto riguarda i regolamenti, (state attenti ve lo sta dicendo uno, scusate l'immodestia, che ha sufficiente esperienza sindacale, soprattutto in questo campo) i regolamenti che innovano in peggio, a danno esclusivamente dei lavoratori. State attenti, questi regolamenti, nell'avvenire, vanificano tutte quelle che erano le attese, tutte quelle che erano soprattutto le concezioni nell'interesse del personale, del lavoratore, concezioni che sono più che mai strumentalizzate per una volontà che nulla ha a che fare con le esigenze economiche, morali e spirituali di una classe lavoratrice che vuole essere protagonista e non succube di determinate esigenze politiche che non si conciliano neanche con la scusa della restrizione della spesa pubblica.

Concludo, signor Presidente, dicendo che non è nel taglio di 100 milioni o di 1 miliardo che si contiene la spesa pubblica, ma nell'evitare la dispersione di migliaia, di centinaia di miliardi come sta avvenendo ad esempio per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che presenterà un pauroso passivo di 18-20 mila miliardi. E' l'indice più pauroso dell'allegria conduzione nel campo del lavoro, riflessione quindi del cattivo indirizzo economico e, soprattutto, della spesa pubblica, e del cattivo indirizzo degli enti pubblici. Cerchiamo di non farci capro espiatorio di una situazione di cui non abbiamo colpa.

Le chiedo scusa, signor Presidente, desideravo queste cose soltanto come mio dovere, per sottolineare, ancora una volta, che per noi non esiste un bifrontismo. Abbiamo detto no, convinti sotto l'aspetto politico, lo ribadiamo oggi per quanto concerne l'aspetto puramente sindacale per il trattamento giuridico ed economico del personale. Noi votiamo contro questa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Signor Presidente, io faccio una dichiarazione di voto, quindi mi attengo ai cinque minuti o, almeno, spero di concludere in meno di cinque minuti. Intanto dico che le osservazioni che il Governo ha fatto al testo già licenziato dal Consiglio, sono state in gran parte fruttuose, hanno soprattutto stimolato il senso di responsabilità di tutte le forze politiche.

Il voto favorevole del Partito Comunista, lo sottolineo come elemento estremamente positivo, malgrado le riserve che possono avere senz'altro legittimazione e giustificazione su alcuni aspetti particolari che però per noi sono di non rilevante importanza. Desidero altresì mettere in evidenza il senso di responsabilità dimostrato dal personale della Regione in particolare dai sindacati.

Certo alcune norme si configurano, mi sia concesso dirlo, come tagli su misura, ma non sono tali da inficiare il disegno più generale e la validità globale della legge, specie sotto il profilo politico. Non si può fare una legge di questa portata senza avere una serie di norme transitorie che evidentemente servono a rendere giustizia o comunque a sistemare delle situazioni che porterebbero a vertenze, a conflittualità e che in ogni caso sarebbero negative per il progredire stesso del provvedimento. Noi riteniamo che, questa legge — lo ribadiamo così come avemmo occasione di dirlo in precedenza — rappresenti un concreto avvio ad una vera riforma del modo di essere della Regione, per renderla più aderente anche attraverso il suo apparato, all'esigenza della autonomia e della programmazione che è il presupposto metodologico, che dà la stessa sostanza ai contenuti della politica di sviluppo e dell'amministrazione globale dell'istituto autonomistico.

Desidero infine, signor Presidente, sottolineare davanti ai colleghi l'impegno della Giunta e in particolare dell'Assessore agli affari generali, onorevole Corona, che ha saputo portare a conclusione una delle più difficili operazioni, uno degli atti più impegnativi contenuti nel programma dell'intesa autonomistica, dimostrando doti di equilibrio e confermando le notevoli capacità di mediazione politica che è giusto e doveroso

so riconoscerli.

Lego questo riconoscimento, sottolineandolo al fatto che la mia parte politica, quella repubblicana, non ha mai avuto esitazioni, tentennamenti, remore, sottintesi o furbizie, per sostenere l'esigenza di una affermazione di questa legge. Per questo confermo che il Gruppo repubblicano voterà favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (Democrazia Nazionale). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevemente per dichiarare che la mia parte politica voterà a favore di questa legge. Ciò facciamo per una esigenza sentita di difendere i valori dell'autonomia, che potrebbero, da iniziative come questa, uscire indeboliti e, lasciatemelo dire anche per una questione di coerenza. Noi, in occasione della discussione sulla legge rinviata dal Governo, assumemmo un atteggiamento, l'Assessore lo ricorderà, estremamente critico; ciò non ci impedì anche alla luce di alcune richieste da noi formulate e accolte poi dalla Giunta e dal Consiglio di accettare questo disegno di legge. Ciò significa che noi non abbiamo perplessità, che noi riteniamo la legge il *non plus ultra* della bontà? Basterebbe leggere alcune tabelle apparse nella stampa recente, per dimostrare quanto profonde siano le nostre perplessità.

Per dimostrare questo, basterebbe, onorevole Assessore, ricordare a lei, e a me, a noi tutti che la Regione Sardegna sia, credo, dopo la Sicilia, quella che ha la più alta incidenza nel rapporto dipendenti regionali-popolazione. Tutto questo però non ci impedisce, ripeto, anche per un atto di coerenza, di riapprovare la legge che, per la verità, io ho trovato nel testo della Commissione emendato convenientemente nello sforzo evidente di fare coincidere o conciliare quelle che erano per molti versi giuste sottolineature e motivazioni di rinvio del Governo, con quelle che sono invece le esigenze reali della Regione sarda.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non avrei certo preso la parola per dire cose che poi sono banali — io credo molto nei valori della

correttezza umana, e credo che la correttezza umana valga a tutti i livelli, quindi non possa rimanere estranea neppure a questa Assemblea — anche se non avessi preso la parola io ritengo che chi ci conosce non avrebbe avuto dubbi in ordine all'atteggiamento che noi avremmo assunto in questa occasione; ma ho preso la parola, onorevole Presidente, e cercherò di contenere entro i limiti dei cinque minuti prescritti. Quel che debbo dire può essere ritenuto scarsamente importante per l'Assemblea, ma è di grossa importanza per me e per la mia parte politica.

Dicevo che non avrei preso la parola se in questi giorni non fossero circolate, più o meno ad arte, voci in ordine all'atteggiamento del mio partito e a quello mio personale. Si è detto che Democrazia Nazionale, avrebbe fatto mancare il suo appoggio o presunto appoggio alla Democrazia Cristiana, per rivolgere le sue attenzioni verso altre forze politiche. Ciò non è esatto e merita un chiarimento anche in questa sede, io credo, per i rapporti che devono esserci fra di noi, perché ci si comprenda, perché si conosca la collocazione politica di ciascuno, senza veli, senza inframmettenze più o meno interessate.

Quando, onorevoli colleghi, scegliemmo nel gennaio, nel febbraio 1977 la strada che voi conoscete, e quando scegliemmo la strada del consenso critico in occasione del voto al quarto Governo Andreotti, Democrazia Nazionale non intendeva sposare né la Democrazia Cristiana né nessun altro partito politico. Tanto meno intendeva assumere atteggiamenti servili, come si è detto e ripetuto, nei confronti della Democrazia Cristiana. Avendo noi fatto una scelta di libertà avevamo però l'esigenza di raggiungere l'obiettivo della credibilità democratica, e di quella agibilità politica senza la quale non vi è spazio al colloquio, all'incontro in un paese democratico come il nostro. Avevamo quindi l'esigenza di raggiungere quegli obiettivi che noi ritenevamo allora, come riteniamo oggi, prioritari su qualunque altro.

Questa scelta, onorevoli colleghi, che noi ritenevamo e riteniamo responsabile ci fece scegliere la strada dell'approccio e del confronto con tutte le forze democratiche, prima fra queste la Democrazia Cristiana, per il ruolo che

essa ha nel tessuto democratico del nostro Paese. E' vero, onorevoli colleghi, e voi lo sapete quanto me che la Democrazia Cristiana non ha mostrato di comprendere il valore della nostra scelta; che in questi mesi Democrazia Nazionale ha pagato duramente e che consapevole, continuerà a pagare nei mesi a venire. Ciò però non cambia la nostra scelta di libertà, di democrazia, che è e rimane irreversibile. Ma questo non significa onorevoli colleghi, mi rivolgo soprattutto a voi della Democrazia Cristiana, ciò non significa che abbiamo rinunciato alla nostra autonomia di partito politico. Mi perdoni Presidente, le avevo annunciato che ritengo importanti le poche scarse cose che dirò.

Autonomia politica la nostra che pure nel quadro del consenso politico, nel quale io credo più che mai, ci credo come uomo di parte, ci credo come dirigente di questo partito, ci consentirà di criticare l'azione del Governo; e, a seconda delle circostanze perseguire l'obiettivo di collegamenti e di confronti con le forze democratiche. Questo vale per i nostri rapporti col Governo nazionale, con la Democrazia Cristiana, e con gli altri partiti democratici in campo nazionale, ancora di più vale per la Giunta regionale e per le forze politiche regionali che le compongono, nei confronti delle quali intendiamo non solo mantenere ma intensificare i nostri rapporti, anche se ciò dovesse costarci impopolarità e persino, come è molto probabile, rinuncia a nostre legittime ed umane aspirazioni.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Come ultimo cercherò di stare nei limiti del tempo concesso dall'onorevole Presidente. Prendo la parola per ribadire la posizione favorevole del gruppo della Democrazia Cristiana su questo disegno di legge; per dire inoltre che siamo coscienti che il provvedimento non è perfetto, ma costituisce un indubbio notevole passo in avanti, in ordine alla organizzazione burocratica degli uffici regionali. Penso che sia importante rimarcare la posizione che assumono su questo disegno di legge i sindacati e le forze rappresentanti i lavoratori,

anche e soprattutto per quel che riguarda la contrattazione triennale.

Ecco perché noi possiamo tranquillamente affermare che il disegno non è perfetto, ma è perfezionabile, perché vi è un articolo, il numero 26 che prevede che ogni triennio la Giunta di concerto con i sindacati, può verificare quelle che sono le carenze della legge e può proporre eventuali modifiche.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Una cosa è il contratto, altra cosa è la legge. Il contratto non può modificare la legge.

GIANOGLIO (D.C.). L'articolo 26 si riferisce alle norme giuridiche e al trattamento economico e quindi al complesso delle disposizioni della legge. Io credo che sia da rimarcare questa apertura, questa disponibilità e questa importantissima verifica che ad ogni triennio può essere fatta grazie alle norme che stiamo esaminando.

Consentitemi di dire inoltre, che come partecipante ai lavori della Commissione, mi sia reso conto del notevole apporto che è stato dato dai sindacati in primo luogo, dalla Giunta e dall'ottimo assessore Corona, nel lavoro di coordinamento e di trattativa da parte degli uffici del Consiglio, da parte degli uffici della Giunta e del responsabile dell'ufficio del personale. Io credo che senza l'apporto positivo di tutti questi elementi — del valoroso presidente e dei membri della Commissione — noi non avremmo oggi avuto il provvedimento che stiamo per approvare in via definitiva.

Ritengo si debba ringraziare soprattutto il personale per la paziente attesa e per la sofferta accettazione di una linea di contenimento della spesa. Siamo, per ultimo, lieti del ripensamento del Gruppo Comunista. Io non credo che il gruppo del Partito Comunista abbia temuto che un simile provvedimento, così importante, passasse senza il loro voto. Io sono convinto — l'ho sostenuto anche ieri — che l'approvazione che era stata data nella prima votazione fosse una approvazione ad occhi aperti, giustificata da una chiara linea di politica organizzativa, e che non poteva essere inficiata dalle modifiche che erano

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

intervenute negli articoli 5 e 6 in ordine alla quantificazione dei servizi e dei settori.

Sono convinto, dicendo questo, che la conferma del voto della Democrazia Cristiana dia finalmente certezza e tranquillità al personale e migliore funzionalità agli uffici regionali nell'interesse e nel servizio del popolo sardo.

PRESIDENTE. Metto in votazione la tabella P. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Siamo incorsi, non per colpa mia, in un piccolo errore: questa non era l'ultima tabella, ma la penultima. V'è invece una ultima tabella che è la tabella Q. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario:*

TABELLA "Q"

Inquadramento nelle fasce funzionali del personale già nei ruoli transitori della formazione professionale.

V FASCIA FUNZIONALE

Personale della carriera direttiva, amministrativa e tecnica.

Personale docente e Direttore di gruppo A.

IV FASCIA FUNZIONALE

Personale amministrativo della carriera di concetto.

Personale docente di gruppo B.

Istruttore di gruppo B e C.

Direttore di centro di gruppo E. Direttore Vice Direttore d'albergo. Primo Segretario. Segretario didattico. Segretario con mansioni di ricevimento e cassa. Segretario al controllo. Segretario unico. Segretario di amministrazione. Prefetto di disciplina. Impiegato d'ordine.

Economo.

Istruttore tecnico di sala (I Maître). Istruttore tecnico di cucina e Capo cuoco. Istruttore tecnico di bar e I Barman. Aiuto istruttore tec-

nico di cucina e Capo cuoco partita. Primo portiere. Sotto capo cuoco. Demi chef con funzione docente. Portiere di notte. Governante unica. Capo ricevimento. Capo guardarobiera unica consegnataria. II e III Maître.

III FASCIA FUNZIONALE

Personale amministrativo della carriera esecutiva.

Operai specializzati.

Autisti. Agente tecnico capo. Centralinista.

Primo dispensiere. Demi chef. Guardarobiera. Barman. Aiuto portiere. II portiere. Chef de rang. Chef d'étage. Aiuto cuoco. Cuoco di famiglia. Cassiere bar. Cassiere ristorante.

II FASCIA FUNZIONALE

Personale amministrativo della carriera ausiliaria.

Operai qualificati.

Donna di guardaroba. II dispensiere. Stiratrice e rammendatrice. Commissioniere. Guardia di notte. Lavandaia. Facchino ai piani. Cameriera. Cameriera ai piani. Lavapiatti. Officiere. Uomo di fatica. Comis di sala. Comis di bar. Comis di cucina.

I FASCIA FUNZIONALE

Operai comuni.

Facchino al personale. Facchino di cucina. Aiuto cameriera. Aiuto facchino. Donna al personale. Aiuto donna di guardaroba.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Procederemo questa sera, o domattina, secondo l'andamento dei lavori, alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge che abbiamo testé discusso ed esaminato.

Giuramento di consigliere regionale

PRESIDENTE. Poiché il consigliere Francesco Oggiano è qui presente, lo invito a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale della Sardegna e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Leggo la formula del giuramento. Il Consigliere Francesco Oggiano risponderà con la parola "Giuro":

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna".

OGGIANO (P.S.I.). "Giuro".

PRESIDENTE. Le rivolgo, collega Oggiano, il più cordiale benvenuto a nome di tutti e l'augurio di buon lavoro.

Discussione del disegno di legge: "Delimitazione dei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1965, n. 26". (356)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Delimitazione dei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1965, n. 26"; relatore l'onorevole Gianoglio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Berlinguer. Avverto i colleghi che vi sono soltanto due iscritti a parlare. Se altri colleghi intendono parlare si iscrivano adesso, perché con l'inizio del dibattito intenderò chiuse le iscrizioni. Nessun altro si iscrive? Allora rimangono iscritti i due colleghi che già si sono iscritti. Onorevole Berlinguer prego.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che nell'affrontare un

discorso sul disegno di legge numero 356, quello sulla delimitazione delle Comunità montane, si imponga preliminarmente una riflessione sul ritardo, sul grave ritardo con il quale ci si appresta al definitivo varo di questi enti previsti da una legge nazionale di ben 8 anni fa. Ritardo che ci ha dato il primato dell'ultima Regione che si appresta ad attuare le Comunità montane.

Tale riflessione non è dettata da mero spirito di contrapposizione politica, di arida e sterile polemica, ma è resa d'obbligo sia dall'evidenza cronologica dei fatti, che da quelle che sono, a nostro avviso, le implicanze che ne sono derivate, e le più o meno evidenti strategie di ordine politico che hanno causato il ritardo stesso.

Quasi otto anni sono trascorsi da che il Parlamento ha varato la legge 1102; otto anni lasciati scorrere frustrando le aspettative manifestate in tante assemblee zonali e comunali dalle popolazioni che attendevano i benefici di questa normativa, sia in termini di creazione di un momento istituzionale di partecipazione democratica, sia in termini di provvidenze reali in un periodo così grave e delicato della nostra disastata economia. Molti miliardi hanno giaciuto e giacciono da troppo tempo nelle casse avidi degli istituti di credito perdendo di giorno in giorno il loro originario valore per effetto della svalutazione monetaria, mentre sempre più pressante si fa l'esigenza di utilizzare ed impiegare ogni possibile risorsa per fronteggiare una crisi che scelte errate hanno riversato sulla nostra precaria economia.

Ed è per questi motivi che è giusto interrogarci e chiarire il perché di tale ritardo, e a chi debba ascrivere la responsabilità. E' questo, a nostro avviso, il ritardo di tanti anni, un altro gravoso carico che va ad aggiungersi al già pesante fardello di responsabilità della Giunta regionale. Ben 4 anni si sono resi necessari per il varo definitivo della legge 26, e ben 2 anni e sei mesi sono occorsi da tale data all'esecutivo per presentare il disegno di legge 356 nonostante il preciso disposto dell'articolo 2 della legge 26.

Perché questo ritardo? Incapacità, inadeguatezza o strategia programmata alle origini di

questo comportamento? Incapacità ad intendere le esigenze reali della Regione? Inadeguatezza della Giunta a rispondere per la sua stessa composizione, per le ostinate e ribadite preclusioni alla domanda emergente dalla crisi ad avviare a soluzioni i problemi dell'isola? Strategia programmata tesa ad originare i processi di crescita dei momenti di programmazione partecipata di base, sulla spinta di un rinvigorito neo-centralismo? Io credo che tutte queste componenti abbiano contribuito a determinare il grave ritardo nel completamento delle attività necessarie per la nascita delle Comunità montane, ma in particolare l'ultima; e ne fa fede, a nostro avviso, l'atteggiamento che è stato tenuto nella discussione di questo ultimo disegno di legge, da alcune forze politiche che nella Giunta si riconoscono. Forse che in sede di Commissione hanno voluto modificare il testo originario seguendo un preciso disegno.

Ho avuto modo di sentire ad Alghero, nei giorni scorsi, in occasione della seconda Conferenza degli organismi Comprensoriali che parte di responsabilità, almeno per questi ultimi anni, deve essere ascritta all'Intesa e a tutte le forze politiche che in essa si riconoscono, per aver voluto sospendere la definizione delle Comunità montane, per compiere una riflessione sulla 33 e sui suoi prodotti. Contestiamo noi comunisti questo tentativo di scaricare sull'Intesa (di cui confermiamo appieno la validità) responsabilità che sono di altri, che sono della Giunta regionale. Ad essa solo incombeva l'obbligo più volte sollecitato, di approntare il disegno di legge sulla delimitazione delle Comunità montane, né mai vi fu richiesta di sospensiva in tal senso, né mai vi fu da parte nostra manifestazione di esigenze di riflessione sulla 33 e su ciò che ha rappresentato o dovrebbe rappresentare.

Voglio ricordare che il collega Marini, nel suo intervento in quest'Aula, in occasione della riapprovazione della legge 26 rinviata dal Governo, denunciò il ritardo con il quale la legge veniva ripresentata e riapprovata, ritardo che definì irresponsabile per i guasti che fino ad allora aveva prodotto. In tale occasione il compagno Marini, ribadendo che la riapprovazione della 26 era atto necessario e doveroso, sostenne che pari-

menti necessario e doveroso era che la Giunta si impegnasse a procedere subito alla delimitazione delle Comunità montane, a dimostrazione della sua volontà politica di intraprendere nuovi processi di sviluppo economico partecipati dal basso tesi ad esaltare l'autonomia.

Da allora ben due anni sono trascorsi in dimostrazione della reale mancanza di volontà della Giunta regionale, e di alcune parti dello schieramento politico.

Questa mancanza di volontà è confermata da quanto è accaduto in Commissione che ha evidenziato il vero motivo di tale ritardo, l'obiettivo sostanziale della manovra che tale ritardo ha originato. Siamo convinti che una rapida definizione di tutto l'*iter* legislativo e amministrativo per l'attuazione in Sardegna della legge 1102 oltre che indubbi vantaggi di ordine economico per la possibilità di spendita di somme, allora di una certa consistenza, e ora svilita dall'erosione della svalutazione monetaria, avrebbe certamente giovato al processo di realizzazione della programmazione decentrata di base. Evidentemente tale convinzione avevano anche quelle forze politiche che hanno fatto di tutto per provocare i ritardi; è per questo che in quelle stesse forze è prevalsa la evidente volontà di ritardare tale processo di decentramento democratico. Perché proprio questa era ed è l'obiettivo di fondo che si voleva e si è voluto conseguire: l'affossamento di tali processi in omaggio ad un preciso disegno di neo-centralismo produttivo sotto il riflesso clientelare ed elettorale, il blocco della riforma della Regione.

Il ritardo della presentazione del disegno di legge sulle Comunità montane è stato dettato dalla precisa volontà dell'Esecutivo regionale di frenare tale processo, per conservare in una visione centralizzante del Governo della cosa pubblica a sé stesso maggiori poteri di intervento, maggior potere ai singoli Assessorati.

Questa volontà di contrastare la programmazione democratica decentrata sulla spinta di un rinvigorito neo-centralismo, di una visione dell'autonomia limitata a livello di Regione e non costruita su varie istanze partecipate di base, si è manifestata anche nella non piena attuazione della legge 33, nel non assecondare il mo-

mento comprensoriale. La seconda conferenza di Alghero, che partendo da temi già proposti a Nuoro, ha sancito in termini perentori, negli interventi dei vari rappresentanti di organismi comprensoriali, la mancanza nell'esecutivo regionale di una volontà politica di andare alla piena attuazione della 33, del decentramento della programmazione. Si è parlato di svuotamento di funzioni, di assoluta carenza di mezzi e di strumenti, di impossibilità degli organismi comprensoriali ad operare, di riduzione dei rappresentanti degli stessi organismi comprensoriali al ruolo di commessi viaggiatori comprensoriali.

Tutto ciò perché, pur essendo stata approvata da tre anni la 33 e pur essendosi da tempo virtualmente attivati gli organismi comprensoriali, essi si sono trovati nella impossibilità di svolgere appieno il loro ruolo per mancanza di strumenti operativi che la Giunta ha sempre promesso ma non ha mai concesso. Il testo del documento approvato dal secondo gruppo di lavoro ad Alghero è chiaramente un preciso atto di accusa verso la Giunta e qui sarebbe troppo lungo ricordare le varie inadempienze, compresa quella gravissima riguardante l'articolo 15 della 33.

Proprio in questo segno negativo si inquadra il lento e faticoso iter delle Comunità montane; in questa precisa volontà neo-centralistica, contraria alla crescita e allo sviluppo di momenti di partecipazione democratica di base.

Questi nuovi istituti, infatti, — le Comunità montane —, accentuano tale processo di decentramento, vanno nel segno di una realizzazione dello stato delle autonomie, potevano e possono giovare all'esperienza comprensoriale che noi stiamo vivendo.

La coincidenza territoriale in numerosi Comprensori con altrettante Comunità montane, facendo scattare il meccanismo dei due primi commi dell'articolo 17 della 33, avrebbe formalmente dotato i Comprensori di quella tanto discussa personalità giuridica che è stata indicata come unica esigenza reale dei Comprensori medesimi.

Ma questo avanzamento, sul piano della potestà giuridica dei Comprensori, si è voluto

evitare adducendo come alibi lo spauracchio della creazione, nei casi di non coincidenza, di organismi di serie A e di serie B.

Anche noi comunisti siamo fermamente contrari a differenziazioni di questo genere, ma siamo parimenti convinti che questo era ed è un comodo alibi per nascondere il vero obiettivo. La pronta delimitazione delle Comunità montane, determinando — è vero — per evidenti motivi di ordine geografico e geologico, una diversità di condizioni fra Comprensori che hanno una coincidenza totale o parziale con le Comunità montane e quelli che tale coincidenza non hanno, sarebbe dovuto essere — a nostro avviso — motivo di pungolo e di stimolo per la Giunta regionale ad evitare, nei fatti, tale disparità, dotando quei comprensori, definiti di serie B, di tutti quegli strumenti necessari ad eliminare nei fatti tale disparità.

Arrivati in seguito alle forti pressioni che da più parti emergevano alla presentazione del disegno di legge 356, e data allo stesso un'impostazione che privilegi il momento comprensoriale in risposta delle istanze provenienti dagli organismi comprensoriali e dalla realtà vissuta, è scattato, non essendo più possibile sotto forma di ritardo, un nuovo attacco alla 33 mediante modifiche che in Commissione si son dovute apportare al testo originario; modifiche tanto cavillose quanto pretestuose, fondate su argomentazioni pseudo-giuridiche.

Si è voluto modificare il testo originario dell'articolo 6 laddove prevedeva che nella ipotesi della non coincidenza territoriale, i rappresentanti negli organismi comprensoriali di comuni montani, eletti ai sensi della 33, sono anche rappresentanti dei medesimi Comuni nelle Comunità montane. Si è sostenuto che, con una legge regionale, non si poteva limitare la capacità di enti istituiti con legge nazionale, mediante imposizione di condizioni e modalità precostituite sulla composizione dei propri organi. Tesi suggestiva e all'apparenza teoricamente apprezzabile, dico teoricamente perché non si è tenuto conto di un piccolo fatto: le Regioni possono dettare norme in materia, possono, anzi debbono stabi-

lire le norme cui le comunità montane debbono attenersi, e ciò, oltre che per altre attività delle stesse, anche nell'articolazione e composizione dei propri organi.

Le Regioni sono competenti, con proprie leggi, a regolare i rapporti fra le Comunità montane e gli altri enti operanti nel territorio. Queste facoltà sono espressamente riconosciute a tutte le Regioni dall'articolo 4 della legge 1102; non si tratta quindi di illegittime interferenze della Regione verso enti istituiti con la sacralità della legge nazionale! Proprio questa legge nazionale demanda alle Regioni il compito di regolamentare i modi e le forme dell'articolazione, della composizione degli organi di tali enti, enti che a tali disposizioni debbono attenersi.

L'inconsistenza dell'argomentazione giuridica appalesa, a nostro avviso, il vero motivo che ha indotto alcuni a prodursi in tale richiesta: quello di subordinare i comprensori che ad Alghero, in presenza dei rappresentanti degli organismi comprensoriali, si voleva definire come la prefigurazione del futuro ente intermedio e subordinare gli organismi comprensoriali alle comunità montane, imponendo a questi i rappresentanti di quelle. Volontà tesa a ridurre il ruolo dei comprensori, limitandone per questo aspetto che può apparire non sostanziale, la loro potenzialità.

L'esperienza della 33, l'esperienza della legge sulla programmazione decentrata attraverso la sua espressione territoriale operativa è il vero obiettivo; anche perché — e l'abbiamo inutilmente denunciato in Commissione — un meccanismo quale quello introdotto nel disegno di legge in esame sconvolgerebbe gli organi in un gran numero di Comprensori, mettendoli, praticamente, nell'impossibilità di operare. Si pensi che — per la soluzione adottata in Commissione — in molti Comprensori, e guarda caso nei più grossi e importanti, molti membri dovrebbero automaticamente decadere per essere sostituiti da quelli che verranno eletti nelle Comunità montane e, nel frattempo, se ne bloccherebbe l'attività; il tutto con le conseguenze che si possono bene immaginare.

Sotto questa forma si muove l'attacco alla 33 e alla programmazione decentrata; tale at-

tacco è ancor più manifesto con la modifica dell'articolo 7.

La previsione del disegno di legge favoriva, nel segno di una incontestabile esigenza, di globalità e unicità di programmazione, al fine di evitare l'intrecciarsi di vari livelli di programmazione in uno stesso ambito territoriale, il momento comprensoriale subordinando il piano delle comunità montane a quello dei comprensori, chiedendone la conformità. Ciò anche alla luce del fatto che il respiro della programmazione comprensoriale è necessariamente più ampio ed appare più giusta una rispondenza del minore al maggiore, senza per questo costringere l'ente più ridotto che ha, tra l'altro, la possibilità di ben contribuire alla stesura del piano comprensoriale, a organo di subordinazione.

Anche in questo caso la scelta fatta è sintomatica. Si invoca una rispondenza letterale all'articolo 17 della 33, ma si presuppone — e forse si anticipa — per evidenti motivi attinenti all'attuale governo di tali enti — una conflittualità esasperata che non ha ragione di esistere. Sotto un preteso rispetto di principi di egualitarismo, si vuol attaccare quella che è stata ed è l'esperienza comprensoriale. Ed è sintomatico quanto sostenuto nella relazione della Commissione, allegata al presente disegno di legge. In proposito vogliamo sottolineare che dalla relazione ci attendevamo una maggiore obiettività: nella stessa non si fa minimamente cenno a quello che è stato il vivace dibattito svoltosi anche in contraddittorio della Giunta; non si fa cenno delle divergenze di opinioni e posizioni fra le diverse forze politiche e fra alcune di esse e la Giunta stessa; non si riferiscono le posizioni del nostro Gruppo e, prefigurandosi un inesistente unanimità di consensi, si fanno apparire, quale prodotto di tutte le forze politiche presenti in Commissione, le modifiche apportate al testo originario.

Ben altro ci attendevamo dalla riconosciuta obiettività del relatore, ma, evidentemente, ragioni di parte lo hanno costretto a mal riferire al Consiglio sui lavori della Commissione e ciò — come dicevo in precedenza — avalla il nostro convincimento sulla linea che tenta di coinvolgere il nostro Partito in scelte che assoluta-

mente non condividiamo ma che anzi, contrastiamo.

Noi non concordiamo assolutamente sulla tesi, sostenuta nella relazione, che in Sardegna le comunità montane sono un vero e proprio ente intermedio comprensoriale. Nella ipotesi di totale coincidenza territoriale, le Comunità montane e gli organismi comprensoriali si integrano in virtù di una precisa previsione legislativa. Questo non significa assorbimento ed annullamento totale degli organismi comprensoriali da parte delle Comunità montane; non significa che gli organismi comprensoriali scompaiano e le Comunità montane vengano ad essere l'unico ente intermedio con funzioni programmatiche in Sardegna.

La realtà è ben diversa! Gli organismi comprensoriali debbono restare, anche sotto questa forma. La scelta prioritaria attraverso la quale si deve attuare in Sardegna la programmazione decentrata e la soluzione adottata, nella ipotesi di totale coincidenza, non significa scomparsa od annullamento degli stessi. Una soluzione o una interpretazione di tal genere sta a dimostrare la volontà di scardinare il sistema varato con la 33, di svilire il compito svolto fino ad oggi dagli organismi comprensoriali, di degradare l'importante scelta istituzionale da noi fatta e voluta con la legge 33. In questo segno vanno le altre affermazioni fatte nella relazione.

Si dice che con le soluzioni adottate si sono evitati conflitti di posizioni e di azioni di diversi Enti; si sostiene che alla luce di una corretta interpretazione del sistema istituzionale della programmazione economica regionale, sullo stesso territorio non debbono insistere più enti aventi poteri di programmazione globale della stessa entità.

Questo — se si tiene conto della premessa prima svolta sulla natura delle comunità montane di unico ente intermedio comprensoriale — sta semplicemente a significare che i comprensori passerebbero in evidente ruolo secondario.

Diversa era l'impostazione data dalla Giunta al suo disegno di legge, con le modifiche apportate, se si è modificata tale impostazione.

Sia ben chiaro che noi non vogliamo asso-

lutamente devitalizzare le comunità montane, ma nel rispetto delle scelte e delle esperienze maturate in Sardegna nella fase costituente gli organismi comprensoriali, riteniamo vada privilegiato il momento comprensoriale. Tanto più che la legge 1102 ce lo consente. Ciò va fatto — a nostro avviso — proprio in previsione di quello che si annuncia come una non lontana modifica dell'aspetto istituzionale, in previsione dell'istituzione di un unico ente intermedio.

Non vogliamo attardarci in questa sede sul problema dell'ente intermedio, sul dibattito vivace ed appassionante in atto nel Paese. Noi riteniamo che si debba andare e crediamo ci si andrà, in tempi non molto lontani, ad una profonda revisione istituzionale che veda fra l'ente Regione, massimo organo della programmazione nel suo ambito territoriale, e il Comune, unità di base della vita di partecipazione, un solo ente intermedio con funzioni, tra l'altro, di programmazione territoriale limitata e la scomparsa degli altri livelli attualmente esistenti.

Non vogliamo discutere sull'etichetta né sui contenuti del futuro ente intermedio; prendiamo atto che il dibattito è ormai ad un punto avanzato. Riteniamo, anche sulla scorta di quanto è emerso ad Alghero in occasione della II conferenza comprensoriale, che l'esperienza maturata dai comprensori in questi anni, pur con le limitatezze ad essi non imputabili, può giovare al dibattito in atto, può produrre e dare un contributo in termini di esperienza positiva, come noi la valutiamo. E' per questo che riteniamo che si debba privilegiare, per quanto possibile, il comprensorio, anche perché il frutto del suo operato può meglio adattarsi, per il suo più ampio respiro territoriale, a quello che potrà essere il nuovo ente intermedio, il suo ruolo, le sue funzioni.

Per questi motivi confermiamo la validità della scelta operata con la 33 che va attuata appieno, mentre le modifiche apportate a questo disegno di legge vanno chiaramente in senso opposto, manifestando una precisa volontà politica contraria alla programmazione democratica di base, a quel criterio di globalità ed unicità di programmazione nell'ambito territoriale ristretto, per rispondere ad un discorso di marca

neo-centralista, manifestata in questi ultimi tempi in tutta una serie di atti concreti, diretti a mantenere gli organismi comprensoriali a livelli di scarsa efficienza, per ridurli quindi a enti strumentali della Regione e tale è il tentativo formale operato con il disegno di legge 366. Ma allora, se ad Alghero si è praticamente ribadita la volontà di far marciare la programmazione decentrata, dotandola di mezzi e di altre attribuzioni e di tutti gli strumenti finora negati, se è valido quanto affermato che il Comprensorio è una valida esperienza, in previsione della istituzione dell'ente intermedio e che, perciò, il comprensorio non solo deve marciare, ma progredire. Se questo risponde a verità è valido ogni sforzo politico che si compia per realizzare questo intendimento ed è opportuno che ogni forza politica si faccia carico del conseguente problema di coerenza a tutti i livelli, in tutte le occasioni.

L'approvazione di questo disegno di legge è una valida occasione. Ma, per questo, non basta dichiarare all'esterno di credere nella 33 e poi di fatto contrastarla, più o meno evidentemente, con strumenti e mezzi tra i più vari.

Il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, nella presentazione; le zeppe poste in Commissione, con proposte di modifica che ne stravolgono l'originaria impostazione, appalesa una volontà politica ben precisa che passa attraverso forme sottili e subdole.

Prima una grave inadempienza della Giunta regionale che ritarda nel presentare il disegno di legge, poi, dopo, la nostra presa di posizione nei confronti di questo esecutivo, che è apparso e si è dimostrato nei fatti inadeguato alle reali esigenze del momento, una improvvisa impennata di una delle componenti di questa Giunta contro un atto della Giunta stessa.

Si vuol far dire a noi che, nel ribadire il nostro avviso fermamente contrario alle modifiche apportate in Commissione e nel confermare che ci appare più rispondente all'impostazione generale della 33, la scelta contenuta nel testo della Giunta, si vuol far dire a noi che stiamo rivedendo il nostro giudizio sulla Giunta stessa, schierandoci con essa? Si vuol forse far apparire contraddittorio il nostro comportamento? Noi riconfermiamo apertamente il giudizio negativo

su questa Giunta. Ciò non toglie che questo giudizio debba vincolarsi sempre e ad ogni costo.

Noi valutiamo le cose concrete. Il nostro giudizio negativo sull'Esecutivo, per i motivi che son noti e che non voglio ripetere in questa sede, non fa discendere automaticamente un giudizio negativo su ogni atto della Giunta, su ogni disegno di legge da essa presentato. Valutiamo e giudichiamo il disegno di legge per quello che esso è realmente, per quello che deve essere alla luce delle esigenze reali e per l'uso che altri vuol farne.

Siamo coscienti che in questa occasione si è confermato apertamente un atteggiamento da parte di alcune forze politiche o di parte di esse, contrarie alla programmazione decentrata, a ciò che essa voleva e vuole e deve significare ... (*Interruzione dell'onorevole Tronci*).

Se lei vuole intervenire, può farlo successivamente, onorevole Tronci!

PRESIDENTE. Comunque la parola gliela darei io, onorevole Berlinguer, se mi consente.

E intanto riprendiamo il discorso.

Onorevoli colleghi, consentite al collega di proseguire.

BERLINGUER (P.C.I.). Siamo coscienti che si vuol minimizzare la validità di quel prodotto positivo di lavoro unitario che si è compiuto a livello di Giunte comprensoriali, prodotto positivo che suona come una palese sconfessione dell'atteggiamento rigidamente discriminatorio ottenuto per altre istanze di Governo: è questo che si vuol sconfessare, il fatto che nel rispetto di scelte istituzionali nei comprensori si è prodotto e lavorato efficientemente e positivamente, col concorso di varie forze politiche, senza discriminazioni di vecchio stampo. Siamo coscienti di tutto ciò ed è per questo che riteniamo questo disegno di legge una cartina di tornasole per accertare chi veramente voglia muoversi nel segno della programmazione decentrata della sua reale e piena attuazione e chi, per converso, voglia affossare questa positiva esperienza per riesumare forme di neo-centralismo che può pagare elettoralmente in termini di politica clientelare ed assistenziale.

VII LEGISLATURA

CCLXXXI SEDUTA

27 LUGLIO 1978

Questa è un'occasione nella quale forze sinceramente autonomiste che si muovono per la creazione di una Regione delle autonomie possono confermare o meno la loro vocazione.

Noi, convinti come siamo della necessità di approvare, con la massima urgenza, questo disegno di legge, per sopperire al gravissimo ritardo di cui si è resa responsabile la Giunta regionale, sottolineando e rimarcando un comportamento in palese contrasto alla 33, in Commissione ci siamo astenuti nella speranza che questo atteggiamento venisse modificato.

Intendiamo ora riaffermare che ogni ulteriore ritardo non farà che aggravare la posizione attuale ed eludere ulteriormente le forti aspettative che sono giustamente riposte in questa normativa; essendo, però, la nostra una preoccupazione di ampio respiro, prendiamo atto degli sforzi che si stanno compiendo per risolvere unitariamente il problema e, se si arriverà ad una soluzione accettabile, regoleremo il nostro voto in conseguenza, anche in relazione alla delimitazione vera e propria se si eviteranno inutili frazionamenti esistenti nella realtà comprensoriale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pensavamo che il confronto sereno, avvenuto in diverse sedi, non soltanto istituzionali come quella della Commissione Statuto che ha esaminato il disegno di legge, in cui si è avuto modo di illustrare esaurientemente le rispettive posizioni, e in sedi politiche, sia nei gruppi di lavoro di Alghero, sia in incontri politici specifici, dovesse evitare in questa discussione toni e più che toni, contenuti di contestazione, così pesante e di attacco così ingiusto e proditorio nei confronti della Giunta e di altri partiti della maggioranza e in particolare di quello che ho l'onore, in questo momento, di rappresentare, sulla problematica relativa alla delimitazione delle zone montane al fine della costituzione delle comunità montane.

La pesantezza dell'intervento del collega Berlinguer, pur nella sua solita pacatezza di toni

che tutti gli riconosciamo, non può non esigere una replica puntuale al fine di eliminare, una volta per sempre, mistificazioni strumentali e propagandistiche della realtà storica — diciamo — di questa legislatura, delle corresponsabilità politiche, della coerenza o meno alle enunciazioni che si fanno e al chiarimento delle volontà, onde evitare — per quanto possibile — almeno in termini di riscontro da parte nostra, una doppiezza, non di oggi, di un partito che prima spinge e vuole (condizionando all'unità delle forze autonomistiche il prevalere del suo indirizzo) determinate conclusioni operative, pronto poi ad addebitarle alla maggioranza o alla Giunta.

Anch'io terminerò il discorso come ha fatto il collega Berlinguer, dichiarando la disponibilità in quest'Aula ad ulteriori ennesimi incontri, se è possibile; ma non è che una frase liturgica finale ci possa costringere, in un confronto schietto a sottacere tutto un discorso che per noi è inaccettabile, quasi che ad altri sia consentito prima accusare indiscriminatamente, e poi chiudere il discorso con la disponibilità al confronto su cui si fa prospettare un possibile incontro. Chiedere, e non viene chiesto, agli altri che di quanto si è detto precedentemente non ci sia una replica precisa.

Allora, onorevoli colleghi, andiamo a guardarci le date della legge 26 e della legge numero 33. La legge 26 è del 3 giugno del 1975; la legge 33 è del 1° agosto 1975. Cioè sono due leggi, quasi contemporanee, la cui elaborazione è avvenuta in un contesto politico — che tutti ricordiamo — di confronto serrato, ma di volontà unitaria sulle soluzioni, e la legge 33 del 1° agosto 1975 ha tenuto conto della legge che un mese e mezzo prima il Consiglio regionale aveva approvato, il 3 giugno 1975.

A questo punto è necessaria una prima conclusione: la legge 26 non può essere messa in contrasto con la 33 e la legge 33 non può essere messa in contrasto con la legge 26. Sono due leggi che abbiamo voluto nella stessa stagione politica, combinandole insieme esplicitamente, e il disegno che nasce da entrambe è un disegno unico e oggi si deve dire chiaramente se lo si vuole o se non lo si vuole. Se lo si vuole supera-

re, — ma allora non si dica che noi stiamo attaccando la 33 — perché tutto il discorso di Berlinguer è un attacco esplicito alla legge 33 inserita nel contesto della 26, con la sorprendente affermazione che noi non vogliamo la 33, quando siamo qui ad affermare che vogliamo l'applicazione della 33, studiata nel contesto della 26 che un mese e mezzo prima avevamo approvata.

Non chiediamo altro, onorevoli colleghi che di rispettare le leggi, non per motivi giuridici, ma per la volontà politica che esse sottendono. Questo è l'appuntamento attuativo della 26 e della 33, relativamente alle comunità montane; e all'appuntamento attuativo si viene con volontà politica di rispettare quelle scelte politiche o di non rispettarle.

Noi vogliamo semplicemente rispettare le scelte politiche che abbiamo fatto!

Ora veniamo al ritardo della Giunta e della maggioranza nell'attuazione della 26: come si fa a dire che è responsabilità della Giunta, quando è stata una scelta precisa dell'intesa autonomistica, per fatti concludenti, di cui abbiamo tutti la corresponsabilità, che si è voluto dare prima avvio agli organismi comprensoriali per poi, una volta decollati questi, si innescassero le comunità montane su un disegno istituzionale, di partecipazione alla programmazione regionale attraverso i Comprensori.

Per la Democrazia Cristiana che ha creduto alle Comunità montane come e quanto ai Comprensori perché, questo sia chiaro, non crediamo alle Comunità montane meno che ai Comprensori, questo è stato un sacrificio grossissimo fatto sull'altare della intesa autonomistica. Quando noi chiedevamo la delimitazione delle zone montane in tempi brevi ci si diceva e ci si ripeteva: c'è una volontà politica globale di avviare prima i Comprensori, in maniera che essi — non venendo dopo le Comunità montane — non diventino enti di programmazione di serie B, dati i poteri che hanno le Comunità montane, e la forza nascente dalla loro personalità giuridica, laddove sarà più facile alle Comunità montane conquistarsi e conservarsi ugualmente il loro spazio, pur venendo dopo gli organismi Comprensoriali, che non viceversa.

D'altra parte ci ricordiamo o no le infinite

discussioni sulla delimitazione degli organismi comprensoriali ai fini della loro vastità o limitatezza, che arrivò poi ad una soluzione unitaria di venticinque Comprensori; quando si disse che se invece avessimo proceduto prima alla delimitazione delle Comunità montane, poiché per legge la delimitazione delle zone montane deve essere fatta di intesa con i Comuni, noi avremmo assistito alla possibile dilacerazione dei Comuni non ancora avviati alla esperienza di unità comprensoriale. Mentre noi potevamo da autorità avviare questa esperienza unitaria attraverso la delimitazione dei Comprensori che avveniva per atto di imperio e non per intesa.

O forse è stata la scelta di un Assessore, o di una Giunta, o di un Partito, o come diceva ieri Ghinami, durante la replica, dello Spirito Santo, se abbiamo voluto tutti insieme privilegiare l'avvio dei Comprensori sull'avviso delle Comunità montane, perché i Comprensori avrebbero cementato fra loro i Comuni in questa nuova esperienza di associazionismo di modo che la Comunità montana venisse successivamente ad arricchire quella esperienza, e non invece avviare una esperienza di intesa con i Comuni sulle Comunità montane su cui niente la Regione avrebbe potuto fare senza quella esperienza unitaria. Se c'è un ritardo, questo è stato una scelta strategica, sofferta dalla Democrazia Cristiana, al suo interno contrastata ripetute volte ma accettata sull'altare della unità delle forze autonomistiche.

Oggi ci si viene a dire con faccia tosta che il ritardo nella delimitazione delle Comunità montane rispetto ai Comprensori è una scelta precisa nostra, della Democrazia Cristiana o della Giunta. Queste sono cose vergognose, questa è doppiezza che noi non possiamo accettare. Chi ha creduto alle Comunità montane? Forse voi, colleghi del Gruppo comunista, con cui abbiamo fatto una battaglia, in quest'Aula quando volevate che i Consigli comunali potessero eleggere i rappresentanti delle Comunità montane anche al di fuori dei consiglieri comunali. O non vi ricordate la battaglia pesante che abbiamo fatto in quest'Aula per stabilire che la Comunità montana doveva essere espressione prima di tutto dei Comuni, direttamente, organicamente, e

Questa è un'occasione nella quale forze sinceramente autonomiste che si muovono per la creazione di una Regione delle autonomie possono confermare o meno la loro vocazione.

Noi, convinti come siamo della necessità di approvare, con la massima urgenza, questo disegno di legge, per sopperire al gravissimo ritardo di cui si è resa responsabile la Giunta regionale, sottolineando e rimarcando un comportamento in palese contrasto alla 33, in Commissione ci siamo astenuti nella speranza che questo atteggiamento venisse modificato.

Intendiamo ora riaffermare che ogni ulteriore ritardo non farà che aggravare la posizione attuale ed eludere ulteriormente le forti aspettative che sono giustamente riposte in questa normativa; essendo, però, la nostra una preoccupazione di ampio respiro, prendiamo atto degli sforzi che si stanno compiendo per risolvere unitariamente il problema e, se si arriverà ad una soluzione accettabile, regoleremo il nostro voto in conseguenza, anche in relazione alla delimitazione vera e propria se si eviteranno inutili frazionamenti esistenti nella realtà comprensoriale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pensavamo che il confronto sereno, avvenuto in diverse sedi, non soltanto istituzionali come quella della Commissione Statuto che ha esaminato il disegno di legge, in cui si è avuto modo di illustrare esaurientemente le rispettive posizioni, e in sedi politiche, sia nei gruppi di lavoro di Alghero, sia in incontri politici specifici, dovesse evitare in questa discussione toni e più che toni, contenuti di contestazione, così pesante e di attacco così ingiusto e proditorio nei confronti della Giunta e di altri partiti della maggioranza e in particolare di quello che ho l'onore, in questo momento, di rappresentare, sulla problematica relativa alla delimitazione delle zone montane al fine della costituzione delle comunità montane.

La pesantezza dell'intervento del collega Berlinguer, pur nella sua solita pacatezza di toni

che tutti gli riconosciamo, non può non esigere una replica puntuale al fine di eliminare, una volta per sempre, mistificazioni strumentali e propagandistiche della realtà storica — diciamo — di questa legislatura, delle corresponsabilità politiche, della coerenza o meno alle enunciazioni che si fanno e al chiarimento delle volontà, onde evitare — per quanto possibile — almeno in termini di riscontro da parte nostra, una doppiezza, non di oggi, di un partito che prima spinge e vuole (condizionando all'unità delle forze autonomistiche il prevalere del suo indirizzo) determinate conclusioni operative, pronto poi ad addebitarle alla maggioranza o alla Giunta.

Anch'io terminerò il discorso come ha fatto il collega Berlinguer, dichiarando la disponibilità in quest'Aula ad ulteriori ennesimi incontri, se è possibile; ma non è che una frase liturgica finale ci possa costringere, in un confronto schietto a sottacere tutto un discorso che per noi è inaccettabile, quasi che ad altri sia consentito prima accusare indiscriminatamente, e poi chiudere il discorso con la disponibilità al confronto su cui si fa prospettare un possibile incontro. Chiedere, e non viene chiesto, agli altri che di quanto si è detto precedentemente non ci sia una replica precisa.

Allora, onorevoli colleghi, andiamo a guardarci le date della legge 26 e della legge numero 33. La legge 26 è del 3 giugno del 1975; la legge 33 è del 1° agosto 1975. Cioè sono due leggi, quasi contemporanee, la cui elaborazione è avvenuta in un contesto politico — che tutti ricordiamo — di confronto serrato, ma di volontà unitaria sulle soluzioni, e la legge 33 del 1° agosto 1975 ha tenuto conto della legge che un mese e mezzo prima il Consiglio regionale aveva approvato, il 3 giugno 1975.

A questo punto è necessaria una prima conclusione: la legge 26 non può essere messa in contrasto con la 33 e la legge 33 non può essere messa in contrasto con la legge 26. Sono due leggi che abbiamo voluto nella stessa stagione politica, combinandole insieme esplicitamente, e il disegno che nasce da entrambe è un disegno unico e oggi si deve dire chiaramente se lo si vuole o se non lo si vuole. Se lo si vuole supera-

re, — ma allora non si dica che noi stiamo attaccando la 33 — perché tutto il discorso di Berlinguer è un attacco esplicito alla legge 33 inserita nel contesto della 26, con la sorprendente affermazione che noi non vogliamo la 33, quando siamo qui ad affermare che vogliamo l'applicazione della 33, studiata nel contesto della 26 che un mese e mezzo prima avevamo approvata.

Non chiediamo altro, onorevoli colleghi che di rispettare le leggi, non per motivi giuridici, ma per la volontà politica che esse sottendono. Questo è l'appuntamento attuativo della 26 e della 33, relativamente alle comunità montane; e all'appuntamento attuativo si viene con volontà politica di rispettare quelle scelte politiche o di non rispettarle.

Noi vogliamo semplicemente rispettare le scelte politiche che abbiamo fatto!

Ora veniamo al ritardo della Giunta e della maggioranza nell'attuazione della 26: come si fa a dire che è responsabilità della Giunta, quando è stata una scelta precisa dell'intesa autonomistica, per fatti concludenti, di cui abbiamo tutti la corresponsabilità, che si è voluto dare prima avvio agli organismi comprensoriali per poi, una volta decollati questi, si innescassero le comunità montane su un disegno istituzionale, di partecipazione alla programmazione regionale attraverso i Comprensori.

Per la Democrazia Cristiana che ha creduto alle Comunità montane come e quanto ai Comprensori perché, questo sia chiaro, non crediamo alle Comunità montane meno che ai Comprensori, questo è stato un sacrificio grossissimo fatto sull'altare della intesa autonomistica. Quando noi chiedevamo la delimitazione delle zone montane in tempi brevi ci si diceva e ci si ripeteva: c'è una volontà politica globale di avviare prima i Comprensori, in maniera che essi — non venendo dopo le Comunità montane — non diventino enti di programmazione di serie B, dati i poteri che hanno le Comunità montane, e la forza nascente dalla loro personalità giuridica, laddove sarà più facile alle Comunità montane conquistarsi e conservarsi ugualmente il loro spazio, pur venendo dopo gli organismi Comprensoriali, che non viceversa.

D'altra parte ci ricordiamo o no le infinite

discussioni sulla delimitazione degli organismi comprensoriali ai fini della loro vastità o limitatezza, che arrivò poi ad una soluzione unitaria di venticinque Comprensori; quando si disse che se invece avessimo proceduto prima alla delimitazione delle Comunità montane, poiché per legge la delimitazione delle zone montane deve essere fatta di intesa con i Comuni, noi avremmo assistito alla possibile dilacerazione dei Comuni non ancora avviati alla esperienza di unità comprensoriale. Mentre noi potevamo da autorità avviare questa esperienza unitaria attraverso la delimitazione dei Comprensori che avveniva per atto di imperio e non per intesa.

O forse è stata la scelta di un Assessore, o di una Giunta, o di un Partito, o come diceva ieri Ghinami, durante la replica, dello Spirito Santo, se abbiamo voluto tutti insieme privilegiare l'avvio dei Comprensori sull'avviso delle Comunità montane, perché i Comprensori avrebbero cementato fra loro i Comuni in questa nuova esperienza di associazionismo di modo che la Comunità montana venisse successivamente ad arricchire quella esperienza, e non invece avviare una esperienza di intesa con i Comuni sulle Comunità montane su cui niente la Regione avrebbe potuto fare senza quella esperienza unitaria. Se c'è un ritardo, questo è stato una scelta strategica, sofferta dalla Democrazia Cristiana, al suo interno contrastata ripetute volte ma accettata sull'altare della unità delle forze autonomistiche.

Oggi ci si viene a dire con faccia tosta che il ritardo nella delimitazione delle Comunità montane rispetto ai Comprensori è una scelta precisa nostra, della Democrazia Cristiana o della Giunta. Queste sono cose vergognose, questa è doppietta che noi non possiamo accettare. Chi ha creduto alle Comunità montane? Forse voi, colleghi del Gruppo comunista, con cui abbiamo fatto una battaglia, in quest'Aula quando volevate che i Consigli comunali potessero eleggere i rappresentanti delle Comunità montane anche al di fuori dei consiglieri comunali. O non vi ricordate la battaglia pesante che abbiamo fatto in quest'Aula per stabilire che la Comunità montana doveva essere espressione prima di tutto dei Comuni, direttamente, organicamente, e

non un qualsiasi ente di diritto pubblico, una qualsiasi agenzia o un qualsiasi consiglio di amministrazione con persone non passate al vaglio dell'elettorato attraverso la condizionante qualifica di consigliere comunale nei rispettivi Comuni; e che quella scelta poi la trasfondemmo un mese e mezzo dopo nella 33, rinviando anche la 33, per la composizione degli organi a quello stesso criterio della 26. Se noi avessimo fatto quella scelta né le Comunità montane, né i Comprensori avrebbero avuto l'esperienza positiva tra le tante difficoltà che hanno avuto fino ad oggi, quella di raccordare effettivamente, in assenza di una legge di suffragio diretto, i Comprensori ai Comuni. E oggi vareremmo delle Comunità montane che sarebbero soltanto dei Consigli di amministrazione di enti per amministrare fondi, e non un accordo effettivo attraverso i Consigli comunali, le amministrazioni comunali con le popolazioni interessate.

Non è certo leale che ci si venga a rinfacciare che non abbiamo creduto alle Comunità montane, che c'è una precisa politica neo-centralistica quando da anni abbiamo sofferto per la unità delle forze autonomistiche questo ritardo. Non è certo una cosa simpatica che la Democrazia Cristiana può tollerare; io chiedo scusa del tono acceso con cui parlo perché ognuno ha il tono nascente dal suo temperamento, però fanno meno male i toni, offendono meno i toni delle cose che vengono dette.

Quindi non c'è un affossamento del processo, se questo processo articolato nel tempo c'è stato, l'hanno voluto più altre forze politiche che non la Democrazia Cristiana. Riconoscendo che poiché noi potevamo operare direttamente sui Comprensori senza passare attraverso il filtro della volontà dei Comuni, forse noi oggi saremmo riusciti ad avere un Compensorio solo nell'Ogliastra; se avessimo attuato subito le Comunità montane al di sopra della volontà dei Comuni che vogliono due Comunità montane e che per legge noi dobbiamo rispettare, oggi noi se fosse venuto dopo le Comunità montane, nell'Ogliastra, il Compensorio che coordinasse, raccordasse tutta la realtà socio-economico dell'Ogliastra, non l'avremmo più potuto istituire perché sarebbe stato in contrasto palese,

eclatante, con la volontà delle popolazioni, laddove noi abbiamo voluto attraverso l'unicità del Compensorio che potevamo imporre, avviare una qualche coscienza unitaria dell'Ogliastra anche se poi dovremo pur rispettare le volontà dei Comuni che si vogliono associare in due Comunità montane e non in una sola Comunità montana.

Quindi non c'è una precisa volontà neo-centralistica, non c'è l'affossamento di un processo innovatore. Caso mai c'è stato il senso di responsabilità nostro di adeguarci pur nell'esigenza di una precisa scelta ideologico-politica ad un processo unitario di tutte le forze autonomistiche, che ha voluto privilegiare l'organismo comprensoriale perché su di esso è sulla sua esperienza positiva si innescasse e si innestasse l'esperienza delle Comunità montane, non come fatto dirompente come sarebbe stato se il processo fosse stato contrario; prima le Comunità montane e poi i Comprensori.

Non si debbono fare affermazioni gratuite in quest'Aula come quando si dice che il documento del secondo Gruppo di Alghero è un preciso atto di accusa alla Giunta regionale. Il documento del secondo Gruppo di Alghero al quale ho contribuito insieme a un gruppo ristretto a stendere, semmai è un richiamo alla Regione nella sua interezza: Consiglio regionale, Giunta, Comitato della programmazione, Assessorati, articolazioni amministrative della Regione, a farsi carico di un più efficace funzionamento degli organismi Comprensoriali. Tanto è vero che nel documento di Alghero il soggetto di tutti i punti, tranne di uno — e sono tutti punti che riguardano i meccanismi di funzionamento degli organismi comprensoriali — il soggetto è: la Regione, la Regione, sempre la Regione. Voi volevate mettere la Giunta e vi abbiamo spiegato e dimostrato che molte inadempienze degli organismi comprensoriali nascevano da mancanza di strumenti legislativi prima ancora che amministrativi, e che pertanto la Giunta regionale non poteva essere il soggetto inadempiente da richiamare nel testo del documento. Dopo la nostra dimostrazione avete acceduto unitariamente a sostituire il termine "La Giunta" con il termine "La Regione". Oggi non potete dire

perché è contro la verità storica, che quel documento va contro la Giunta, perché non va contro nessuno anzitutto. E' un'istanza alla Regione, prendiamo e leggiamolo. Ma voi siete abituati a questa doppiezza, a questa scorrettezza, perché il giorno dopo il Convegno di Alghero Salvatore Lorelli concede un'intervista a "La Nuova Sardegna" e in seconda pagina riporta tutto quel documento ma dicendo: la Giunta regionale, la Giunta regionale, la Giunta regionale, la Giunta regionale. Questo non l'abbiamo detto, non l'abbiamo scritto, è tempo di smetterla di travisare i documenti il cui testo non è casuale ma è nato dopo un confronto serrato durato fino alle due di notte.

Io chiedo scusa dei toni accesi con cui mi esprimo perché — ripeto — ciascuno ha il suo temperamento, altri le cose può leggerle con freddezza dopo averle pensate, con premeditazione fredda; io purtroppo devo replicare a braccio e non posso avere la freddezza di rispondere pacatamente quando ci accusate di volere dei Comprensori di serie A e Comprensori di serie B o di impedire che i Comprensori che abbiano al loro interno delle Comunità montane non abbiano tutta la loro portanza e vi lamentate perché i Comprensori che coincidono con le Comunità montane vengono ad assumere personalità giuridica di diritto pubblico — su questa espressione ritornerò più avanti proprio per la mitizzazione che voi fate — mentre gli altri Comprensori che non coincidono con le Comunità montane non avrebbero la personalità giuridica e quindi rischierebbero di essere depotenziati, e che questo depotenziamento va superato attraverso meccanismi amministrativi, attraverso meccanismi di competenze affidate attraverso le leggi. Questo è vero però, perché in Commissione avete contrastato con una pervicacia degna di miglior causa l'esame, soltanto l'esame del disegno di legge della Giunta che trasformava gli organismi comprensoriali che non avessero personalità giuridica di diritto pubblico in quanto non coincidenti con le Comunità montane, in Enti amministrativi regionali pur mantenendogli tutta la loro struttura sostanziale di organismi rappresentativi degli Enti locali con una speciosa giustificazione che io non posso qui non

denunciare: quella cioè che quegli Enti che avete qui detto poc'anzi, che gli Enti Comprensoriali sarebbero stati enti strumentali della Regione in quanto sarebbero stati Enti di diritto pubblico regionale, in quanto si applicava l'articolo 2 o 3 dello Statuto — adesso non ricordo — in cui si dà facoltà alla Regione sarda di istituire e costituire enti amministrativi, avrebbero creato una subordinazione dell'organismo comprensoriale diventato ente amministrativo della Regione nei confronti della Regione stessa. Noi vi abbiamo replicato che ciò che conta non è la formalità del diritto che si sceglie al fine di fare esistere un soggetto giuridico di diritto pubblico, ma è la struttura sostanziale di questo ente che dà realmente la natura, i compiti, la sua fisionomia istituzionale.

Allora se gli organismi comprensoriali non coincidenti con le Comunità montane hanno gli organi costituiti sulla base elettiva dei Consigli comunali, e non su intervento, quindi, autoritativo della Regione che nomina i suoi componenti; il Consiglio direttivo, l'esecutivo degli organismi comprensoriali è costituito sulla base elettiva dei Consigli comprensoriali così formulati senza che la Regione intervenga autoritativamente in termini amministrativi come se fosse un consiglio di amministrazione; se il Presidente dell'organismo comprensoriale è eletto dal Consiglio del Compensorio senza nessun intervento della Regione, e dov'è questo ente strumentale della Regione? Dov'è? La struttura di un Ente ci dà la sua natura, i suoi compiti e la sua fisionomia giuridica e avremmo risolto il problema della personalità giuridica senza spaventarci davanti ai nomi.

E sempre a proposito di nomi, perché non si giochi sull'ignoranza quasi che noi fossimo all'ABC; e le Comunità montane non sono forse enti strumentali se dovessimo attenerci alla formalità giuridica dello Stato e della Regione? Mica sono Enti pubblici, mica sono soggetti, e non sono soggetti pubblici, non hanno personalità giuridica pubblica. Hanno personalità giuridica di diritto pubblico, il che significa allo stesso modo che anche gli Enti comprensoriali che noi avessimo costituito in base a leggi regionali avrebbero avuto personalità giuridica di di-

ritto pubblico regionale e quelli di diritto pubblico nazionale, e neppure completamente nazionale perché la legge 1102 demanda alle Regioni poi l'istituzione delle Comunità montane, cosa che abbiamo fatto con la 26, demanda alla legge regionale ulteriore la costituzione tramite la delimitazione delle zone montane. Quindi semmai c'è sia a livello statale, sia a livello regionale, una paternità nella nascita di questo Ente, che giustamente è di diritto pubblico e non è un Ente pubblico. E allora, perché ci siamo formalizzati? Ci siamo formalizzati perché non si vogliono in effetti risolvere i problemi salvo poi ad accusare noi di volerli affossare. Perché oggi noi al di là dei lamenti sul muro del pianto fra poco se non sopraggiungerà in tempi brevi l'Ente intermedio avremo inevitabilmente comprensori montani, Comunità montane con personalità giuridica di diritto pubblico, Comprensori non montani senza questa personalità i cui poteri nell'esercizio quotidiano delle funzioni saranno inevitabilmente diversificati e inevitabilmente troveranno degli inceppi.

Ma, onorevoli colleghi, mi sia consentito venire al nocciolo del problema che è stato sollevato. Sull'attacco alla 33, sul credere alla 33 e poi contrastarla, sulla coerenza delle affermazioni in ordine all'articolo 7, chiamando in causa la Giunta.

La Giunta bene ha fatto col testo originario dell'articolo 7 a sollecitare una riflessione alle forze autonomistiche, se fosse il caso di superare la legge 33 su questo punto, perché la proposta della Giunta e la tesi che la sostiene è quella che su questo punto le forze autonomistiche dovrebbero fare uno sforzo per modificare la legge regionale numero 33. La Giunta bene ha fatto l'articolo 17 della legge regionale numero 33 in ordine ai rapporti tra Comprensori e Comunità montane nella programmazione, bene ha fatto la Giunta in una problematica aperta di confronto su quelle che possono essere le linee del futuro Ente intermedio a sollecitare questa riflessione alle forze politiche.

Dopo di che, dopo la preparazione della Giunta il disegno di legge è andato in Commissione. Le forze politiche hanno aperto questo confronto, non c'è stata nessuna richiesta di una riunione dei partiti dell'Intesa, cioè di allargare

il discorso a tutte le forze politiche. Ci siamo accorti che la problematica dell'Ente intermedio è ancora vasta e poco nota perché alcune ipotesi sull'ente intermedio sopprimono le Comunità montane.

Il disegno di legge presentato dalla Democrazia Cristiana non sopprime le Comunità montane; le mantiene. E rimane ancora aperta, come in un recente convegno a Roma, la problematica se le Comunità montane diventino enti strumentali dell'ente intermedio o se mantengano una loro originarietà rappresentativa in una programmazione coordinata che pur sempre l'Ente intermedio deve fare. E allora, a questo punto noi abbiamo chiesto e detto esplicitamente: se c'è una richiesta politica di modificare la legge 33 facciamolo alla luce del sole, facciamolo con la corresponsabilità di tutte le forze politiche, diciamo che la Comunità montane come è disegnata dalla 1102 e come è disegnata dalla 26 non è un organismo di programmazione sub-regionale ma è un organismo di programmazione sub-comprensoriale. Facciamo questo sforzo per individuare questa linea e tutti ci assumiamo esplicitamente la volontà di modificare la legge 33 se riusciamo a maturare questa convinzione.

Qual è il disegno che nasce dalla 1102, dalla 26 e dalla 33? Noi potremmo volere le Comunità montane che più ci piacciono però dobbiamo avere il coraggio di dire: questo tipo di Comunità montana che vogliamo fare è diverso da quello che finora abbiamo prefigurato nelle leggi che sono state approvate.

La legge 1102 all'articolo 5 definisce chiaramente la Comunità montana come Ente autonomo e originario di programmazione nell'ambito del suo territorio con l'unico vincolo di tenersi in armonia con le indicazioni del piano regionale. Dice l'articolo 5: entro un anno dalla sua costituzione ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona. Il piano di sviluppo partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto anche conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale e dell'eventuale piano generale

di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori: economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione, il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona; la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali, il piano di sviluppo economico e sociale della zona eccetera eccetera, l'organo deliberante.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona così formulato debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità delle cui indicazioni tuttavia si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

Questo è quanto prevede la legge 1102 sulla Comunità montana. Ne fa un organismo, un soggetto di programmazione dell'ambito della sua zona, autonomo e originario. E questo noi abbiamo tradotto chiaramente nella legge 26 attuativa della 1102, quando abbiamo detto all'articolo 4: la Comunità al fine della migliore valorizzazione delle sue risorse attuali e potenziali ed in armonia con gli atti di programmazione della Regione sarda, adotta per la propria zona piani pluriennali di sviluppo economico e sociale, piani urbanistici secondo le finalità della legge 588 e della 1102 e ne cura l'attuazione; partecipa inoltre all'elaborazione dei piani e programmi regionali di sviluppo. La Comunità esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione a norma dell'articolo 44 dello Statuto, nonché funzioni di attuazione dei piani e programmi regionali di sviluppo. La Comunità adotta ed attua altresì programmi annuali, programmi stralcio dei piani pluriennali, programmi di opere pubbliche e può anche intraprendere e svolgere funzioni consentite dalle leggi dello Stato.

Successivamente, sempre la 26 voluta da tutti noi, all'articolo 13 dice: i piani e i programmi degli Enti operanti nel territorio devono adeguarsi ai sensi e per gli effetti delle leggi citate, al piano di sviluppo economico e sociale e al piano urbanistico formulati dalla Comunità. La disposizione di cui sopra si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Questo

è il ruolo della Comunità montana; tant'è che quando siamo andati a fare la legge 33, non siamo andati a spogliare di questo ruolo la Comunità montana, ma abbiamo detto, se questo è il ruolo della Comunità montana, voluto da leggi nazionali e regionali, la 33, che dà poteri di programmazione ai Comprensori, deve statuire come i Comprensori debbano regolarsi con questo potere di programmazione socio-economica e urbanistica delle Comunità montane. Allora abbiamo formulato mica distratti, ma dopo attento esame, abbiamo stilato ben tre commi dell'articolo 17 per regolare questi rapporti tra Comprensorio e Comunità montana. Non sono tre commi generici, non è il solito riferimento casuale; questo problema è stato affrontato quattro o cinque anni fa, con molta attenzione e risolto e noi non stiamo chiedendo altro che venga applicato ciò che è stato frutto di una intensa travagliata tra tutte le forze politiche.

Cosa dice l'articolo 17 della 33? Dice: qualora una o più Comunità montane facciano parte di un Comprensorio senza che i relativi ambiti territoriali coincidano, perché se coincidono non vi è problema, in quanto i poteri della Comunità e dell'organismo comprensoriale si assommano, il piano urbanistico, il piano di sviluppo economico e sociale, e i relativi programmi del Comprensorio, sono composti, dai piani e programmi che ciascuna Comunità montana approverà ai sensi della 1102, della 26 e dei piani e programmi riguardanti il restante territorio.

Allora l'organismo comprensoriale si limita ad essere soltanto il soggetto programmatore del restante territorio? No, perché di questa composizione la legge lo fa protagonista. Non è lo svilimento del Comprensorio; questa è l'operazione principe di un progetto di programmazione che deve farsi carico di raccordare, di coordinare la pianificazione che fosse avvenuta attraverso le Comunità o che stesse avvenendo, meglio, attraverso le Comunità montane, favorito peraltro dall'identità dei soggetti, perché comunque noi formuliamo l'articolo 6, sempre chi è nei Comprensori è nella Comunità montana; o, se piace, chi è alla Comunità montana va al Comprensorio, proprio perché non si crei nella diver-

sità dei soggetti la non conoscenza di quanto sta marciando nel Comprensorio e nella Comunità montana.

In tal caso, dice l'articolo 17, all'altro comma, ai fini del coordinamento dei piani e dei programmi, coordinamento dei piani e dei programmi di cui al comma precedente, il Consiglio Comprensoriale è integrato dai membri dei Consigli delle Comunità montane interessate. Si crea quindi un organo straordinario di responsabilità globale sul territorio comprensoriale su cui insista una o più Comunità montane, organo che è formato dai rappresentanti sia dell'organismo comprensoriale sia della Comunità montana, o se anche fossero gli stessi, con il compito però di essere lì a rappresentare la Comunità montana e il Comprensorio.

Questa non è una ipotesi di conflittualità permanente come l'ha definita l'onorevole Berlinguer il quale ritiene che noi vorremmo pervicacemente una ipotesi di conflittualità permanente, perché questo lo abbiamo voluto tutti nella 33, anzi esaltiamo il ruolo del Comprensorio, in questo compito di coordinamento, in questo compito di composizione delle volontà, non in questa imposizione alla Comunità montana di un piano e un programma che potrebbe non tenere conto dei fini istituzionali della Comunità montana e della salvaguardia delle zone montane; non tenere conto degli appositi finanziamenti che hanno le Comunità montane, così come giustamente la Comunità montana deve integrarsi nel restante territorio e quindi fare capo ad un organo, il Consiglio comprensoriale integrato, in cui si devono comporre queste cose.

Certo, aggiunge l'articolo 17, ove esistano discordanze, il Consiglio regionale procede agli opportuni coordinamenti all'atto dell'approvazione dei piani stessi, perché tanto i piani della Comunità quanto i piani del Comprensorio, per legge, vanno approvati dal Consiglio regionale i piani di sviluppo socio-economico, i piani urbanistici, ovviamente, vanno approvati dall'organo amministrativo. Ebbene, perché il Consiglio regionale ha ipotizzato una possibile discordanza, allora questa, che peraltro è legge approvata da tutti, è la sistemazione della conflittualità permanente? No, è il riconoscimento che pur

negli sforzi di coordinamento potrebbero sussistere dei motivi di discordanza in una problematica così ampia.

E allora noi li vogliamo uccidere del tutto questi motivi di discordanza che possono nascere qualche volta anche da fatti di immaturità localistica, e che potrebbero ugualmente nascere all'interno dello stesso Consiglio Comprensoriale. Perché credete voi che quando noi ci troveremo qui ad approvare i piani di sviluppo socio-economico dei Compensori non ci accadrà qualche volta, speriamo solo qualche volta, di avere su quel piano un voto maggioritario del Consiglio Comprensoriale forse con una forte minoranza contraria e in quella sede il Consiglio regionale dovrà apportare i giusti contemperamenti. Perché non è che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 20 sia chiamato a ratificare i piani di sviluppo comprensoriale semplicemente a dire sì o no, ma nel momento in cui li approva li rende impegnativi anche per il bilancio regionale e si farà carico di vedere anche di risolvere eventuali contrasti.

A questo punto non si può affermare che ad Alghero abbiamo accettato l'organismo comprensoriale come prefigurazione — dicevano alcuni di noi — e come esperienza valida come è stato detto, in preparazione del futuro Ente intermedio. Certo, questo è valido perché la stessa 33, dando il compito all'organismo Comprensoriale di comporre e di coordinare sta esaltando l'organismo comprensoriale, non sovraordinandolo istituzionalmente, perché questo non ci è consentito, salvo che noi non ci facciamo le Comunità montane con la legislazione regionale che più ci aggrada, puntando sulle disattenzioni del Governo, ma esalta l'organismo comprensoriale in questo ruolo di ente di coordinamento, di promozione, di composizione. Questo è l'Ente intermedio. Senza niente togliere istituzionalmente alla Comunità montana, che è un soggetto nascente da una legge nazionale, che i partiti dell'arco costituzionale hanno voluto, un soggetto di programmazione, non di programmazione attuativa, quasi che il piano della Comunità montana sia il piano particolareggiato del piano del Comprensorio, ma di programmazione coordinata con la programmazione del Comprensorio.

sorio, ed entrambe obbligate, in base alla legge 26 e in base alla legge 33, ad armonizzarsi o a conformarsi addirittura come dice la 33 con la programmazione regionale.

E allora, qui non c'è un problema di unicità di soggetto programmatore. L'unicità del soggetto programmatore nella 33 è rispettata, perché il Comprensorio non va a programmare nell'ambito della Comunità montana, e la Comunità montana ovviamente non può programmare nell'ambito non montano, ma entrambi sono obbligati a coordinare e a comporre questi piani rispettando la loro realtà istituzionale voluta dalla legge nazionale per la Comunità montana; rispettando il ruolo che con la 33 noi abbiamo dato ai Comprensori.

E' una soluzione ottimale questa? Dire che è ottimale, effettivamente, sarebbe acritico. E' una problematica aperta sui ruoli e le funzioni dell'Ente intermedio e sul ruolo e sulla funzione della Comunità montana. Ma è una problematica aperta nel dibattito delle forze politiche nazionali, tant'è che c'è una diversità nei disegni di legge. E' una problematica aperta all'interno delle forze politiche nazionali che si devono preparare a questo Ente intermedio attraverso le norme di attuazione anche della 382 e dei decreti delegati del 616. E' una problematica aperta in una maturazione che deve continuare perché intanto i piani e i programmi non li stiamo approvando domani sia quelli delle Comunità montane sia quelli dei Consigli comprensoriali.

Ma obbligare e pretendere, con una intimidazione, che una forza politica faccia questo salto di qualità e dai comunisti pretendete questo attaccando la 33 quando noi, in questa sede discutendo del problema del decentramento abbiamo detto che su questi punti si deve procedere con molta prudenza e si deve camminare tutti insieme come tutti insieme operare sulla riforma della Regione, noi chiediamo che su quello che si è realizzato tutti insieme, oggi si arrivi ad una attuazione, si arrivi ad una concretizzazione.

Non si può pretendere che su un punto così fondamentale, la Democrazia Cristiana dismetta la sua visione delle Comunità montane, facendone né più né meno che un piccolo consorzio

di Comuni per la gestione di servizi nelle zone montane e per amministrare i fondi erogati dalla legge sulla montagna. Questo non lo dice la 1102; certo, deve amministrare i fondi della montagna, ma per poterli amministrare in termini programmati e razionali li deve inserire in una programmazione globale della sua zona montana, così come stabilisce la 1102 e la 26, così come gli riconosce la 33.

Noi non possiamo rinunciare dall'oggi al domani, perché è in preparazione l'Ente intermedio — che non sarà né il Comprensorio, né la Comunità montana probabilmente, perché entrambi hanno proporzioni troppo limitate, perché entrambi non rispondono a requisiti istituzionali, di rilevanza costituzionale come è la Provincia le cui circoscrizioni potrebbero essere limitate, come sembra che sia la soluzione più opportuna — non possiamo rinunciare a questa tappa fondamentale, ucciderla prima del nascere, non sperimentarla neppure. Ci si chiede questo: la dequalificazione delle Comunità montane a organismo attuativo della programmazione di un Comprensorio di cui noi abbiamo sempre riconosciuto la grande validità in termini di sperimentazione, di programmazione democratica regionale, ma di cui nessuno di noi si nasconde i limiti. Pretendere che noi denaturiamo le comunità montane, le facciamo nascere oggi dequalificate e depotenziate, le facciamo nascere come organi di amministrazione subcomprensoriale, non coordinati ai comprensori ma subordinati agli organismi comprensoriali, e questo per una intuizione che può essere valida in prospettiva, perché può darsi che l'Ente intermedio, facendo giustizia di tutte queste soluzioni provvisorie, in effetti, una volta realizzato sarà l'unico soggetto di programmazione. Questo è probabile, ma nessuno di noi può pretendere, che noi ci prefiguriamo — attraverso un articolo che passi di nascosto — una modifica istituzionale di questa importanza. Ripeto: bene ha fatto la Giunta a sollecitare questa riflessione, però questa riflessione non c'è stata in termini compiuti. C'è stato soltanto un confronto in Commissione e dialoghi tra due forze politiche. Non c'è stato un confronto aperto, non c'è stata una riunione dei partiti dell'Intesa né

sull'aspetto formale, né come momento di confronto fra tutti i partiti autonomistici.

Quindi noi rispettiamo una intuizione di questo genere, ma non accettiamo che in base a questa intuizione ciò che è solido, ciò che è stabilito, ciò che è realizzato, ciò che è politicamente raggiunto venga qualificato come un attacco alla 33, come un processo involutivo, come un ritornare indietro nella fiducia ai Comprensori. Quando ci si chiede invece proprio il contrario, ci si chiede veramente di disegnare in modo improvvisato un nuovo assetto a ciò che noi abbiamo creato attraverso la legislazione regionale, e di disegnarlo proprio prima ancora di sperimentare le Comunità montane e questo proprio all'atto di nascita che noi fra qualche mese celebreremo in base a questa legge. Far nascere le Comunità montane semplicemente come momenti amministrativi ed attuativi della realtà comprensoriale invece, senza questa necessità di composizione problematica, necessita che il Comprensorio rifletta l'esigenza delle zone montane e dei Comuni montani e se ne faccia carico in termini di coordinamento.

E a questo punto viene in rilievo la portata dell'articolo 6. Ci si dice: quelli che sono oggi nei comprensori devono andare alle Comunità montane. Io non so se giuridicamente questo sia fattibile in termini imperativi. E' vero che noi abbiamo fatto scelte sulla composizione degli organi attraverso la 26 e quindi più esplicitamente diciamo che si chiede di cambiare anche la 26 su questo punto, perché se prevale il testo originario dell'articolo 6 si sta dicendo: per essere amministratori della Comunità montana bisogna avere due qualifiche: primo, essere Consiglieri Comunali e grazie a Dio questo è rimasto, non si è chiesto di ritornare su questo discorso; secondo, bisogna essere rappresentanti di quel Comune nel comprensorio. E qui, occorre dirlo chiaramente, stiamo modificando la 26 su questo punto. Noi abbiamo fatto presente che effettivamente la Regione può emanare norme su questo punto, esplicitamente, ma ciò che più conta, noi ci chiediamo, al di là della questione giuridica: è opportuno che gli amministratori del Comprensorio vadano alla Comunità montana, quasi dei superiori verso l'inferiore? O non sa-

rebbe più opportuno proprio trasformare questo organismo comprensoriale, che è la risultante di sintesi delle realtà di base e quindi siano i rappresentanti della Comunità montana ad andare nel Consiglio comprensoriale? E' pur vero che su questo problema noi non ci straceremo le vesti, per il fatto che per noi è una questione di taglio culturale, in quanto per noi il Comprensorio non è quello che si sovrappone alle realtà locali, mancava poco che si dicesse che i rappresentanti degli organismi comprensoriali vanno ad amministrare gli Enti strumentali del Comprensorio. Stiamo attenti, perché allora la logica finale degli equilibri di vertice va a sovrapporsi senza arricchire il tessuto della problematica di programmazione. Ma su questo punto noi abbiamo fatto presente che ci troviamo con una innovazione della 26 e con una remora ulteriore limitativa della capacità dei Consigli Comunali di eleggere i suoi rappresentanti, perché — ripeto — il Consiglio Comunale si trova a dover eleggere consiglieri comunali e purché siano nei Comprensori, e io non so fino a che punto, da un punto di vista costituzionale, la Regione può imporre questo ai Comuni autonomi, cioè dire loro anche chi devono eleggere nelle Comunità montane, perché vivaddio, finché si diceva dovete eleggere i consiglieri comunali era un taglio istituzionale, ma quando noi andassimo a dirgli in legge: guardate voi dovere eleggere quei consiglieri comunali che avete eletto nei Comprensori, mi sembra coartare l'autonomia comunale, laddove posso capire che con una legge regionale, siccome l'organismo comprensoriale è una istituzione regionale noi possiamo dire ai Comuni: guardate, se siete Comuni montani dovete mandare ai Comprensori quelli che avete mandato alle Comunità montane. Sarebbe più corretto perché l'organismo comprensoriale nasce dalla nostra legislazione e quindi su quello possiamo normare.

Ma, soggiungo, non credo che su questo punto si debba avere uno scontro, siamo disponibili ad un rovesciamento del testo riportandolo alla forma originaria proposta dalla Giunta. Non ci si dica però che la nostra tesi, dopo queste cose che ho richiamato, è una strategia per bloccare i Comprensori in quanto con la norma

che la Commissione propone decadrebbero gli attuali rappresentanti negli attuali Comuni dei Comprensori e si bloccherebbe l'attività dei Comprensori.

Onorevole Berlinguer, debbo dirle senza niente di personale, data la cordialità dei nostri rapporti, che in lei mi pare abbia prevalso durante il suo intervento l'avvocato, esasperando una tesi, perché noi abbiamo sancito in tutti i regolamenti degli organismi comprensoriali che i rappresentanti dei Comuni non decadono fino alla loro surrogazione, tant'è vero che abbiamo anche i rappresentanti dei Comuni commissariati, a partire dal presidente del primo Comprensorio, Lorelli, che pur non essendo più consigliere comunale, perché il Comune di Ittiri è commissariato, rimane nel Comprensorio e rimane Presidente del Comprensorio, proprio perché fino a quanto non viene surrogato non decade. Allora perché andate a dire che se fossero i membri eletti nelle Comunità montane ad andare nel Comprensorio, oggi i rappresentanti dei Comuni decadrebbero e si dovrebbe attendere che prima vengano eletti i rappresentanti nella Comunità montana perché quelli vadano nel Comprensorio? Perché forziamo tanto le tesi per crearci una cortina fumogena, cortina fumogena di cui non si capisce effettivamente quale sia la volontà politica, e non ci rispettiamo reciprocamente affermando ciascuno le sue tesi, ma senza forzare le tesi degli altri fino a fargli dire il contrario o, comunque, diversamente da quello che è. Pertanto la soluzione sull'articolo 6, quale che essa sia, è certamente una soluzione unitaria per quanto riguarda l'unicità della persona, perché non vogliamo, tutte le forze politiche, diversità nelle persone, perché questo creerebbe sfasature conoscitive, ma qualunque soluzione si adotti, non blocca né oggi gli organismi comprensoriali, né domani le Comunità montane.

Si tratta di un taglio culturale e di un taglio problematico così aperto e mi sembra che su questo punto non si debba procedere né a un giudizio delle intenzioni di un partito che la pensa in modo diverso né, tanto meno, ad addebitargli una volontà di bloccare i Comprensori facendo decadere gli attuali amministratori che invece rimarrebbero in carica pienamente fino

alla surrogazione da parte dei loro successori. Così come quando si dice che la 1102 dà alla regione il potere di regolare i rapporti tra Comunità e gli altri Enti operanti nel territorio, noi ne abbiamo visto chiaramente la portata, sia nella 1102, sia nella 26, perché gli Enti operanti nel territorio della Comunità montana sono subordinati alla Comunità montana, ma qui certamente non si poteva prefigurare né il Comprensorio e tanto più non può smentire o travisare la portata del successivo articolo 5 sulla capacità programmatica degli organismi comprensoriali.

Detto questo, noi siamo disponibili a trovare una soluzione perché non diamo eccessiva importanza politica al testo dell'articolo 6, sia nel testo della Giunta, sia nel testo presentato dalla Commissione. Chiediamo che se il testo della Giunta viene approvato, ci sia chiaramente un riferimento di modifica alla legge 26, perché chi esamina il disegno di legge non la rinvi anche per questo motivo, dicendo che noi tacitamente modifichiamo altre leggi regionali creando un testo non chiaro. Ma per quanto riguarda l'articolo 8 su cui ci siamo incentrati nei nostri discorsi, noi ribadiamo che pretendiamo l'applicazione della legge 33, quindi nessuno ci può accusare di attaccarla tanto è vero che chiediamo che il testo della Commissione venga integrato, come era del resto effettivamente nel voto della Commissione e che a noi pare, per un disguido del funzionario, sia stato tolto.

Al termine della discussione sull'articolo 7, io ricordo che la Commissione approvò un testo che diceva: "devono essere coordinati con gli atti e gli indirizzi di programmazione dello stesso organismo comprensoriale, ai sensi dell'articolo 17 della 33". Adesso verifichiamo chi vuole attaccare la 33, chi la vuole disconoscere, perché di questo ci avete accusato. Ecco, noi vogliamo che ci sia scritto "ai sensi dell'articolo 17 della 33".

La 33 è nata dall'Intesa, è frutto di una intesa travagliata, ha previsto la soluzione per questi problemi, lasciamo aperta la problematica per quanto può maturare in previsione dell'Ente intermedio che tutti vogliamo e che regolerà chiaramente il taglio della programmazione sub-regionale, ma oggi applichiamo le nor-

me vigenti, operanti, non per una esigenza giuridica, ma per la sottostante volontà politica di sperimentare veramente quello che abbiamo voluto, perché il colmo è questo, che ci si accusa di attaccare la 33, di non volere quello che la 33 comporta, quindi paradossalmente di rinnegarla e di far nascere delle Comunità montane che non abbiamo voluto e che né la 1102, né la 26, né la 33 hanno sancito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio.

GIANOGLIO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei niente da aggiungere a quanto scritto nella relazione, e all'ottimo intervento dettagliato, motivato giuridicamente e politicamente dell'onorevole Saba intervento che condivido pienamente, se non fossi stato chiamato in causa come un relatore che non ha rispettato l'obiettività dei lavori della Commissione. Siccome ritengo di aver rispettato questa obiettività, ne devo dare ragione al Consiglio, dicendo che proprio dalle parole dell'onorevole Berlinguer, è emerso che in Commissione vi erano posizioni nettamente contrastanti tanto è vero che su due articoli fondamentali, e mi pare di ricordare anche nella fase finale della legge, il Partito Comunista non votò con noi, ma votò contro quei due articoli e mi pare pure di ricordare che, non partecipò alla votazione ma si astenne dalla votazione finale del disegno di legge.

Questo mi aveva fatto supporre, come relatore, che ci sarebbe stata una relazione di minoranza a spiegare, a dare ragione di questo contrasto e di questo atteggiamento. Non spettava certo a me come relatore di maggioranza darne contezza al Consiglio.

Io ho ritenuto che ci fosse una relazione da parte del Gruppo comunista, e non mi sono preoccupato di dare questa giustificazione, ma dato che ho la parola e dopo aver riaffermato che condivido pienamente le motivazioni e il discorso validissimo pieno di significato giuridico

e politico dell'onorevole Saba, che parla a nome della Democrazia Cristiana, mi sia consentito una volta tanto, fare un discorso di natura personale, limitato cioè alla mia esperienza e alla mia valutazione delle cose.

L'onorevole Saba si è lasciato andare, egli stesso lo ha riconosciuto, a toni accesi e a toni di ribellione rispetto a certe accuse ed è giusto che sia così, perché lui sosteneva, e ha sostenuto sempre certe posizioni che vede messe in dubbio, quindi senza messa in dubbio una sincerità di posizioni.

Lasciate che, chi vi parla, proprio per questa stessa sincerità, vi dica che a queste conclusioni all'interno del Partito, all'interno della Giunta, all'interno del Consiglio regionale è arrivato in posizione di minoranza, non condividendo certe valutazioni di partenza, non condividendo certe impostazioni, della finalità ad esempio che si vuole raggiungere e si deve raggiungere con la legge 33. Non con le finalità di partecipazione e di programmazione di base che si è voluta raggiungere con l'istituzione dei Comprensori, ma proprio nel rispetto di quelle finalità, seguendo altre strade.

Io ho il piacere di ricordare che per esempio come Assessore alla programmazione, quando si iniziò il discorso dell'Ente intermedio, non è che tutti quanti fossimo convinti che l'ente intermedio dovesse essere il Comprensorio. Vi era taluno che per esempio sosteneva che sarebbe stato molto più aderente ad una linea di difesa autonomistica, di volontà autonomistica dare maggior corpo e migliore attuazione alla esperienza specifica nostra, dei Comitati zonali che erano una esperienza ultra decennale in Sardegna di partecipazione e di programmazione.

Io non voglio ricordare qui che il collega Berlinguer ha detto non vogliamo attardarci sull'ente intermedio; io invece credo che parlando di comunità montane sia giusto anche attardarci un poco sull'ente intermedio per dire che certe fisime, diciamo pure, certe impostazioni che vedevano per esempio uno sfregio deciso in ordine alle esperienze delle amministrazioni provinciali, noi abbiamo visto dei politici, anche attenti, nel giro di qualche mese rivalutare le esperienze delle amministrazioni provinciali, a seguito forse di qualche risultato elettorale. Que-

sto è successo in qualche consesso che la stessa persona, partendo dalla stessa esperienza politica, prima abbia criticato a fondo, e poi abbia riva- prima abbia criticato a fondo, e poi abbia riva- che l'esperienza che oggi stiamo vivendo, le valutazioni che si fanno in campo nazionale non sono assolutamente negative nei confronti delle amministrazioni provinciali, ma sono una rivalutazione di quella esperienza, con delle modifiche, di circoscrizione, di ampiezza territoriale, di competenze, certo, di fatti che debbono dare all'ente Provincia, che poi possiamo chiamare mini provincia, possiamo chiamare maxi comprensorio. Però resta il fatto che da questa dobbiamo partire, perché questa pare l'indicazione che se ne fa a livello nazionale da parte delle diverse proposte, da una valutazione di base e con una elezione diretta, e non con una elezione di secondo grado come abbiamo ipotizzato nei nostri comprensori. Dico questo sottolineando ancora che parlo sempre a titolo strettissimamente personale perché non vorrei che questa venisse intesa come una posizione del relatore, prima, e della Democrazia Cristiana perché, questa e lo sottolineo, è stata molto ben espressa, e ci trova tutti convinti sostenitori, da parte dell'onorevole Saba e anche le posizioni ad oltranza che dicono le leggi fatte non si toccano, sono un cattivo servizio, fatto alla comunità.

Le leggi fatte possono trovare anche qualche modifica, io mi son permesso di ricordare nella legge della riforma burocratica, che lì vi è una contrattazione triennale. Bene, io credo che qualche altra legge avrebbe anche bisogno di contrattazioni e di revisioni se non triennali, certo per adeguarle allo stato della legislatura, allo stato delle proposte nazionali, allo stato anche di attuazione dei programmi, perché talvolta ci scontriamo e sbattiamo la testa di fronte a programmi che non si riesce a realizzare, può essere sempre colpa della Giunta? Certo, la Giunta ha sempre le sue colpe. Può essere sempre colpa dei partiti politici, ma talvolta può essere anche colpa di leggi involute, leggi macchinose che si possono anche fare, perché talvolta è nella natura degli uomini che fanno le leggi, fare cose del genere.

Tale non è certamente la 33, tale non è la 26, però io ritengo che possano anche verificarsi nella nostra legislazione delle possibilità di tornare, non indietro ma di modificare in meglio. Io non mi attardo, ecco questo sì, ci sono esimi esponenti della Giunta, c'è lo stesso Presidente a dare una replica, una risposta circa i ritardi che sono stati caricati alla Giunta, si è parlato di incapacità, si è parlato di inadeguatezza, si è parlato di strategia programmata per tornare indietro sulla strada della programmazione democratica di base.

A queste cose risponderà sicuramente l'Assessore o il Presidente. Per me era soltanto doveroso dare un chiarimento circa la relazione, e togliermi la piccola soddisfazione non di dire che sono stato per qualche verso una "cassandra", quando ho previsto che talvolta le fughe in avanti, le invenzioni di organismi potevano non trovare una rispondenza nella realtà potevano essere qualche volta, o potrebbero esser talvolta bocciate dalla realtà. Questa soddisfazione me la sono tolta, l'ho detto al Consiglio così come altre volte l'ho ripetuto agli amici, altro non mi resta che augurarmi, assicurare il mio voto personale positivo alla legge e augurarmi che con la valida interpretazione che è stata data dal collega Saba, e con l'apporto della Giunta, con la proposta della Giunta e dell'ottimo Assessore Carrus, le comunità montane abbiano quella vita che si meritano e si riesca finalmente a fare decollare quei comprensori che qualche campagna comunista vorrebbe già morti e sepolti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica.

CARRUS (D.C.), Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, anche se il clima, e non soltanto dal punto di vista meteorologico, non è molto favorevole, forse può essere opportuno fare qualche considerazione di carattere generale nell'accingerci a votare il disegno di legge sulla delimitazione delle Comunità montane.

Questo disegno di legge non è per parte della Giunta un puro e semplice adempimento di

me vigenti, operanti, non per una esigenza giuridica, ma per la sottostante volontà politica di sperimentare veramente quello che abbiamo voluto, perché il colmo è questo, che ci si accusa di attaccare la 33, di non volere quello che la 33 comporta, quindi paradossalmente di rinnegarla e di far nascere delle Comunità montane che non abbiamo voluto e che né la 1102, né la 26, né la 33 hanno sancito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio.

GIANOGGIO (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei niente da aggiungere a quanto scritto nella relazione, e all'ottimo intervento dettagliato, motivato giuridicamente e politicamente dell'onorevole Saba intervento che condivido pienamente, se non fossi stato chiamato in causa come un relatore che non ha rispettato l'obiettività dei lavori della Commissione. Siccome ritengo di aver rispettato questa obiettività, ne devo dare ragione al Consiglio, dicendo che proprio dalle parole dell'onorevole Berlinguer, è emerso che in Commissione vi erano posizioni nettamente contrastanti tanto è vero che su due articoli fondamentali, e mi pare di ricordare anche nella fase finale della legge, il Partito Comunista non votò con noi, ma votò contro quei due articoli e mi pare pure di ricordare che, non partecipò alla votazione ma si astenne dalla votazione finale del disegno di legge.

Questo mi aveva fatto supporre, come relatore, che ci sarebbe stata una relazione di minoranza a spiegare, a dare ragione di questo contrasto e di questo atteggiamento. Non spettava certo a me come relatore di maggioranza darne contezza al Consiglio.

Io ho ritenuto che ci fosse una relazione da parte del Gruppo comunista, e non mi sono preoccupato di dare questa giustificazione, ma dato che ho la parola e dopo aver riaffermato che condivido pienamente le motivazioni e il discorso validissimo pieno di significato giuridico

e politico dell'onorevole Saba, che parla a nome della Democrazia Cristiana, mi sia consentito una volta tanto, fare un discorso di natura personale, limitato cioè alla mia esperienza e alla mia valutazione delle cose.

L'onorevole Saba si è lasciato andare, egli stesso lo ha riconosciuto, a toni accesi e a toni di ribellione rispetto a certe accuse ed è giusto che sia così, perché lui sosteneva, e ha sostenuto sempre certe posizioni che vede messe in dubbio, quindi senza messa in dubbio una sincerità di posizioni.

Lasciate che, chi vi parla, proprio per questa stessa sincerità, vi dica che a queste conclusioni all'interno del Partito, all'interno della Giunta, all'interno del Consiglio regionale è arrivato in posizione di minoranza, non condividendo certe valutazioni di partenza, non condividendo certe impostazioni, della finalità ad esempio che si vuole raggiungere e si deve raggiungere con la legge 33. Non con le finalità di partecipazione e di programmazione di base che si è voluta raggiungere con l'istituzione dei Comprensori, ma proprio nel rispetto di quelle finalità, seguendo altre strade.

Io ho il piacere di ricordare che per esempio come Assessore alla programmazione, quando si iniziò il discorso dell'Ente intermedio, non è che tutti quanti fossimo convinti che l'ente intermedio dovesse essere il Comprensorio. Vi era taluno che per esempio sosteneva che sarebbe stato molto più aderente ad una linea di difesa autonomistica, di volontà autonomistica dare maggior corpo e migliore attuazione alla esperienza specifica nostra, dei Comitati zonali che erano una esperienza ultra decennale in Sardegna di partecipazione e di programmazione.

Io non voglio ricordare qui che il collega Berlinguer ha detto non vogliamo attardarci sull'ente intermedio; io invece credo che parlando di comunità montane sia giusto anche attardarci un poco sull'ente intermedio per dire che certe fisime, diciamolo pure, certe impostazioni che vedevano per esempio uno sfregio deciso in ordine alle esperienze delle amministrazioni provinciali, noi abbiamo visto dei politici, anche attenti, nel giro di qualche mese rivalutare le esperienze delle amministrazioni provinciali, a seguito forse di qualche risultato elettorale. Que-

sto è successo in qualche consesso che la stessa persona, partendo dalla stessa esperienza politica, prima abbia criticato a fondo, e poi abbia rivalutata, prima abbia criticato a fondo, e poi abbia rivalutato l'esperienza che oggi stiamo vivendo, le valutazioni che si fanno in campo nazionale non sono assolutamente negative nei confronti delle amministrazioni provinciali, ma sono una rivalutazione di quella esperienza, con delle modifiche, di circoscrizione, di ampiezza territoriale, di competenze, certo, di fatti che debbono dare all'ente Provincia, che poi possiamo chiamare mini provincia, possiamo chiamare maxi comprensorio. Però resta il fatto che da questa dobbiamo partire, perché questa pare l'indicazione che se ne fa a livello nazionale da parte delle diverse proposte, da una valutazione di base e con una elezione diretta, e non con una elezione di secondo grado come abbiamo ipotizzato nei nostri comprensori. Dico questo sottolineando ancora che parlo sempre a titolo strettissimamente personale perché non vorrei che questa venisse intesa come una posizione del relatore, prima, e della Democrazia Cristiana perché, questa e lo sottolineo, è stata molto ben espressa, e ci trova tutti convinti sostenitori, da parte dell'onorevole Saba e anche le posizioni ad oltranza che dicono le leggi fatte non si toccano, sono un cattivo servizio, fatto alla comunità.

Le leggi fatte possono trovare anche qualche modifica, io mi son permesso di ricordare nella legge della riforma burocratica, che lì vi è una contrattazione triennale. Bene, io credo che qualche altra legge avrebbe anche bisogno di contrattazioni e di revisioni se non triennali, certo per adeguarle allo stato della legislatura, allo stato delle proposte nazionali, allo stato anche di attuazione dei programmi, perché talvolta ci scontriamo e sbattiamo la testa di fronte a programmi che non si riesce a realizzare, può essere sempre colpa della Giunta? Certo, la Giunta ha sempre le sue colpe. Può essere sempre colpa dei partiti politici, ma talvolta può essere anche colpa di leggi involute, leggi macchinose che si possono anche fare, perché talvolta è nella natura degli uomini che fanno le leggi, fare cose del genere.

Tale non è certamente la 33, tale non è la 26, però io ritengo che possano anche verificarsi nella nostra legislazione delle possibilità di tornare, non indietro ma di modificare in meglio. Io non mi attardo, ecco questo sì, ci sono esimi esponenti della Giunta, c'è lo stesso Presidente a dare una replica, una risposta circa i ritardi che sono stati caricati alla Giunta, si è parlato di incapacità, si è parlato di inadeguatezza, si è parlato di strategia programmata per tornare indietro sulla strada della programmazione democratica di base.

A queste cose risponderà sicuramente l'Assessore o il Presidente. Per me era soltanto doveroso dare un chiarimento circa la relazione, e togliermi la piccola soddisfazione non di dire che sono stato per qualche verso una "cassandra", quando ho previsto che talvolta le fughe in avanti, le invenzioni di organismi potevano non trovare una rispondenza nella realtà potevano essere qualche volta, o potrebbero esser talvolta bocciate dalla realtà. Questa soddisfazione me la sono tolta, l'ho detto al Consiglio così come altre volte l'ho ripetuto agli amici, altro non mi resta che augurarmi, assicurare il mio voto personale positivo alla legge e augurarmi che con la valida interpretazione che è stata data dal collega Saba, e con l'apporto della Giunta, con la proposta della Giunta e dell'ottimo Assessore Carrus, le comunità montane abbiano quella vita che si meritano e si riesca finalmente a fare decollare quei comprensori che qualche campagna comunista vorrebbe già morti e sepolti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, anche se il clima, e non soltanto dal punto di vista meteorologico, non è molto favorevole, forse può essere opportuno fare qualche considerazione di carattere generale nell'accingerci a votare il disegno di legge sulla delimitazione delle Comunità montane.

Questo disegno di legge non è per parte della Giunta un puro e semplice adempimento di

un obbligo che nasce dalla legge dello Stato. Il disegno di legge sulla delimitazione delle Comunità montane è l'ultimo, probabilmente, dei mattoni che si porta alla edificazione di quel pluralismo istituzionale, che dopo la 268 ci ha portato ad uno sforzo di elaborazione legislativa che riguarda le istituzioni, i procedimenti e i contenuti della nuova programmazione regionale. Istituzioni, procedimenti e contenuti che hanno avuto più occasioni in questa Aula, in questo Consiglio di essere dibattuti, e che ritornano continuamente proprio nella discussione e con quelle procedure di confronto democratico che sono proprie di ogni procedimento di programmazione, che non venga dall'alto, ma che sia suffragato invece dal consenso delle istituzioni di base.

Con la 268 si è aperto nella nostra Regione un processo di revisione critica dei metodi della programmazione, ma si è aperto soprattutto un processo di edificazione istituzionale con tutte le difficoltà, le innovazioni, con tutti i ritardi e con tutte le carenze che possono venire da questo lungo processo di innovazione legislativa. Sono tappe fondamentali di questo processo, l'approvazione della legge 26, l'approvazione della legge 33, l'approvazione della legge 44; tappe importanti per arrivare ad un pluralismo istituzionale, ad un diverso assetto decisionale dei soggetti agli atti e agli indirizzi della programmazione.

Certo, alcuni di questi fatti sono fatti che sono venuti prima degli altri, altri dopo. Il fatto che la delimitazione delle Comunità montane sia venuto come ultimo degli atti che completa il disegno del pluralismo istituzionale, è attribuibile, come dice l'onorevole Berlinguer ad un ritardo da parte della Giunta regionale? Io sostengo di no, non per una difesa astrattamente apologetica dell'attività della Giunta, ma perché le date sono molto chiare. Nell'aprile del 1977, ad appena un mese dall'approvazione da parte di questo Consiglio del documento programmatico dell'intesa, il disegno di legge sulla delimitazione delle Comunità montane, fu mandato spedito a tutti i Comuni della Sardegna e a tutti gli Organismi comprensoriali perché la 1102, la legge nazionale impone che la delimitazione debba

essere fatta d'intesa con i Comuni interessati. Nell'ottobre del 1977 abbiamo avuto i pareri dei Comprensori e di tutti i Comuni e, nel dicembre del 1977, la Giunta licenziò definitivamente, dopo consultazioni non formali con i Comuni, il disegno di legge che oggi quest'Aula discute.

Quindi non ci sono stati ritardi da parte della Giunta regionale, ma c'è una motivazione anche politica del fatto che la legge sulla delimitazione delle Comunità montane arriva a fase costituente comprensoriale conclusa. Ed è proprio quella ragione che spiegava il collega Saba molto bene. Noi abbiamo, nell'attuare la legge 1102, dato la priorità e dato la precedenza all'organizzazione generale delle procedure della programmazione, imponendo cioè come strumento generale che prefigura l'Ente intermedio, l'organismo Comprensoriale, e utilizzando la Comunità montana, che pure veniva imposta come attuazione della legge nazionale, come un fatto che doveva coordinarsi ed inserirsi nel disegno di più generale delle procedure della programmazione, e non sostituirsi alle procedure o al disegno istituzionale della programmazione.

Quindi non ritardi più o meno artificiosi ma le ragioni di fatto e le ragioni politiche, per cui si è proceduto prima all'organizzazione comprensoriale, e successivamente alla delimitazione delle comunità montane. Con un notevole sforzo e sacrificio da parte di forze politiche che non accettavano questa procedura, che vedevano nella istituzione delle Comunità montane un adempimento indipendente anche per motivi di carattere economico, per l'attribuzione dei fondi al bilancio regionale, indipendente al disegno complessivo della programmazione delle procedure della programmazione. Quindi non ci sono stati ritardi della Giunta, né nei fatti, né nelle intenzioni politiche; è una logica strettamente coerente al disegno istituzionale della 33 che privilegia il momento comprensoriale rispetto ad altri momenti di programmazione settoriale o ad altri momenti di taglio territoriale limitato cioè a quei momenti che non rientrano nella globalità della procedura della programmazione, che non rientrano nell'affermazione del-

l'articolo 1 dell'articolo 3 della 33, per cui i Comprensori sono le unità di base della programmazione per cui la Regione nell'attività di programmazione associa e coinvolge le autonomie locali nella elaborazione degli indirizzi.

Queste sono le ragioni, onorevole Berlinguer non un ritardo voluto, non una volontà programmata di differire il disegno istituzionale della 33 ma proprio un disegno organico ed armonico di arrivare ad una edificazione istituzionale che vedesse nel Comprensorio il centro, l'unità di base della programmazione.

D'altro canto però noi avevamo il dovere di attuare anche la legge 1102 la legge sugli interventi per la montagna, che ha difetti come il dibattito di questi anni ha dimostrato. Ha dei pregi perché per la prima volta nella nostra legislazione, viene previsto un ente come la Comunità montana che anche se limitato nel territorio è pur sempre un ente che ha obiettivo di programmazione generale, perché la Comunità montana sia nell'approvare il piano di sviluppo economico dei comuni montani, sia nell'approvare il piano di assetto territoriale, persegue obiettivi non settoriali di intervento per la montagna ma come detta la legge 1102, obiettivi di programmazione regionale. Viene configurato come ente intermedio e viene ipotizzato nella 1102, da parte della Comunità montana, un nuovo metodo di intervento nel territorio che deriva dalle sue origini, dal dibattito politico, dalla cultura urbanistica e giuridica di quel momento.

Ci sono però nella legge 1102, nelle ipotesi delle Comunità montane dei limiti. Sono limiti ben precisi, dei quali l'organizzazione comprensoriale generale tiene conto. Per esempio, la Comunità montana ancora non è definita come un vero e proprio ente intermedio, dotato di autonomia politica, ricordiamo l'ex articolo 5 della Costituzione, né con poteri di programmazione globale, al di fuori del territorio montano. Questi sono dei limiti ben precisi della Comunità montana, che hanno fatto sorgere anche nell'ambito dei territori montani delle perplessità notevoli, che sono ancora vive e sulle quali ancora si discute. Non solo, ma la Comunità montana viene ancora configurata come un ente

che deriva la sua autonomia dalla aggregazione di altri enti autonomi, i Comuni precisamente, e non come un ente intermedio dotato di una autonomia originaria quale è l'ente intermedio, che può essere prefigurato o con una riforma, o con un adattamento dell'articolo 5 della nostra Costituzione.

Quindi ente che deriva la sua sovranità politica dai Comuni che lo compongono e non dall'investitura del popolo costituito in corpo elettorale autonomamente, attraverso il suffragio universale diretto.

E' un fatto tuttavia importante, anche se ci sono questi limiti istituzionali, anche se la Comunità montana soffre il vizio originario di essere un ente derivato, perché ha consentito un notevole avanzamento della problematica dell'ente intermedio; ha consentito un notevole avanzamento della problematica della pianificazione territoriale generale; ha consentito anche a noi una riflessione non banale, in altri tempi, sui rapporti tra i diversi enti istituzionali e le procedure della programmazione.

Naturalmente la problematica della Comunità montana è stata sottoposta ad una usura notevole, da due fatti politicamente importanti, dei quali in questi giorni stiamo discutendo, che sono la definizione di procedure della programmazione che individuino un ente intermedio generalizzato nel territorio, e, infine, (fatto particolarmente più recente) la riforma delle autonomie locali con la modifica organica della struttura delle autonomie locali attraverso la modifica della legge provinciale comunale. La riforma delle autonomie quindi, con la previsione dell'ente intermedio a poteri generali, si inserisce come il secondo pilastro della edificazione dello stato regionalista che con la 382 ha avuto il suo primo pilastro. Se voi leggete il decreto 616, ogni tanto fa capolino proprio la dizione: fino a quando non ci sarà la legge di riforma delle autonomie, fino a quando non saranno ristrutturate le autonomie locali; intendendo così che uno stato regionalista non si può edificare con il puro e semplice trasferimento dei poteri alle regioni, ma si edifica e si completa quando l'autonomia regionale è

inserita nel più vasto sistema delle autonomie di cui il Comune e l'Ente intermedio sono i punti essenziali.

Su questo punto io credo che il Consiglio regionale debba essere chiamato, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, ad una riflessione approfondita. Perché la riforma delle autonomie locali, la modificazione del testo unico della legge comunale e provinciale — che le disposizioni transitorie della Costituzione affidavano a tempi brevi — è un fatto indispensabile per costruire una Regione che sia una Regione effettivamente democratica e fondata sul consenso.

E' indispensabile quindi costituire un fronte delle regioni che porti avanti le sue tesi sulla riforma delle autonomie locali. Tanto più che in questo momento uno degli interlocutori è il Governo che ha presentato un suo disegno di legge; gli altri interlocutori sono i partiti politici che hanno presentato il loro disegni di legge. La Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano hanno presentato delle proposte di legge che fanno di queste forze politiche degli interlocutori delle Regioni, che hanno diritto ad interloquire autonomamente sulla riforma delle autonome locali, in quanto non si può vedere una riforma della Regione senza la riforma delle autonomie locali. E nella riforma delle autonomie locali accanto a principi fondamentali quali quello della differenziazione dell'ente comunale, del potere di autonomia statutaria dell'ente comunale, della differenziazione dei centri metropolitani rispetto ai comuni demograficamente più limitati, c'è anche la previsione dell'ente intermedio che porrà definitivamente fine alle discussioni che oggi si fanno sulle comunità montane e sui comprensori.

Tant'è che pur con alcune differenziazioni, peraltro formali, tutte le proposte di legge prevedono, alla fine, che come enti a programmazione generale, sia i Comprensori sia le Comunità montane, con la istituzione dell'Ente intermedio, debbano cessare.

Sulla base di questo principio la Giunta si è mossa, come diceva il collega Saba, aprendo una problematica, e ritenendo cioè nei Comprensori e nei Comprensori-Comunità montane una

prefigurazione di quell'Ente intermedio che deve avere, fin da questo momento però, per quanto possibile nell'ambito dell'attuale legislazione, eliminati e cancellati quei difetti e quei vizi originari. Deve cioè essere un ente dotato di autonomia, deve essere un ente che programma su area vasta, deve essere un ente che ha i poteri di programmazione generale e globale, e non soltanto i poteri di programmazione settoriale.

Quindi la logica conclusione di tutto questo dibattito, è quella della soppressione delle comunità e degli organismi comprensoriali; o la prefigurazione delle Comunità, come enti strumentali rispetto all'ente intermedio. Questa è la logica che ha portato la Giunta a proporre l'articolo 7, anche per evitare che su uno stesso territorio potessero coesistere degli enti dotati di poteri di programmazione generale, con possibilità di conflitti che potessero non essere risolti.

Noi siamo stati guidati da questa linea, siamo stati guidati da questa idea, abbiamo voluto perseguire questa ipotesi, prefigurando, quindi, nel comprensorio le caratteristiche dell'ente intermedio: ente di programmazione da un lato ma anche ente non di decentramento, ma ente di autonomia che servisse alla riforma della Regione. Queste sono le due caratteristiche che abbiamo individuato. Certamente in una fase di transizione, signor Presidente e mi avvio a concludere, ma sempre con l'idea che gli Organismi comprensoriali, che siano o che non siano comunità, siano dotati di queste due caratteristiche: enti e soggetti di programmazione, enti e soggetti indispensabili, attraverso l'attribuzione o la delega delle funzioni regionali, alla riforma della Regione. Due caratteristiche, quindi, due qualità — signor Presidente — che sono nella logica che persegue la Giunta; ente — dicevo — di programmazione ed ente che deve essere il supporto della riforma della Regione fondata sulle autonomie.

Su questi temi, colleghi del Consiglio, come hanno ricordato gli amici onorevole Saba e onorevole Gianoglio, ci sono delle responsabilità differenziate certamente, perché ci sono le responsabilità di determinati partiti, ci sono responsabilità degli altri partiti, ma ci sono re-

sponsabilità comuni dei partiti dell'intesa come responsabilità comuni ci sono — pur differenziate — su tutti i grandi temi dell'autonomia e della rinascita. Su questi temi abbiamo fatto delle riflessioni comuni, abbiamo avviato dei dibattiti comuni e abbiamo trovato delle soluzioni comuni. Quello che — onorevole Berlinguer mi consenta di dirlo con grande franchezza e con la cordialità dei rapporti che c'è stata sempre fra di noi — quello che noi non accettiamo della tesi dell'onorevole Berlinguer è un certo meccanismo che mi è sembrato di intravedere, di un certo ribaltamento di responsabilità e di un certo tatticismo. Mi perdoni se, ascoltandola, mi è venuta in mente una vecchia polemica che ci fu nel 1953 tra Ernesto Rossi e Terraccini; allora erano i tempi della guerra fredda, era una polemica a proposito della libertà di stampa. Diceva Ernesto Rossi in polemica con Terraccini: "I comunisti, e lo riconosciamo, sono senz'altro contrari a quelle forze politiche che contrastano la libertà di stampa perché la libertà di stampa — diceva Ernesto Rossi — loro la vogliono sopprimere da soli, non vogliono che ci siano altri a farlo".

Sentendo l'onorevole Berlinguer mi è venuta l'idea di questa battuta ritenendo che egli attribuisca alla Giunta intenzioni perverse proprio per dire che soltanto il Gruppo comunista persegue obiettivi di difesa della programmazione democratica. Noi non vogliamo scegliere il terreno ...

MACIS (P.C.I.). I comunisti hanno sorretto la Giunta per questa soluzione. Tenga conto di questo.

CARRUS (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Onorevole Macis, questo lo riconosco per quanto riguarda alcune soluzioni strumentali ma credo che la linea di fondo della Giunta, la linea di fondo dei partiti dell'intesa sia stata ugualmente difesa da tutti con delle differenziazioni che però — onorevole Macis — non incidono sugli obiettivi finali che si vogliono perseguire.

Noi certamente non vogliamo che sulle divaricazioni e sulle differenze di valutazione che

ci sono tra le forze politiche si scelga un terreno non reale. Se divaricazioni e divergenze ci sono, devono essere divaricazioni e divergenze che siano effettivamente rispondenti alle diversità di valutazione delle forze politiche; però su un tema così importante non si può attribuire — onorevole Berlinguer — alla Giunta l'idea di programmare ritardi, di perseguire intenti dilatori, di avere obiettivi che sono di introduzione surrettizia di meccanismi che vanificano gli obiettivi della programmazione. Questo lo abbiamo detto e non è portando il dibattito su questo terreno che si evita di destabilizzare il quadro politico che a parole, invece si dice di voler sostenere. Noi certamente riconosciamo che ci possono essere diversità di valutazione, ma queste diversità di valutazioni devono essere proprio fondate su un terreno di diversificazione profonda e non su terreni di diversificazione che per comodità tattica noi volta a volta inventiamo.

Noi siamo disponibili all'accordo, anche al disaccordo, ma sempre nel rispetto delle grandi forze politiche e disponibili all'accordo e al disaccordo esigiamo dalle forze politiche, da quelle che non condividano anche le linee della Giunta, altrettanto rispetto soprattutto il rispetto sui fatti e sulle intenzioni. Certo, le responsabilità della Giunta sono diverse dalle responsabilità delle forze politiche; rifiutiamo però qualsiasi tentativo di ribaltamento delle responsabilità che non trovi un riscontro né sui fatti né sulle intenzioni politiche. Non ci sottraiamo, quindi, ad un confronto, accettiamo il confronto purché questo confronto sia basato su dati reali sia fondato su questioni pratiche.

Noi crediamo, colleghi del Consiglio, abbiamo creduto e continueremo a credere nella programmazione democratica, nello spostamento dei centri decisionali sui grandi temi che coinvolgono le popolazioni, crediamo nella riforma della Regione intesa come riforma del sistema delle autonomie che innervi sui centri di decisione regionali, autonomie democratiche che trovino nei Comuni e nell'ente intermedio la loro legittimazione.

In conseguenza di questa convinzione noi ci muoveremo finché godremo della fiducia

delle forze politiche che sostengono questa Giunta regionale. Però certamente non siamo d'accordo quando ci vengono attribuite delle intenzioni che non rispondono al programma della Giunta, che non rispondono alle idee che vogliamo perseguire.

Il disegno di legge sulla delimitazione delle Comunità montane è un piccolo mattone di quel grande edificio del pluralismo istituzionale della nuova programmazione le cui difficoltà vanno, certamente perché è una impresa importante non di una sola legislatura, probabilmente nemmeno di due legislature, vanno ben al di là della responsabilità di questa o quella Giunta, di questa o quella forza politica. Alcuno ad Alghero ha potuto dire, dopo il dibattito, che i Comprensori valano basso. Se mi consentite la battuta, se qualcuno ha potuto dire questo ad Alghero dobbiamo dire che il dibattito su questi temi nel Consiglio regionale sta rischiando di andare a volo radente. Credo che sia dovere della Giunta, come è dovere delle forze politiche riprendere in mano questo dibattito, non banalizzarlo, riportarlo a quello che è l'obiettivo che ci eravamo proposti tutti assieme e che, credo, debba rimanere l'obiettivo comune: quello di una riforma della Regione che, democratizzando le procedure della programmazione, riconcili l'istituto autonomistico con le esigenze reali della nostra popolazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Ha facoltà di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo confessare — e oggi lo faccio per la seconda volta — che è arduo per uno che appartiene a un Gruppo politico che si è impegnato a fondo, molto seriamente allorché si sono dibattuti questi due grossi problemi relativi al cosiddetto decentramento, ulteriore decentramento dell'autonomia amministrativa della Regione sarda, cioè quando si è realizzata la 26 e quando si è realizzata la 33 rispettivamente per le Comunità montane e per i Comprensori, è compito arduo cercare

di circoscrivere il suo intervento nei limitatissimi minuti che consentono la dichiarazione di voto. Ma io cercherò facendo appello a tutte le mie capacità di sintesi, se queste le sto acquisendo, per non tediare i colleghi consiglieri in un lungo dibattito che meriterebbe questa nostra precisazione e puntualizzazione.

E' chiaro ed evidente che mi si possa consentire di ribadire poi ai tre o ai quattro oratori che mi hanno preceduto in queste dichiarazioni di rendere reversibili come un boomerang tutte le polemiche che oggi hanno dibattuto in questo Consiglio regionale. *I mea culpa*, dopo che si sfascia, dopo che non si realizza, dopo che tutta la teorizzazione nella pratica fa emergere non solo difficoltà ma negatività, non serve a nulla. Sono osservazioni che cadono nel vuoto, sono osservazioni che non fanno che confermare il nullismo politico, il nullismo programmatico, sono osservazioni che non fanno che confermare, ancora una volta, che si va avanti per spinte politiche contraddittorie che nulla hanno a che fare con le esigenze della collettività sarda ma, soprattutto, con le esigenze che i partiti della cosiddetta intesa hanno reclamato in relazione allo sviluppo della economia e quindi della società della Sardegna.

Che cosa si potrebbe dire per quanto riguarda la discussione alla quale abbiamo assistito? Che in pratica è la teorizzazione della contestazione di una legislazione tutta da rivedere. E' chiaro. Siamo noi a dirlo? Non credo; i discorsi di oggi lo hanno confermato, siete voi stessi ad averlo dimostrato contestandovi a vicenda, rinfacciandovi a vicenda non solo le leggi che avete varato ma anche le intenzioni per attuare queste leggi. Se è vero come è vero che la polemica deve essere ragionevolmente basata su concezioni di onestà politica e considerazioni chiare diversamente non v'è soltanto una contraddizione in termini ma vi è una contraddizione nelle intenzioni il che è peggio contraddizione che teorizza quindi non certamente una correttezza, una lealtà, una onestà negli intendimenti politici dei consiglieri che mi hanno preceduto nel dibattito.

Allora prendiamo atto che sono i fatti che è la storia che è la logica delle cose di cui noi

sempre, lo sottolineiamo, siamo stati gli obiettori ed i logici intuitori. Voi oggi avete parlato di revisione della 33, e addirittura da parte di alcuni consigliere si è contestata la contestazione addirittura di tutta la 33; si è ravvisato nelle intenzioni della grossa tematica del Convegno di Alghero la soppressione della 33. Ma io dico di più: oggi in questo dibattito si è chiaramente detto che è fallito il tentativo delle Comunità montane e il tentativo della 33; oggi si è parlato chiaramente di un nuovo dispositivo di legge, di un nuovo disegno di legge che una volta realizzato — cioè di quel disegno di legge di cui il Parlamento dovrà occuparsi questo autunno — che una volta attuato quello verranno non assorbiti i Comprensori o le Comunità montane, ma soppressi. Dichiarazioni dell'onorevole Carrus di un minuto fa. Allora, se la logica dell'onesto discorso, velato di una polemica che vuole essere un paravento per giustificare i macroscopici errori degli anni passati, se questa logica ha un fondamento di onestà si deve dire caro signor Presidente, onorevole Assessore, che il Movimento Sociale Italiano — Destra Nazionale, allorquando ha svolto, sviluppando con argomenti validissimi il suo discorso sulla 33, aveva ragione.

Io ricordo, onorevole Carrus, che fu un discorso molto appassionato tra me ed i miei colleghi di allora, tutti i colleghi di allora — e non erano soltanto i sei rappresentanti del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale a darci ragione con il consenso dei voti — e mi auguro che le ragioni di allora debbano valere anche oggi — non è una punta polemica è un richiamo alla realtà che è quella che è — perché non credo che ci sia stata una modificazione nella geografia fisica o nella geografia economica della Sardegna: tale era e tale è, caso mai è peggiorata, aggravata dalla confusione e dai contrasti che questi Organismi particolari, che questi Organismi che si frammistano, si confondono addirittura nelle competenze a vicenda, hanno ritardato l'interessamento del Consiglio regionale per ben altri problemi di cui ci saremmo potuti occupare. E se la cronaca e la storia dei dibattiti regionali — questo dico perché non voglio prolungare il mio discorso — qui deve essere catalogata, lo è, e allora invito tutti i Con-

siglieri e anche l'onorevole Soddu, che in Commissione bilancio più di una volta, ricalcando certe mie osservazioni ha dovuto venirmi incontro, sostenendo una mia tesi sulla validità di una modifica degli organi previsti dalla Costituzione, su una revisione del Comprensorio e di una revisione quindi della Comunità montana. Bisogna renderli operanti ma non lo si può perché non hanno riconoscimento giuridico. Questo riconoscimento giuridico che è limitato a determinate funzioni e attività per i Comprensori invece è stato affidato, tramite la 26, alle Comunità montane. Ma tutto questo mal si concilia perché vi sono scontri di interessi in particolari interessi di parte di determinati gruppi politici o non politici che in questi comprensori territoriali convivono e si combattono.

Allora io vorrei emendare il mio discorso chiedendo ai colleghi che vadano a rileggersi i nostri interventi di allora. Onorevole Carrus, onorevole Gianoglio, onorevole Saba, onorevole Berlinguer, voi avete ragione, però prima di avere ragione nel mese di luglio data 27, nel 1975 avevamo ragione noi del Movimento Sociale Italiano quando vi dicevamo, quando anche sotto altri aspetti (sì, onorevole Presidente, cerco di concludere) si faceva richiamo alla logica e dicevamo che era una legge, quella del Comprensorio e quella della Comunità montana di allora come quella di oggi, che vuole forzare la Costituzione per mettere di fronte al fatto compiuto una determinata parte politica per scelte e soluzioni politiche che contrastano con gli interessi e con la realtà delle cose, noi dicevamo cose vere se è vero come è vero che oggi voi disconoscete di fatto l'utilità di questi organismi. State affermando cose assurde e incredibili! State dicendo cose che, se doveste teorizzarle e propagandarle tenendo conto di tutto quello che l'evidenza dimostra, non possono che andare contro non solo la teorizzazione di certe vostre tesi ma anche alla intenzione per cercare di realizzarle.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
E' un dubbio aristotelico.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Io non sono aristotelico, non l'ho sognato il fatto che la Costituzione prevede quattro organismi che sono lo Stato, la Regione, la Provincia e il Comune. Non sono io ad aver pensato e scritto la Costituzione e quindi ad aver voluto forzare, attraverso organismi che non stanno né in cielo né in terra, determinate situazioni.

Dicevamo allora e ripetiamo oggi ed è stato confermato tutto questo dal discorso dell'onorevole Carrus e dal discorso dell'onorevole Gianoglio e in particolare dal discorso dell'onorevole Saba, che era necessario — diceva l'onorevole Soddu — trovare un ente intermedio, si doveva decidere cosa fare dell'ente Provincia, si deve ancora decidere. Dobbiamo attribuirle maggiori funzioni, maggiore potestà? Dobbiamo attribuirle maggiori e migliori compiti? Dobbiamo ampliare il numero delle Province? Dobbiamo cercare in definitiva — diceva l'onorevole Soddu in Commissione — un ente intermedio che non sia la Provincia perché è vetusta — è chiaro ed evidente perché siamo nel 1978, i tempi camminano, le esigenze cambiano, le intelligenze e il progresso hanno necessità di essere soddisfatti, camminando con una legislazione che si modernizza e non che vuole applicare la radice cubica o quadrata in determinate circostanze, vedi i Comprensori vedi le Comunità montane, che distorce i fini istituzionali del decentramento amministrativo e del decentramento legislativo —.

Allora noi quando vediamo queste storture possiamo affermare che, per esempio, vi è una confusione di carattere territoriale.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, per le dichiarazioni di voto vengono concessi per Regolamento cinque minuti; però ne abbiamo concordato, diciamo abusivamente, dieci per il fatto che lei ha rinunciato a parlare nella discussione generale. Adesso siamo andati a tredici, veda un po' se chiude in 15 e chiudiamo in pace. La facoltà di violare i trattati ce l'ha solo un nostro collega in quest'Aula, almeno questo tipo di trattati.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor

Presidente, io devo ricordare che non mi era stato posto un limite di dieci minuti, io ho detto vedrò di contenere il tutto in dieci minuti, se siamo arrivati a tredici, mi ha già rubato un minuto, mi consenta un recupero.

Entrando nel merito di questo disegno di legge io volevo osservare che quando parliamo di confusioni, cito un solo caso per tutti onorevole Soddu, parliamo a ragione veduta. A questo proposito noi abbiamo presentato un emendamento con la speranza che non ci sia respinto solo perché è presentato dalla nostra parte politica. E' un emendamento carico di logica, carico delle rivendicazioni da parte di tutta la popolazione del Comune di Burcei. Abbiamo visto ad esempio, quando si parla di logica, di pessima configurazione di questi comprensori. Il comune di Burcei è inserito nel comprensorio numero 22, quando logica vuole che nel comprensorio 22 che ha fondamentale struttura quasi mineraria e agro-montana, il comune di Burcei mal ci sta. Tanto è vero che io ho presentato delle interpellanze e addirittura, vi è tutta una petizione della popolazione di Burcei perché avvenga il trasferimento dal comprensorio numero 22 al comprensorio numero 24.

Ecco, io ho voluto citare solo questo caso perché la legge la conosco, l'ho vista, mi sono attardato fino a questo momento ad esaminarlo ed è zeppa di queste contraddizioni e di queste discordanze.

Per concludere, onorevole Presidente, mi è rimasta impressa questa espressione dell'onorevole Carrus: ha detto che questo è l'ultimo mattone della 268, è l'ultimo mattone che si vuol portare per la costruzione della programmazione.

Allora, per concludere, nel senso migliore della parola, se è vero che da quando è nata la 268 e da quando alla 268 si son voluti dare gli strumenti operativi la situazione, anche sotto il profilo puramente amministrativo del cosiddetto decentramento è tutt'altro che migliorata in Sardegna. A noi non rimane che richiamare l'attenzione dei colleghi perché non si va avanti, non si portano i mattoni per una costruzione migliore quando, dopo il dibattito di oggi, vi è una contraddizione non soltanto nelle inten-

zioni da parte dei gruppi politici dell'intesa, ma vi è la palese dimostrazione di un affossamento anche di quelle intenzioni che essi hanno detto di palesare allora come oggi. I tempi a venire dimostreranno ancora una volta se queste nostre dichiarazioni — ancorché brevi ed accorate — ci daranno ragione. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, nella sua non breve dichiarazione ha dimenticato di dire come vota, pur essendo la sua una dichiarazione di voto.

Metto in votazione il passaggio alla di-

scussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida

Testo delle Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni annunciate in apertura di seduta.

Interpellanza Murru sulla necessità di impiantare un bacino di carenaggio nel porto di Cagliari.

Il sottoscritto premesso che il porto di Cagliari, in pieno centro del Mediterraneo, per effetto dell'intenso traffico marittimo necessiterebbe di un adeguato bacino di carenaggio che sia in grado di offrire la indispensabile assistenza anche a navi di grossa stazza (20/30.000 tonn.), constatato che la inesistenza di tale attrezzatura, costringendo le navi a dirottare verso altre parti della penisola, persino a Malta ed in Grecia, provoca comprensibili gravi disagi, sia per quanto attiene alle riparazioni dei guasti e sia riguardo alla regolarità e funzionalità dei servizi; venuto a conoscenza che l'iniziativa di una importante società tendente a realizzare un nuovo bacino di carenaggio, lungo 100 metri e con 2.500 tonnellate di spinta, costruito recentemente nei cantieri di Venezia, è tuttora bloccata dalla mancata autorizzazione del Comune di Cagliari il quale, nonostante il già concesso parere favorevole del Genio civile per le opere marittime e l'autorizzazione della Capitaneria di Porto, ha espresso parere sfavorevole alla costruzione dell'officina a terra attigua al molo di Santelmo; considerato che:

- a) l'impianto verrebbe realizzato senza alcun contributo statale o regionale;
- b) il bacino è già in viaggio per Cagliari;
- c) l'iniziativa comporterebbe un beneficio economico sia per le navi locali che per quelle di transito;
- d) si prevedono, inizialmente, almeno 30 nuovi posti di lavoro;
- e) la costruzione dell'officina non pregiudicherebbe l'assetto urbanistico della zona; interpella gli Assessori dell'urbanistica, del lavoro e dei lavori pubblici per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente intervenire presso il Comune di Cagliari al fine di sollecitare la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione dell'opera in parola. (427)

*Interpellanza Murru sullo sciopero dei marittimi della Tirrenia e delle Ferrovie statali ad-
detti ai collegamenti marittimi con la Sardegna.*

Il sottoscritto venuto a conoscenza che la ragione dei ripetuti scioperi alterni, effettuati ed in corso di effettuazione, da parte dei marittimi della "Tirrenia" e delle "Ferrovie statali" risiede nel mancato soddisfacimento di rivendicazioni sindacali di natura economica (diminuzione della remunerazione per una parte del personale e mancato aumento della paga per altri), di natura normativa (mancato rinnovo del contratto) e per la riduzione dell'organico in periodi di super lavoro come nei mesi estivi di intenso traffico turistico non fanno che aggravare la situazione a danno delle popolazioni e della economia della Sardegna; rilevato che, oltre al danno economico-turistico alimentato anche da inspiegabili e misteriose disfunzioni dei servizi di prenotazione di certe agenzie della penisola le quali di fronte a notevoli disponibilità di posti a bordo nei loro uffici palesano "il tutto esaurito", in definitiva i soggetti ad essere maggiormente colpiti dalla interruzione dei trasporti marittimi "basato su un meccanismo fatto di prenotazioni a lunghissima durata per cui il blocco di una sola unità fa saltare il congegno lasciando a terra, senza possibilità di imbarco, centinaia e migliaia di passeggeri", son i lavoratori protagonisti dello sciopero e coloro, emigrati in particolare, che rientrano per le ferie estive, interpella l'Assessore dei trasporti per conoscere se non intenda interporre con tutta urgenza tutti i suoi uffici presso i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali della categoria al fine di risolvere la vertenza in atto rapidamente soddisfacendo i lavoratori interessati, i passeggeri e l'economia sarda che tanto bisogno ha di trarre, anche se lieve, qualche vantaggio dal turismo rispetto alle sempre più precarie situazioni degli altri settori. (428)

Interpellanza Macis - Corrias - Marras - Sechi - Sini sulla concessione di una garanzia sussidiaria per un miliardo in favore della Società Polichem S.p.A.

I sottoscritti interpellano il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) le modalità con le quali venne istruita la pratica per la concessione di una garanzia sussidiaria in favore della Società Polichem S.p.A.;
- 2) la documentazione e le ragioni portate all'Assessore all'industria in carica all'epoca, nell'esame del provvedimento da parte della Giunta;
- 3) le motivazioni e gli affidamenti in base ai quali la Giunta concesse la garanzia sussidiaria per un miliardo di lire in favore della Società Polichem, costituita pochi giorni prima con un capitale sociale di lire un milione e duecentomila.

L'inchiesta giudiziaria per truffa e falso a carico dell'amministratore della Società aperta dopo la dichiarazione di fallimento della Polichem avvenuta su richiesta della Banca erogatrice del mutuo, ha permesso di accertare la mancanza della benché minima parvenza di iniziativa industriale. Si è trattato, com'è ormai chiaro, di un volgare raggiro ai danni della Regione ottenuto simulando il progetto di costruire una fabbrica di materie plastiche.

Nell'occasione il comportamento dell'Amministrazione regionale è risultato del tutto fuori dell'ordinario, sia per la rapidità eccezionale con la quale nel giro di pochi giorni è stata istruita la pratica, sia per l'assoluta mancanza di elementi attendibili sulla validità dell'iniziativa, sia per l'assenza di garanzie finanziarie dei sedicenti imprenditori.

La truffa ai danni della Regione non poteva quindi essere consumata senza la diretta partecipazione o quanto meno la connivenza di elementi appartenenti ai più alti livelli dell'Amministrazione.

La conferma viene dall'incriminazione di un funzionario dell'Assessorato dell'industria segnalatosi oltre che per i suoi incarichi politici come esponente della Democrazia Cristiana cagliaritana, anche per precedenti analoghi. Il gruppo comunista richiamò l'attenzione della Giunta regionale con altra interpellanza — rimasta senza risposta — in occasione dello scandalo Selpa allorché emerse che lo stesso funzionario ricopriva l'incarico di Sindaco della Società che pure intratteneva frequenti e continui, seppure non limpidi, rapporti con la Regione.

Tutto ciò lascia trasparire, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità penale, l'esistenza di comportamenti anomali che chiamano direttamente in causa la sempre prevalente ed assorbente responsabilità politica ed amministrativa del titolare dell'Assessorato dell'industria in carica all'epoca dei fatti.

Gli scriventi chiedono pertanto al Presidente della Giunta di conoscere:

a) quali provvedimenti cautelari e disciplinari abbia adottato nei confronti del funzionario incriminato dalla Magistratura e di ogni altro responsabile dell'istruzione della pratica di finanziamento della Polichem S.p.A.;

b) quali misure intenda assumere per promuovere la procedura di responsabilità contabile degli Amministratori. (429)

Interpellanza Macis - Marras - Loffredo sullo sciopero dei marittimi aderenti al sindacato autonomo.

I sottoscritti interpellano il Presidente della Giunta regionale per sapere quali passi abbia compiuto o intenda compiere presso i Ministri competenti, ed in particolare presso il Ministro degli Interni, perché vengano assunti tutti gli atti necessari per l'immediato ripristino dei normali collegamenti marittimi tra la Sardegna e la Penisola.

Lo sciopero dei marittimi aderenti al sindacato autonomo ha sconvolto il servizio nel periodo più delicato dell'anno per l'intenso traffico dei turisti e degli emigrati che rientrano nel periodo feriale.

Le conseguenze dello sciopero si ripercuotono quindi non soltanto sui viaggiatori, tra i quali crea stato di viva tensione per la situazione di estremo disagio, ma sull'economia sarda per il pregiudizio arrecato all'intero settore turistico.

In definitiva si tratta di impedire che un'intera parte del territorio nazionale — e ancora una volta il Mezzogiorno d'Italia — siano esposti alle conseguenze dell'azione ricattatoria di un sindaco a base corporativa.

Gli scriventi chiedono altresì di conoscere quali ulteriori atti intenda compiere per porre fine all'intollerabile situazione provocata da un ristretto gruppo di persone. (430)

Interpellanza Cardia - Marras - Muravera - Granese sull'esclusione di 18 donne dai corsi di formazione professionale presso il Centro ENAIP di San Gavino.

I sottoscritti chiedono di interpellare l'Assessore del lavoro-formazione professionale-sicurezza sociale per conoscere i motivi che hanno determinato l'esclusione di 18 donne (risultate "idonee" alle visite effettuate dall'ENPI) dai corsi di formazione professionale iniziati il 6 luglio presso il Centro ENAIP di San Gavino finalizzati all'occupazione nella nuova fabbrica SCAINI.

Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere i dati relativi alle richieste avanzate dalle donne per la partecipazione alla attività corsuale nell'anno addestrativo 1977 -1978, nonché i dati relativi ai corsi del piano formativo 1977 - 1978 frequentati da donne.

Gli interpellanti chiedono infine all'Assessore quali misure la Giunta regionale intenda adottare per rispondere alla crescente domanda di adeguata e corretta formazione professionale per la manodopera femminile sarda. (431)

Interpellanza Isola sulla funzionalità dei Centri di dialisi in Sardegna.

Il sottoscritto interpella l'Assessore alla sanità per sapere se è a conoscenza della scarsa funzionalità dei Centri per la dialisi esistenti nella maggior parte degli ospedali dell'Isola e del fatto che, a due anni dalla sua approvazione, la legge per il servizio di dialisi a domicilio non è stata ancora posta in attuazione.

Il mancato o lo scarso funzionamento, ad avviso dell'interpellante, dipende dalla mancanza del personale idoneo ad utilizzare le attrezzature che pure sono esistenti in parecchi ospedali dell'Isola.

Infatti in molti centri per la dialisi i reni artificiali esistenti o non vengono utilizzati o funzionano per un solo turno giornaliero.

Il Servizio di dialisi per il quale la società e la stessa Regione ha sopportato spese ingenti per l'acquisto di reni artificiali, non può soddisfare tutte le richieste e in casi urgenti gli ammalati vengono trasportati appositamente con aerei straordinari nella penisola, con costi enormi, mentre la mancanza di personale e la disorganicità del servizio in Sardegna evidenzia come l'aver affrontato il solo aspetto delle attrezzature e non anche quello del loro funzionamento appieno, lascia perdurare in tutta la sua gravità un fenomeno che invece si sarebbe potuto contenere entro limiti di sopportabilità.

Il numero di reni artificiali esistente in Sardegna sarebbe di per sé attualmente sufficiente al bisogno che è dato dalle 180 persone che abitualmente debbono ricorrere alla dialisi per poter sopravvivere; oggi di queste solamente a Cagliari, ce ne sono 50 in lista di attesa sperando di sopravvivere sino a quando potrà essere depurato il loro sangue e ciò avviene appunto per la disorganicità, per la scarsa funzionalità e dislocazione del servizio, che in alcune località può contare addirittura su reni artificiali eccedentari, in altre località i reni artificiali vengono usati per un solo turno giornaliero; in altri esistono ma non vengono fatti funzionare ed in altri addirittura non sono stati ancora installati o messi a punto.

L'interpellante chiede anche di sapere perché questa situazione si è venuta a creare e quale azione intende svolgere l'Assessorato alla sanità perché trovi attuazione la legge per il servizio di dialisi a domicilio e perché venga istituita, se del caso, una divisione di nefrologia e dialisi nei maggiori ospedali dell'Isola, dando comunque la preminenza e la priorità alla preparazione del personale medico e paramedico che faccia funzionare per più di un turno giornaliero i reni artificiali esistenti ed assicurandone la manutenzione e la pronta riparazione in caso di avaria.

Il fenomeno segnalato se non ci si pone rimedio subito, in proseguo di tempo sarà di soluzione sempre più difficile perché secondo le statistiche coloro che hanno abitualmente bisogno di ricorrere alla dialisi aumentano annualmente di 60 unità per milione di abitanti, e cioè in misura superiore agli stessi casi di mortalità fra quanti debbono fare abitualmente ricorso alla dialisi per poter sopravvivere. (432)

Interpellanza Murru sulle gravi carenze dei servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna.

Il sottoscritto, constatato che i servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna sono gravemente carenti sia riguardo alla funzionalità e sia riguardo alle infrastrutture essenziali; considerato che l'altissimo costo dei servizi in parola, in uno con l'altissima frequenza di viaggiatori, non può giustificare in alcun modo carenze di qualunque genere, interpella l'Assessore dei trasporti per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente intervenire presso il Ministero dei trasporti e presso tutte le sedi competenti al fine di segnalare le carenze in parola ed in particolare:

- la costante frequenza del concatenarsi dei ritardi degli aerei in partenza e in arrivo da e per la Sardegna;
- la mancanza di un servizio di ristoro e di bar nelle ore notturne;
- la mancanza di alberghi o alloggi nelle adiacenze degli aeroporti. (433)

Interpellanza Murru sul finanziamento concesso dalla Regione sarda alla Società "Polichem Sarda".

Il sottoscritto, constatato che il cospicuo finanziamento concesso dalla Regione sarda alla Società "POLICHEM SARDA" ha dato l'avvio a procedimenti penali sia nei confronti degli amministratori della Società e sia nei confronti di funzionari della Regione sarda; preoccupato che tale vicenda possa determinare fra la popolazione l'insorgere di legittimi dubbi circa la validità dei criteri assunti dagli organi regionali nella concessione di finanziamenti, e contribuisca perciò a gettare discredito sull'Istituto regionale, interpella il Presidente della Giunta per conoscere con quali criteri sia stato concesso il finanziamento in parola alla Società "POLICHEM SARDA". (434)

Interpellanza Murru sul perdurare della crisi dell'Istituto Biochimico Sardo.

Il sottoscritto, constatato il perdurare della crisi di ordine economico, finanziario ed organizzativo in cui — a causa delle inadempienze da parte degli ospedali e degli enti mutualistici, delle vertenze di lavoro, del ritardo da parte del Comune di Cagliari nella progettazione relativa all'ampliamento degli impianti dello stabilimento nell'area circostante — si dibatte l'Istituto Biochimico Sardo di Cagliari; rilevato che l'Istituto vanta crediti sugli Enti pubblici oscillanti dai 700 agli 800 milioni, la cui mancata realizzazione costringe l'azienda a collocare in cassa integrazione guadagni parte dei dipendenti ed in seguito a chiudere gli stessi stabilimenti; venuto a conoscenza che la critica situazione potrebbe comportare la cessione dell'industria sarda a grandi organizzazioni industriali straniere interessate a monopolizzare la produzione nel settore biochimico, eliminando quindi ogni iniziativa locale con la conseguenza di compromettere ulteriormente le iniziative nel settore previste dai programmi del nuovo piano di rinascita e dai successivi piani di sviluppo elaborati dalla Giunta regionale; tenuto conto che l'azienda, senza avere mai fruito di finanziamenti pubblici e dopo aver ottenuto attestati di benemerenzza da organismi ministeriali, da Enti pubblici, Amministrazioni e operatori della Sardegna e della penisola per l'opera meritoria volta in 34 anni di incessante e cospicua attività, non deve correre il rischio di essere sopraffatta da gruppi industriali interessati alla sua eliminazione, interpella gli Assessori alla sanità e del lavoro per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per sanare la grave crisi del Biochimico Sardo, sia a tutela dei lavoratori e sia nell'interesse della Regione sarda. (435)

Interpellanza Murru sulla necessità di trasferire il Comune di Burcei dal 22° al 24° Comprensorio.

Il sottoscritto, venuto a conoscenza del profondo stato di malcontento diffusi fra la popolazione del Comune di Burcei a seguito della sua inclusione nel Comprensorio n. 22 (sarabus-Gerrei); considerato che le caratteristiche del Comprensorio n. 22 sono totalmente diverse da quelle del Comune in parola, che troverebbe invece una più giusta collocazione all'interno del Comprensorio n. 24 (Cagliari), comprendente i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Dolianova, che presenta invece caratteristiche simili a quelle del Comune di Burcei, interpella gli Assessori della programmazione e degli enti locali per conoscere se non ritengano opportuno assumere tutte le iniziative al fine di esaudire le legittime aspirazioni della popolazione del Comune di Burcei. (436)

Interpellanza Macis - Berlinguer - Marini - Corrias sugli atti compiuti dalla Giunta in adempimento dell'ordine del giorno n. 246 del 26 aprile 1978 concernente la possibilità di mantenere in vita Tuttoquotidiano.

I sottoscritti interpellano il Presidente della Giunta per conoscere quali atti abbia compiuto in adempimento dell'ordine del giorno n. 246 votato dal Consiglio il 26 aprile 1978 col quale la Giunta veniva impegnata a verificare "la possibilità concreta di un intervento utile per assicurare nel breve termine la continuità della gestione cooperativa di Tuttoquotidiano".

Lo stesso ordine del giorno impegnava altresì la Giunta a "individuare e verificare tutte le eventuali iniziative per la definitiva ripresa delle attività editoriali e giornalistiche facenti capo al fallimento della SEDIS S.p.A.", ed infine, "a riferire per quanto sopra alle Commissioni consiliari competenti entro il termine di quindi giorni".

La Giunta quindi avrebbe dovuto riferire al Consiglio entro l'11 maggio 1978. L'impegno non è stato mantenuto, mentre si approssima la data del 31 luglio, giorno nel quale si svolgerà un nuovo esperimento d'asta disposto dal Tribunale di Cagliari per la vendita dei beni mobili ed immobili facenti capo al fallimento della SEDIS S.p.A.

Si segnalano inoltre le crescenti difficoltà a continuare la gestione in atto che assicura la pubblicazione del giornale.

Pertanto a causa della inampienza della Giunta, non si è potuto svolgere nella sede competente, tra le forze politiche, un esame serio ed approfondito sulle reali possibilità esistenti di adottare concrete iniziative per salvare la testata del terzo quotidiano sardo.

Gli scriventi chiedono pertanto che il Presidente della Giunta riferisca immediatamente al Consiglio regionale in adempimento dell'ordine del giorno sopra richiamato e compia i passi necessari per garantire che il dibattito si svolga con la serenità necessaria per l'esame di un problema estremamente complesso e che comporta rilevanti oneri finanziari per l'Amministrazione regionale. (437)

Interpellanza Murru sul preoccupante dilagarsi della "peste suina africana" in Sardegna.

Il sottoscritto, premesso che i recenti preoccupanti sviluppi della "peste suina africana" in Sardegna hanno dimostrato che gli ultimi provvedimenti adottati per bloccare l'epidemia si sono dimostrati inefficaci; atteso che la responsabilità del verificarsi e del propagarsi della infezione è degli organi preposti alla vigilanza i quali palesano rimarchevoli carenze strutturali per la previsione e la diffusione del male; ritenuto che per evitare il trasferimento di epidemia del genere dall'estero ed in particolare dall'Africa tali organi avrebbero dovuto, così come devono, provvedere ad istituire una sorveglianza sanitaria sulla fascia costiera della Sardegna e presso gli allevatori e tutti i detentori di suini; riscontrato che il ricorso ai "provvedimenti tampone" con la solita dispersione di miliardi (che non sono noccioline) improduttivi, sarà vanificato se non si esplicherà una continua azione organica di provvedimenti atti ad impedire ed a debellare il propagarsi della peste in argomento; evidenziato che la preoccupazione del firmatario discende anche e soprattutto dai risultati negativi — diversi da quelli forniti dalle conformistiche fonti di informazione governativa — relativi alla inadeguata sorveglianza e vigilanza per la malaria in Sardegna che da anni è pericolosamente ricomparsa così come è stata segnalata da documentatissime interpellanze del M.S.I.-D.N. e di altri gruppi politici che ancora attendono risposte dagli assessorati competenti; interpella gli Assessori alla sanità ed all'agricoltura per conoscere:

— se non ritengano doveroso ed urgentissimo, d'intesa con i Ministri competenti, adottare tutti quei provvedimenti, ancorché drastici, per troncare in via definitiva il terribile male che dilungandosi comporterà maggiori e ingentissimi danni al patrimonio zootecnico della Sardegna, alle popolazioni interessate ed ai settori della economia sui quale l'epidemia inesorabilmente si rifletterà. (438)

Interpellanza Murru sulle condizioni di assoluta disagiatezza degli abitanti nella zona di "Mulinu Becciu" di Cagliari.

Il sottoscritto, constatata la immissione nella zona "Mulinu Becciu" di Cagliari di ben 400 famiglie di assegnatari che per la mancanza di servizi pubblici vengono a trovarsi in grave disagio ed in una situazione incresciosa, interpella l'Assessore degli enti locali dell'urbanistica della Regione sarda per conoscere quali provvedimenti intenda adottare col Comune di Cagliari per un sollecito impianto di:

- un'adeguata rete stradale attualmente allo stato campestre;
- un'adeguata illuminazione pubblica tenendo conto che le abitazioni sono dislocate fuori dal centro urbano della città;
- di un idoneo servizio di trasporto pubblico in collegamento con la città;
- di un immediato impianto di negozi per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità; forni per la panificazione, alimentari; ortofrutticoli; di una rivendita di tabacchi; dell'apertura di una farmacia e di un ambulatorio o centro di soccorso; di un ufficio postale nonché l'organizzazione del recapito di corrispondenza;
- dell'agibilità di quegli impianti esistenti come le scuole, ecc.;
- di un adeguato servizio di sorveglianza da parte degli agenti comunali e di pubblica sicurezza. (439)

Interrogazione Murru sui criteri di assunzione della mano d'opera per i servizi antincendi da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari.

Il sottoscritto, appreso che all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cagliari la "selezione del personale" da impiegare per la corrente stagione estiva nel servizio antincendi viene effettuata mediante "richiesta nominativa" e quindi in dispregio delle norme legislative per il collocamento obbligatorio che prevedono l'assunzione della mano d'opera tramite gli Uffici del lavoro comunali; considerato che tale criterio discriminatorio ha provocato legittimo malcontento fra i disoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro; interroga gli Assessori della difesa dell'ambiente e del lavoro per conoscere in base a quali criteri siano fatte le indicazioni di cui sopra nel piano antincendi elaborato dall'Ispettorato regionale delle foreste per la Sardegna per l'anno 1978. (820)

Interrogazione Muledda - Marini - Muravera sulla premiazione dell'Assessore dei trasporti, On.le Eusebio Baghino, con la coppa "Lido".

I sottoscritti interrogano il Presidente della Giunta per conoscere se ritenga compatibile con i principi di rigore e serietà, enunciati nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta, l'accettazione della coppa "Lido" da parte dell'Assessore onorevole Baghino in riconoscimento della sua attività politica.

Il premio infatti è unicamente ispirato da motivi pubblicitari e di frivola mondanità che stridono oltretutto con la drammatica situazione che vive la stragrande maggioranza dei lavoratori sardi.

I sottoscritti chiedono infine di conoscere quali passi voglia compiere il Presidente della Giunta regionale per riportare il comportamento degli Assessori agli elementari doveri di correttezza imposti dalla funzione che sono chiamati ad esercitare. (821)